

Spett.le

.....  
.....  
.....



**Schema di Accordo Quadro nr. 56000..... avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, su opere stradali, impianti elettrici AVL e infrastrutture di volo, nell'arco del quadriennio 2022-2025, presso gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa**

**PREMESSO CHE**

- la Scrivente, infra, per brevità SEA o Committente e codesta Società, infra, per brevità, Appaltatore (congiuntamente anche le Parti), definiscono le reciproche obbligazioni inerenti le prestazioni dedotte nel presente Accordo Quadro d'appalto (di seguito il Accordo Quadro), secondo la disciplina di cui infra
- la Committente ha realizzato e gestisce gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa in base alla Legge 18/4/62 n. 194 e alla convenzione 7/5/62 n. 191, come novata dalla convenzione S.E.A./ENAC del 4/09/01 che ha prorogato il regime privato del sistema aeroportuale di Milano fino al 4/5/2041, termine ulteriormente prorogato fino al 4.05.2043 dall'art. 202 c. 1 bis del DL n. 34/2020;
- la Committente, in data 1 aprile 2022, ha indetto una procedura aperta interamente gestita con modalità telematica per l'affidamento di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, relativo alla progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, su opere stradali, impianti elettrici AVL e infrastrutture di volo presso gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa;
- l'aggiudicazione della succitata procedura è avvenuta a favore del sopra indicato Appaltatore in data .....
- (in caso di avvalimento *ovvero* indicazione e non di associazione del progettista) l'Appaltatore [●] ha dichiarato che il progettista avvalso/individuato per la progettazione delle opere oggetto del presente Accordo Quadro è il libero professionista [●]/la società [●]/il R.T.P. [●]/il Consorzio stabile [●] che, (*nel caso di avvalimento*) a sua volta, ha confermato, in sede di gara, il suddetto avvalimento;
- con il presente Accordo Quadro le parti stabiliscono in via preventiva le condizioni contrattuali cui attenersi nell'ambito dei Contratti Applicativi successivamente stipulati;

- l'Appaltatore si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno ad esso richieste con la stipulazione dei Contratti Applicativi, entro i limiti sopra indicati, per il periodo di validità dell'Accordo Quadro ed alle condizioni definite: nell'Accordo Quadro e relativi allegati, oltre che nell'Offerta Tecnica presentata ai fini dell'aggiudicazione del medesimo; nella documentazione allegata al singolo Contratto Applicativo; nell'offerta economica presentata in gara;
- la Committente è da sempre impegnata a perseguire il continuo miglioramento del proprio Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul lavoro (SGSSL), nel rispetto delle esigenze e delle aspettative dei suoi lavoratori e degli stakeholders, conseguendo inoltre la certificazione di conformità alle norme ISO 45001;
- oltre ad avere conseguito la certificazione di conformità alle norme ISO 14001 ed ISO 50001, nel 2020 la Committente si è assestata all'interno del gruppo 3+ neutralità del programma internazionale Airport Carbon Accreditation, rilasciata da Airports Council International Europe per la sostenibilità ambientale ed ha aderito inoltre alla risoluzione "NetZero2050", promossa da ACI Europe, che impegna i suoi 500 membri a raggiungere entro il 2050 lo "zero netto" di emissioni CO2 generate sotto il loro controllo;
- in linea con una strategia improntata ai principi ESG e ispirata al modello del marchio Make It Sustainable, la Committente anche nell'ambito del presente Accordo Quadro intende promuovere comportamenti virtuosi ispirati ai principi di sostenibilità presso gli Appaltatori, i loro eventuali Subappaltatori e l'intera filiera produttiva;
- l'Appaltatore si impegna pertanto, nell'ambito dell'esecuzione dello stesso, all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, ad eseguire correttamente lo smaltimento dei rifiuti, e a perseguire il massimo contenimento delle emissioni di gas a effetto serra nonché la mitigazione degli impatti sulla biodiversità e gli ecosistemi e a rispettare tutte le prescrizioni ambientali contenute nel presente Accordo così come nei Capitolati allegati allo stesso ed ai singoli Contratti Applicativi;
- l'Appaltatore dispone della struttura, dei mezzi tecnici e finanziari nonché dell'esperienza necessari per assolvere gli impegni contrattuali che da ciò derivano;
- l'Appaltatore ha effettuato il prescritto sopralluogo delle aree interessate dai lavori oggetto dell'Appalto e si dichiara consapevole delle difficoltà esecutive e dei conseguenti oneri, che potranno presentarsi a causa delle condizioni locali e dell'ubicazione dei cantieri che comportano limitazioni per accedere alle aree di lavoro, nonché della particolare situazione esistente nelle aree di intervento e delle condizioni delle opere già eseguite;
- l'Appaltatore garantisce la tempestività d'intervento, da attivarsi entro 8 ore dalla richiesta comunicata via pec o e-mail dalla Committente, avendo

- la disponibilità sia di risorse sia di mezzi, che dovranno essere muniti della prescritta omologazione;
- prima della stipula del presente Accordo Quadro, la Committente e l'Appaltatore hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
  - la Committente ha approntato il documento REGOLAMENTO DI SCALO adottato con Ordinanza della Direzione Aeroportuale e le cui disposizioni sono obbligatorie per Appaltatori ed enti che svolgono attività negli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa;
  - il Numero Gara assegnato al presente Appalto dall'A.N.A.C. è il n. 8498226;
  - il C.I.G. assegnato al presente Appalto dall'A.N.A.C. è il n. 91555907E0;
  - [eventuale] l'Appaltatore si avvale, quale impresa ausiliaria ex art. 89, D. Lgs. 50/2016, per il requisito di cui al par. [●] del Bando di gara, della Società [●], con sede legale in [●] ([●]), Via [●] n° [●], Codice Fiscale n° [●] e Partita IVA n° [●], la quale risulta formalmente impegnata nei confronti sia dell'Appaltatore che della Committente a mettere a disposizione per tutta la durata del presente Accordo Quadro e dei suoi Contratti Applicativi le risorse necessarie all'Appaltatore stesso ai fini esecutivi;
  - [eventuale, per i Consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), D. Lgs. 50/2016] le consorziate indicate in gara quali esecutrici sono:
    - [DENOMINAZIONE CONSORZIATA 1], con sede legale in [●] ([●]), Via [●] n° [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] con il numero REA [●], Codice Fiscale n° [●] e Partita IVA n° [●];
    - [DENOMINAZIONE CONSORZIATA 2], con sede legale in [●] ([●]), Via [●] n° [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] con il numero REA [●], Codice Fiscale n° [●] e Partita IVA n° [●];
  - -per tutto quanto qui non diversamente disciplinato valgono le norme del codice civile

Tutto ciò premessi

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ARTICOLO 1 – PREMESSE**

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

### **ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI**

Nell'ambito dell'Accordo Quadro, si intende per:

- a) **Contratto Applicativo/Affidamento:** il Contratto stipulato dalla Committente con l'Appaltatore, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nell'Accordo predetto e relativi allegati. Tale Contratto firmato dalle parti in modalità elettronica costituisce il documento di riferimento che formalizza il rapporto negoziale tra la Committente e l'Appaltatore;
- b) **Data di consegna dei Lavori:** data di sottoscrizione, in contraddittorio con la Committente, del Verbale di Consegna dei lavori previsti nel

- singolo Contratto Applicativo. A partire da tale data decorre il termine utile per il compimento dei lavori;
- c) **Durata dell'Accordo Quadro:** il termine entro cui la Committente può stipulare i Contratti Applicativi;
  - d) **Offerta Tecnica:** l'Offerta Tecnica presentata dall'Operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro in sede di gara;
  - e) **Offerta Economica:** l'Offerta Economica presentata, nelle forme di cui alla Lista delle categorie di lavoro e forniture, dall'Operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro in sede di gara;
  - f) **Piano di Sicurezza e di Coordinamento Generale:** Documento di valutazione dei rischi da interferenze redatto in forma Generale ed allegato all'Accordo Quadro (Prime indicazioni per la stesura dei P.S.C. Specifici);
  - g) **Piano di Sicurezza e di Coordinamento Specifico:** il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) che verrà redatto per singolo Contratto Applicativo;
  - h) **Verbale di Consegna:** Verbale redatto dal Direttore Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore a seguito del quale lo stesso avvia i lavori relativi all'oggetto del Contratto Applicativo specifico;
  - i) **Verbale di Ultimazione:** Certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori, in riferimento al Contratto Applicativo specifico, rilasciato dal Direttore dei Lavori in seguito a formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, una volta effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore medesimo;
  - l) **Verbale di Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione:** Documento redatto in riferimento al Contratto Applicativo specifico, attestante la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

### ARTICOLO 3 – OGGETTO

Il presente Accordo Quadro (di seguito anche "Accordo") disciplina le condizioni cui le parti dovranno attenersi per la conclusione ed esecuzione dei Contratti Applicativi.

Con la stipula dell'Accordo, l'Appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Committente a eseguire le seguenti prestazioni di volta in volta richieste da SEA: realizzazione e, in parte, progettazione esecutiva di interventi di manutenzione straordinaria, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, su opere stradali, impianti elettrici AVL e infrastrutture di volo presso gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa, che devono essere realizzati in continuità di esercizio aeroportuale, a regola d'arte e nel rispetto di leggi e normative vigenti, nonché in conformità alle prescrizioni di ogni singolo progetto esecutivo approvato dalla Committente.

Le attività previste dal presente Accordo Quadro sono per lo più relative alla manutenzione di infrastrutture di volo (piste, vie di rullaggio, piazzali aeromobili) e stradali (viabilità e parcheggi), relativi impianti (luci di asse e bordo pista, di avvicinamento, di TDZ, di asse e bordo taxiway, stop bar,

IHP, microonde, impianti 400 Hz, guide ottiche, torri faro, lavorazioni su quadri e in cabina) e alle opere accessorie o che insistono sulle superfici di tali infrastrutture (drenaggi, barriere, recinzioni, pozzetti, ecc).

L'attività di progettazione ha carattere meramente residuale, restando inteso che tale attività verrà richiesta in relazione a lavori di importo singolarmente non superiore ad € 150.000,00, al netto dei costi per la sicurezza aggiuntivi/interferenziali non soggetti a ribasso che verranno valutati analiticamente dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) derivanti dalla redazione dei P.SC. Specifici (e dell'IVA di legge).

La Committente, al momento dell'emissione del progetto relativo al singolo affidamento si riserva la facoltà di scegliere fra due modalità:

- Affidamento dei soli lavori: la Committente redigerà a propria cura il progetto esecutivo delle opere da realizzare e l'Appaltatore realizzerà i lavori;
- Affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori: la Committente redigerà a propria cura il progetto definitivo delle opere da realizzare e l'Appaltatore redigerà il progetto esecutivo a seguito del quale realizzerà i lavori.

In entrambi i casi sopra citati, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento sarà redatto sempre dalla Committente.

La parte preponderante dei lavori verrà eseguita secondo la prima modalità; soltanto per una parte minore degli Affidamenti sarà a cura dell'Appaltatore la redazione del progetto esecutivo sulla base del definitivo fornito dalla Committente all'atto dell'affidamento di ogni singolo intervento.

Gli interventi rientranti nell'ambito della manutenzione straordinaria oggetto dell'Accordo verranno eseguiti nel sedime aeroportuale di Milano Malpensa, che si sviluppa su una superficie di mq. 3.432.000,00 e di Milano Linate, che si sviluppa su una superficie di mq. 933.000,00.

Tali interventi saranno mirati al mantenimento delle infrastrutture e degli impianti elettrici AVL in perfetta efficienza, rispondenti alle normative di sicurezza e alle esigenze di ammodernamento e/o di cambiamento di destinazione da Enti e Operatori aeroportuali.

Per quanto concerne l'aspetto infrastrutturale tra gli interventi potranno esserci i rifacimenti più o meno profondi di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, con fresatura e successiva nuova stesa degli strati asportati, il rifacimento di pavimentazioni in calcestruzzo, con tagli, demolizioni e ricostruzioni, anche parziali, ripristino giunti, interventi sui manufatti componenti la rete di smaltimento acque, il tracciamento della segnaletica orizzontale e la manutenzione della segnaletica verticale.

Per quanto riguarda invece l'ambito impiantistico gli interventi potranno riguardare parti di impianti esistenti o realizzazione di integrazioni e modifiche ai sistemi esistenti. Tra i lavori richiesti potranno esserci sostituzione di componenti cablaggi e connessioni, cavi di alimentazione primaria e secondaria, trasformatori d'isolamento, installazione o

sostituzione di camerette impiantistiche, sostituzione/spostamento segnali AVL, microonde, tabelle luminose, modifiche ai sistemi di VDGS, 400 Hz e di illuminazione piazzale.

L'ottica secondo cui tali interventi saranno programmati ed eseguiti è quella di garantire la massima efficienza dell'infrastruttura tramite il continuo ammodernamento delle tecnologie utilizzate diminuendo allo stesso tempo la footprint degli scali.

Gli interventi dovranno essere realizzati a regola d'arte e programmati in accordo con l'Ufficio di Direzione Lavori, in quanto effettuati su infrastrutture in esercizio e, pertanto, legati all'operatività dello Scalo o al traffico veicolare sulle strade di accesso agli Aeroporti. Al fine di garantire la riapertura dell'infrastruttura, nei periodi previsti per l'esecuzione dei lavori, generalmente corrispondenti all'orario di chiusura notturna, si prevede di collocare macchine ed attrezzature di scorta all'interno del sedime aeroportuale, a copertura di eventuali guasti o malfunzionamenti di quelle operative. Inoltre, dovranno essere prese in considerazione le caratteristiche delle strutture e delle aree interessate dai lavori, ponendo particolare attenzione all'aspetto della sicurezza.

In via esemplificativa, ma non esaustiva si elencano di seguito alcuni interventi tipici oggetto del presente Accordo Quadro:

- lavori di rifacimento ed integrazione su infrastrutture di volo e stradali per adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza (con particolare riferimento alle parti più vetuste dei complessi aeroportuali di Linate e Malpensa);
- ristrutturazione di infrastrutture di volo e stradali o parti di esse;
- interventi vari per modifiche e cambiamenti su infrastrutture scaturite da esigenze di operatività aeroportuale o per cambio di utilizzo;
- interventi urgenti per ristrutturazione ed integrazione su pista, raccordi e piazzali aeromobili per garantire la funzionalità aeroportuale e la rispondenza a nuove richieste formulate da Enti e Commissioni Ministeriali;
- Sostituzione di componenti cablaggi e connessioni, cavi di alimentazione primaria e secondaria, trasformatori d'isolamento;
- Riqualfica impianto AVL per adeguamento a nuovi standard normativi e di sicurezza con realizzazione di cavidotti, camerette e riconfigurazione circuiti primari e secondari;
- Interventi vari per modifiche e cambiamenti su infrastrutture scaturite da esigenze di operatività aeroportuale o per cambio di utilizzo;
- Integrazione su impianti esistenti di componenti sia di segnalazione luminosa che di impiantistica elettrica;
- Sostituzione dei dispositivi di chiusura pozzetti piste di volo;
- Modifica od integrazione della segnaletica verticale luminosa;
- Adeguamento dei sistemi di illuminazione delle taxiway dei piazzali di sosta velivoli.

La stipula del presente Accordo Quadro non limita il diritto della Committente di richiedere a terzi prestazioni della stessa natura di quelle rientranti nell'oggetto del contratto medesimo, ovvero di provvedervi direttamente, e ciò senza che l'Appaltatore possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere né pretendere alcun compenso o risarcimento. Per una più puntuale descrizione della tipologia di interventi che verranno richiesti nonché delle aree su cui gli stessi verranno eseguiti, si rimanda alla documentazione progettuale allegata al presente Accordo Quadro, di cui costituisce parte integrante. Si precisa tuttavia che le infrastrutture civili ed impiantistiche ubicate all'interno del sedime degli aeroporti di Linate e Malpensa sono soggette a continue modifiche, integrazioni, ampliamenti ed aggiornamenti; pertanto, i disegni allegati al presente Accordo Quadro sono solamente indicativi di quanto presente nell'area interessata.

In fase di sviluppo dei singoli progetti, ove necessario, sarà cura della Committente contribuire all'aggiornamento del reale stato di fatto delle strutture e degli impianti interessati.

#### **ARTICOLO 4 – AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO**

I. L'importo dell'Accordo Quadro, riferito al periodo contrattuale base di cui al successivo art. 10, p.to I, è stimato fino alla concorrenza di Euro 20.000.000,00 (IVA esclusa), così suddiviso:

A. € 19.500.000,00	per l'esecuzione dei lavori;
B. € 300.000,00	per costi per la sicurezza aggiuntivi/interferenziali
C. € 200.000,00	quale compenso per la progettazione esecutiva quando prevista; detto importo è comprensivo di oneri previdenziali, assistenziali di qualsiasi genere e tipo, escluso IVA.

L'importo dei lavori, al lordo degli oneri propri per la sicurezza dell'Appaltatore, risulta così suddiviso:

- Opere stradali da Elenco Prezzi SEA	€ 12.248.396,95
- Impianti per la segnaletica luminosa da Elenco Prezzi SEA	€ 3.412.500,00
- Opere civili da Elenco Prezzi SEA	€ 1.096.038,05
- Segnaletica non luminosa da Elenco Prezzi SEA	€ 329.940,00
- Opere stradali da LISTINO ANAS NC-MS 2021 – Rev.0	€ 2.413.125,00
<b>- Totale esecuzione lavori</b>	<b>€ 19.500.000,00</b>
- Costi per la sicurezza aggiuntivi/Interf.	€ 300.000,00
<b>- Totale lavori + costi sicurezza</b>	<b>€ 19.800.000,00</b>
<b>- Progettazione</b>	<b>€ 200.000,00</b>
<b>Totale complessivo dell'Accordo Quadro</b>	<b>€ 20.000.000,00</b>

Relativamente al periodo emergenziale dovuto a “COVID-19”, i “protocolli condivisi” per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, pongono in capo ai Datori di Lavoro l’attuazione di una serie di misure precauzionali per la tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori.

Tali adempimenti costituiscono oneri della sicurezza aziendali e rientrano nelle spese generali dell’Appaltatore ed eventuali suoi Subappaltatori.

L’Appaltatore nel formulare l’offerta, ha tenuto conto di tali oneri, nonché del conseguente incremento delle proprie spese generali; nulla sarà dovuto dalla Committente in merito ai suddetti maggiori oneri.

Gli effettivi costi per la sicurezza aggiuntivi/interferenziali riconosciuti e corrisposti, saranno quelli computati nei PSC Specifici redatti per ogni singolo Affidamento e approvati dall’ente tecnico SEA.

La valutazione e misurazione dei lavori avverrà secondo quanto indicato dal Capitolato Speciale d’Appalto parte 1°, sezione seconda (descrizione delle lavorazioni) e parte 2° (prescrizioni tecniche), mentre per la progettazione si rinvia al successivo Art. 7 del presente Accordo.

Si precisa che, trattandosi di Accordo Quadro, il ribasso offerto dall’Appaltatore in fase di offerta sulla Lista delle Categorie delle Lavorazioni non incide sull’importo dell’Accordo Quadro di Euro 20.000.000,00 oltre IVA, che rappresenta l’importo massimo spendibile nel periodo di durata dell’Accordo Quadro da parte della Committente, attraverso i singoli Affidamenti di lavori.

I corrispettivi dei singoli Contratti Applicativi saranno determinati applicando i prezzi singolarmente quotati dall’Appaltatore nella Lista delle Categorie ovvero lo sconto percentuale unico offerto nel caso di voci tratte dal LISTINO ANAS NC-MS 2021 – Rev.0, ad eccezione dei capitoli elencati nel documento MI21013-ESE-DTG02-R0-Relazione tecnica.

La Committente non assume alcun impegno, e l’Appaltatore non vanta alcun diritto, in ordine al raggiungimento:

- dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro; l’Appaltatore non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei Contratti Applicativi regolarmente eseguiti) nel caso in cui non venisse esaurito l’importo totale previsto dell’Accordo Quadro;
- dell’importo delle singole categorie di lavoro, restando inteso che la Committente si riserva di apportare variazioni in più o in meno agli importi ivi indicati, stante l’imprevedibilità dei lavori stessi, nel rispetto dei requisiti di qualificazione richiesti all’aggiudicatario, senza che questi possa vantare diritti e compensi connessi e/o dipendenti dalle eventuali variazioni che dovessero essere apportate, o rifiutare lavori eventualmente non previsti nelle specifiche categorie, purché qualificata ad eseguirli.

L’Appaltatore è vincolato all’esecuzione dei lavori che, in base al presente Accordo Quadro, saranno richiesti e ordinati mediante emissione dei



Contratti Applicativi, qualunque risulti essere l'importo di ciascuno di essi e/o complessivo finale, nei limiti percentuali definiti al presente articolo.

**ARTICOLO 5 – FORMA DELL'APPALTO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI**

I lavori oggetto del presente Accordo, indicati compiutamente in ciascun Contratto Applicativo, si intendono appaltati "a misura" e saranno pertanto contabilizzati in base alle quantità reali ed alle voci di prezzi attinti dal Listino SEA scontate del ribasso offerto in sede di gara ovvero in base alle quantità reali ed alle voci di prezzo attinte dal LISTINO ANAS NC-MS 2021-Rev. 0 (ad esclusione dei capitoli elencati all'interno del documento MI21013-ESE-DTG02-R0-Relazione generale), scontate del ribasso offerto in sede di gara.

I costi per la sicurezza aggiuntivi/interferenziali verranno liquidati in base a quanto effettivamente realizzato nello specifico Contratto Applicativo affidato, utilizzando i prezzi indicati nel Listino Costi della Sicurezza della Committente, facente parte dei documenti di progetto.

L'Appaltatore riconosce che nel formulare la propria offerta ha tenuto conto di tutti gli elementi atti alla valutazione di costi, spese ed oneri inerenti alla realizzazione degli interventi a perfetta regola d'arte, al funzionamento del cantiere, alla perfetta esecuzione dei lavori, alla gestione ed al mantenimento dei livelli di safety, alla possibilità di provvedere nei termini contrattuali e a tutto quanto necessario per la realizzazione dello specifico Appalto affidato tramite Contratto Applicativo.

L'Appaltatore non potrà, pertanto, pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell'Appalto previste dal presente Accordo Quadro, dallo specifico Contratto Applicativo affidato e dalla documentazione facente parte integrante dei medesimi, né aver diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi altro motivo inerente alle aree di cantiere, né rimborso spese dovuto per eventuali spostamenti, compreso il "commuting" (spostamento casa/lavoro) ecc., necessari durante l'esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita dei lavori stessi o per esigenze aeroportuali.

Nei prezzi contrattuali si intendono inoltre compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati negli atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole lavorazioni e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte secondo le migliori regole dell'arte da seguire per la loro realizzazione, nei tempi assegnati.

In particolare, nei prezzi contrattuali, si intendono sempre compresi e compensati ogni spesa principale ed accessoria, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore nonché ogni compenso per gli oneri di cui all'Art.

26 del presente Accordo Quadro, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera manodopera specializzata, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e in discesa; prestazioni di ponteggi e sostegni di servizio, opere provvisorie; baracche ad uso uffici e servizi ed attrezzature di cantiere; stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, messa in esercizio, assistenze murarie di ogni tipo e natura; direzione tecnica e tracciamenti; ogni lavorazione e prestazione necessarie per realizzare i lavori appaltati a perfetta regola d'arte e secondo le norme di leggi e regolamenti in vigore e per dare l'opera perfettamente finita e funzionante, così come previsto nei documenti contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall'esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori o in zone limitrofe, di opere non incluse negli interventi affidati, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore anche se non esplicitamente richiamati.

I noleggi previsti nell'ambito delle attrezzature e apprestamenti di cantiere, comprendono opere e installazioni provvisorie che verranno compensate per l'effettiva durata del loro servizio, valutata come indicato in ogni specifica voce. Tali voci sono da intendersi comprensive delle quote per spese generali ed utile, nonché le spese di carico e scarico, il normale sfrido e usura d'impiego e l'eventuale limitato utilizzo, l'onere per il trasferimento fino all'arrivo in cantiere, montaggio, smontaggio a fine servizio e manutenzione durante il periodo di utilizzo ed il ritorno al deposito delle attrezzature nolggiate. I macchinari a noleggio si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza e manutenzione come da disposizioni aeroportuali, compresi di combustibili, lubrificante, ecc. e con l'operatore addetto al funzionamento.

L'Affidamento dei singoli interventi manutentivi avverrà mediante comunicazione scritta con la quale la Committente disporrà che l'Appaltatore proceda alla realizzazione delle opere ovvero alla redazione del "Progetto Esecutivo" ed alla successiva realizzazione delle opere. In quest'ultimo caso la realizzazione sarà subordinata alla validazione del progetto da parte della Committente e, se del caso, ad approvazione/autorizzazione degli Enti competenti (E.N.A.C., A.T.S., ecc.).

La suddetta comunicazione conterrà una sintetica descrizione delle opere, l'eventuale data per la consegna del progetto esecutivo, l'elenco degli elaborati progettuali forniti dalla Committente, i nominativi del Responsabile del Procedimento, del Direttore Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase d'Esecuzione, i tempi di realizzazione e gli importi totali desunti rispettivamente dal cronoprogramma e dal computo metrico estimativo del progetto definitivo/esecutivo elaborato a cura della Committente e/o dall'Appaltatore ed allegato alla lettera di Affidamento di ogni singolo intervento.

Gli Affidamenti dei vari interventi potranno avere, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti caratteristiche:

- essere privi di limitazione minima di importo;

- non avere alcuna limitazione né nel numero massimo né nella loro contemporaneità;
- prevedere la presenza contemporanea delle diverse opere di cui alle categorie indicate nel bando di gara;
- essere effettuati contemporaneamente in entrambi gli aeroporti ovvero in uno solo;
- essere eseguiti, senza alcuna limitazione in orario diurno, notturno o festivo anche con più turni giornali e/o con modalità frammentata;
- la progettazione esecutiva potrà essere richiesta per più progetti in contemporanea;
- l'eventuale progettazione esecutiva dovrà prevedere la presenza del/i progettista/i in cantiere, finalizzata ad effettuare i necessari sopralluoghi e adattamenti progettuali in sito, nonché a discutere delle scelte progettuali, preliminarmente ed in corso d'opera con la Direzione "Infrastructures Design" della Committente.

Per ciascun Contratto Applicativo/Affidamento l'Appaltatore è contrattualmente tenuto a eseguire le seguenti attività (che pertanto si intendono comprese e compensate nell'importo contrattuale):

- a) eventuale progettazione costruttiva necessaria alla realizzazione in campo dell'opera, per lo sviluppo degli aspetti progettuali costruttivi di dettaglio;
- b) coordinamento tecnico-operativo delle opere previste per ciascun Affidamento, a livello di programmazione e organizzazione dei lavori;
- c) coordinamento tecnico delle opere previste a progetto per ciascun Affidamento con i lavori eseguiti contemporaneamente da altre imprese nelle stesse aree, per quanto riguarda gli aspetti progettuali di dettaglio, costruttivi e installativi, comprendendo le varie interfacce fisiche, meccaniche ed elettriche, nonché per tutto quanto riguarda il buon funzionamento complessivo dell'intervento e il risultato estetico;
- d) coordinamento operativo, a livello di programmazione e organizzazione dei lavori di ciascun Affidamento, per quanto riguarda gli aspetti di cui al precedente punto b);
- e) espletamento di tutte le attività previste dalla legge per quanto riguarda la sicurezza del cantiere e, in particolare: coordinamento operativo tra le lavorazioni di propria competenza e tra queste ultime e le attività svolte da altre imprese (vedasi il precedente punto c); gestione del portale "sicurezza cantieri"; partecipazione di propri rappresentanti e di rappresentanti dei Subappaltatori alle riunioni di cantiere in materia di sicurezza; messa in atto dei provvedimenti tecnici, organizzativi e operativi, ai fini della sicurezza di cantiere, decisi nelle suddette riunioni; predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza (POS); il tutto conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza, al "Piano di Sicurezza e Coordinamento" e relativi allegati grafici, al proprio POS e

- alle indicazioni fornite dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- f) effettuazione delle eventuali pratiche di legge necessarie per la realizzazione e la messa in servizio delle varie opere;
  - g) produzione della documentazione necessaria per l'approvazione materiali e per lo sviluppo degli aspetti progettuali costruttivi di dettaglio;
  - h) aggiornamento continuo, per tutta la durata di contratto, della documentazione di cui al precedente punto g);
  - i) collaudi in fabbrica (sia di tipo, sui prototipi, sia di accettazione, sulla totalità dei materiali);
  - j) campionature in cantiere, per tutti i materiali di installazione per i quali la Direzione Lavori non ritenga necessario il collaudo in fabbrica;
  - k) approvvigionamento materiali e loro fornitura a piè d'opera;
  - l) fornitura dei materiali di scorta, ove previsti e indicati nel Capitolato;
  - m) installazione, montaggio, attivazione e messa a punto degli impianti;
  - n) precollaudi finali interni dell'Appaltatore (preliminari al collaudo di SEA/ENAC), con produzione dei relativi certificati di prova;
  - o) collaudi tecnici e funzionali con SEA/ENAC;
  - p) attività di collaudo e di attivazione degli impianti necessarie alla messa in servizio effettiva degli stessi;
  - q) produzione della documentazione finale ("as-built") ed aggiornamento e completamento, ove necessario, del piano di manutenzione ;
  - r) corsi di istruzione e documentazione tecnica per gli operatori di esercizio e di manutenzione;
  - r) assistenza in garanzia.

Trattandosi per lo più di attività che possono pregiudicare l'operatività Aeroportuale, la Committente potrà, già in sede di affidamento, imporre l'ultimazione della realizzazione delle opere entro una data precisa, a prescindere dal progetto esecutivo.

Entro 30 giorni dal termine dei lavori, l'Appaltatore fornirà la documentazione as-built delle opere.

L'Appaltatore riconosce ed accetta, fin d'ora, che parte rilevante dei lavori sarà eseguita durante giorni naturali consecutivi di lavoro e ricorrendo spesso ad interventi notturni al fine di diminuire l'impatto con l'operatività aeroportuale. L'impatto delle lavorazioni notturne è stimato essere almeno il 50% delle lavorazioni previste totali. L'Appaltatore riconosce ed accetta la necessità di notevoli costrizioni in termini di finestre temporali utili per le lavorazioni, talvolta ridotte a 5/6 ore per giorno. Indicativamente, i NOTAMS di chiusura (avvisi emessi da ENAV per chiusura di infrastrutture di volo) vanno dalle ore 23:30 alle ore 5:45 del giorno successivo a Linate e dalle ore 23:30 alle ore 6:00 del giorno successivo a Malpensa.

Resta inteso, pertanto, che i prezzi delle singole lavorazioni non subiranno alcuna maggiorazione unitaria e percentuale per interventi fuori dagli orari normali di lavoro (straordinario, notturno o festivo), o per eventuali riduzioni

della produttività massima giornaliera delle attrezzature e squadre causati da situazioni operative o di bassa visibilità. Non verranno inoltre riconosciuti come ore lavorative i tempi necessari al trasferimento delle maestranze sui luoghi di lavoro.

Ove l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il loro compimento nel termine prefissato, per cause non ascrivibili all'Appaltatore, oppure per esigenze legate all'operatività dello Scalo, la Committente potrà disporre che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta.

Con lo scopo di riconoscere all'Appaltatore adeguato compenso anche in caso di interventi di limitata entità, per le lavorazioni di cancellatura di segnaletica stradale/aeroportuale (<100 mq), per gli interventi di tracciamento di nuova segnaletica (<100 mq) e per interventi di riasfaltatura di piccole superfici (< 250 mq), sono stati previsti tre diritti di uscita, con lo scopo di coprire i costi fissi legati al trasporto e movimentazione della squadra e dei mezzi d'opera, comunque messi a disposizione per i lavori, indipendentemente dalla quantità eseguita. Con riferimento a tali voci, saranno poi da riconoscere l'effettiva quantità di lavorazione, cancellatura, nuovo tracciamento o stesa e fresatura di asfalti, effettivamente realizzata, con apposita voce quantificata a misura. L'utilizzo delle voci di cancellatura e corrispondente diritto di uscita è riservata al solo utilizzo di macchinario apposito ad alta efficienza per l'esecuzione di pallinature o idrocancellazioni. La cancellatura eseguita con pittura o altro materiale di colore nero, qualora temporanea per singola fase di cantiere e comunque prevista dal progetto o autorizzata dalla Direzione Lavori, sarà compensata come intervento di tracciamento di nuova segnaletica.

L'Appaltatore accetta di operare secondo quanto disposto nel presente articolo senza alcuna riserva, anche di carattere economico, per eventuali aggravii da ciò derivanti.

#### **ARTICOLO 6 – PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

1. I Progetti Esecutivi, che dovranno essere consegnati entro il termine indicato dalla Committente, dovranno comprendere tutti gli elaborati tecnici grafici e descrittivi di cui alle prescrizioni dell'art. 23, c. 8, del D.Lgs. 50/16 e dell'art. 33 del D.P.R. 207/10. Per il dettaglio degli elaborati progettuali da consegnare alla Committente, si rimanda al successivo Art. 26.23.1.

La Committente provvederà alla stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento Specifico (di seguito, per brevità, P.S.C. Specifico) e del Fascicolo dell'Opera, per ogni singolo intervento, in conformità al Titolo IV e all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e del P.S.C. Generale di riferimento, allegato all'Accordo Quadro.

2. Completata la progettazione, nei tempi indicati dalla Committente, il progetto esecutivo verrà sottoposto alla Committente per la validazione

ed approvazione, che avverrà di regola entro 30 gg. dalla data di ricevimento del progetto; se del caso, l'approvazione potrà essere disposta con prescrizioni.

3. Fermo restando quanto stabilito ai punti precedenti, l'Appaltatore è tenuto ad introdurre nel progetto esecutivo, tutte le modifiche richieste per iscritto dalla Committente che siano giustificate da oggettive e riconoscibili esigenze tecniche o normative, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. Nessuna modifica funzionale al progetto definitivo potrà essere apportata senza previ accordi con la Committente.
4. Sono parimenti compresi nel corrispettivo contrattuale eventuali integrazioni o chiarimenti agli elaborati redatti dall'Appaltatore e richiesti dai vari enti preposti al controllo per l'emissione delle determinazioni di competenza.
5. Le varianti che dovessero rendersi necessarie a seguito di eventuali errori od omissioni del progetto esecutivo dell'opera saranno richieste dalla Committente, addebitandone i costi all'Appaltatore e potranno comportare la risoluzione del presente Accordo Quadro o dei Contratti Applicativi da esso derivanti, salvo il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.
6. Fermo il valore di cui alla lettera C. dell'articolo 4 del presente Accordo Quadro, variazioni anche in misura superiore al quinto della quantità originaria dei vari gruppi omogenei di classi e categorie di lavoro oggetto di progettazione esecutiva da parte dell'Appaltatore, così come figuranti nella Lista delle Categorie e Forniture, non comporteranno alcun compenso aggiuntivo a favore dell'Appaltatore; quest'ultimo non potrà pertanto avanzare alcuna ulteriore pretesa economica rispetto al compenso per la progettazione esecutiva.
7. Il/i professionista/i personalmente responsabile/i del progetto, dovrà/dovranno dotarsi di firma digitale rilasciata dall'Ordine professionale di appartenenza per la sottoscrizione dei documenti progettuali. Si richiama il vincolo posto in ordine al formato ammesso (.pdf e non .p7m). Per un maggior dettaglio si rinvia al documento "Procedura firma digitale esterni" facente parte dei documenti contrattuali.
8. Il/i progettista/i dell'Appaltatore dovrà/anno uniformarsi ai sistemi in uso presso la Committente per l'identificazione e la numerazione dei documenti di progetto, per il formato degli elaborati progettuali e dei relativi cartigli, nonché per i nomi dei file. Per un maggior dettaglio si rinvia al documento "Manuale gestione progetti" facente parte dei documenti contrattuali.
9. Si precisa che, in caso di progetti di rilevante importanza, il/i progettista/i dell'Appaltatore dovranno garantire la presenza continuativa per il periodo necessario alla redazione del singolo progetto presso gli uffici della Committente;

Si applicano, in ogni caso, le vigenti disposizioni normative in materia di attività di progettazione.

#### **ARTICOLO 7 – PENALI PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

La Committente, previa verifica in contraddittorio e relativa contestazione scritta, si riserva di applicare le seguenti penali.

##### **7.1 PENALI PER RITARDI PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

In caso di ritardo nella consegna degli elaborati di progetto per cause imputabili all'Appaltatore, una penale pari all'uno per mille dell'importo per la progettazione esecutiva per ogni giorno solare di ritardo, da trattarsi direttamente dall'importo spettante, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'ammontare delle penali di cui sopra non potrà superare il 10% dell'importo relativo alla progettazione del singolo Contratto Applicativo.

#### **ARTICOLO 8 – MODALITA' DI PAGAMENTO DELLA PROGETTAZIONE**

1. Fermo il corrispettivo complessivo per l'attività di progettazione di cui al precedente Art. 4, il compenso per ogni singolo progetto esecutivo elaborato sarà di volta in volta calcolato sulla base del computo metrico redatto e in funzione dell'incarico che verrà commissionato all'Appaltatore, in conformità al DM del 17.06.16.

In via esemplificativa e non esaustiva:

Categoria d'opera	Codice Id. opere	Prestazioni Tavola Z-2 di cui al DM del 17.06.1 Progettazione esecutiva
Impianti	IA.04	QbIII.01; QbIII.02; QbIII.03; QbIII.04; QbIII.05; QbIII.06
Viabilità	V.03	

All'onorario così calcolato, verrà applicato lo sconto offerto in gara dall'Appaltatore sull'importo di progettazione.

L'importo dei lavori utilizzato per il calcolo dei corrispettivi sarà l'importo risultante dal computo metrico estimativo del progetto esecutivo, al lordo dei ribassi offerti in gara.

Sull'importo delle prestazioni di progettazione la Committente opererà una ritenuta dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 30 c.5 del D.Lgs. 50/16.

Nessun interesse verrà corrisposto per le somme trattenute a garanzia.

Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale del relativo lavoro, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio e previo regolare adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi

contributivi ed assicurativi, attestato mediante DURC, salvo l'esperimento di ogni altra azione in caso di insufficienza della predetta somma.

Tale corrispettivo è comprensivo di tutte le attività necessarie alla progettazione e alla redazione della documentazione elencata al successivo Art. 26.23.1.

2. Qualsiasi supporto attivato dall'Appaltatore al fine della realizzazione della progettazione è da intendersi compreso e compensato nel corrispettivo per la progettazione di cui al precedente Art. 4.
3. L'importo relativo ai costi di progettazione, indicato come stima nella lettera di Affidamento, successivamente aggiornato a seguito della consegna e dell'approvazione del progetto esecutivo, verrà da ultimo definito solo a lavori ultimati ed a seguito della reale consuntivazione degli stessi.

A seguito di presentazione di specifica fattura, il compenso per ciascuna attività di progettazione sarà corrisposto a 60 gg. fine mese data fattura nelle percentuali di seguito indicate:

- 90% dell'importo all'approvazione del progetto esecutivo;
- 10% dell'importo all'emissione del S.A.L. finale.

La fattura dovrà riportare in prima pagina il numero dell'Ordine di Acquisto e dell'Eseguito Lavori comunicato dalla Committente.

Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. - Aeroporto Milano Linate - 20054 SEGRATE (MI) - Codice fiscale/partita IVA 00826040156. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico XML e trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (Sdi) gestito dall'Agenzia delle Entrate. Si informa che SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. ha registrato nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo telematico dove ricevere le fatture elettroniche. Pertanto, non è necessario comunicare il nostro Codice Destinatario e/o PEC.

Le fatture dovranno riportare il numero dell'Ordine di Acquisto e dell'Entrata Merci/Modulo acquisizione prestazione, nonché del Codice Identificativo Gara e del Codice Unico Progetto (*ove previsto*), secondo le specifiche indicate nell'allegato.

Per gli operatori non residenti o stabiliti in Italia e per gli operatori residenti esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica rimarrà attivo per l'invio delle fatture in pdf l'indirizzo mail "Fornitori.Fatturepassive@seamilano.eu".

#### **ARTICOLO 9 – RESPONSABILITÀ IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

Fermo restando quanto stabilito al precedente Art. 6, si intendono recepite dal presente Accordo Quadro ed assunte come obblighi dall'Appaltatore, le disposizioni normative di cui al D.Lgs. 50/16 e al D.P.R. 207/10 in materia di attività di progettazione e di redazione di progetti, di responsabilità del progettista in caso di errori o di omissioni del progetto esecutivo che



pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera, ovvero la sua utilizzazione, nonché di limitazioni alle varianti in corso d'opera.

**ARTICOLO 10 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO –  
PROGRAMMAZIONE INTERVENTI MANUTENTIVI –  
RICONSEGNA AREE**

L'Accordo Quadro avrà una durata pari a quattro anni; la data di attivazione decorrerà dal trentunesimo giorno successivo alla stipula del presente Accordo Quadro o, se precedente, dalla data del primo affidamento.

Qualora alla scadenza contrattuale l'importo dell'Accordo Quadro non fosse stato esaurito, la Committente si riserva la facoltà di estendere il periodo di validità dello stesso alle medesime condizioni fino ad esaurimento dell'importo triennale e comunque non oltre un anno dalla scadenza stessa, previo avviso da comunicarsi all'Appaltatore almeno trenta giorni prima del termine di validità.

L'Appaltatore si impegna al rispetto degli adempimenti contrattualmente assunti con il presente Accordo Quadro per tutta la durata dei singoli Contratti Applicativi, che verranno affidati prima della scadenza dell'Accordo, anche qualora i termini di esecuzione delle prestazioni, in essi stabiliti, dovessero scadere oltre il compimento del periodo di vigenza dell'Accordo stesso.

Gli atti aggiuntivi relativi a variante di un Contratto Applicativo potranno anch'essi essere emessi successivamente al termine dell'Accordo Quadro.

La Committente renderà noto all'Appaltatore con periodicità trimestrale il programma di massima degli interventi manutentivi che dovranno essere effettuati nel periodo di riferimento.

La Committente ha facoltà di convocare, con cadenza trimestrale, una riunione di controllo nella quale verrà verificato e verbalizzato lo stato di avanzamento e le problematiche dell'attività progettuale e realizzativa delle opere.

Entro i 30 giorni successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà riconsegnare alla Committente, in perfetto stato di manutenzione e pulizia, tutti gli spazi a qualsiasi titolo occupati in esecuzione dello stesso, salva l'ipotesi di lavori commissionati e destinati a protrarsi oltre la data di scadenza contrattuale. In tal caso, l'Appaltatore potrà occupare la sola area necessaria al mantenimento del cantiere di lavoro.

**ARTICOLO 11 - ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI  
MANUTENTIVI (APPLICABILE AI SINGOLI CONTRATTI  
APPLICATIVI)**

Approvato il progetto esecutivo, l'esecuzione dei singoli interventi manutentivi verrà attivata mediante apposito Contratto Applicativo nelle forme di "Lettera di Affidamento"; nei casi di urgenza l'attivazione avverrà mediante comunicazione via mail/pec e in tal caso l'Appaltatore garantisce la tempestività d'intervento, da attivarsi entro 8 ore (*ovvero, qualora la tempistica si stia oggetto di miglioria in sede di Offerta Tecnica, entro*

....ore) dalla richiesta pervenuta; la Committente e l'Appaltatore redigeranno, il giorno indicato sulla sopracitata comunicazione, il Verbale di Consegna delle aree.

Sulla base del tempo utile per l'ultimazione di ogni intervento, l'Ufficio di Direzione Lavori, in accordo con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (di seguito, per brevità, C.S.E.), ove previsto, concorderà con l'Appaltatore un cronoprogramma lavori a cui l'Appaltatore dovrà attenersi, non potendo procedere con criteri diversi senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio di Direzione Lavori stesso.

L'Appaltatore riconosce ed accetta sin d'ora che:

- alla data concordata, la Direzione Lavori redigerà un verbale di presa d'atto delle tempistiche rispettate;
- il rispetto delle sequenze operative non deve intendersi come accettazione dei lavori, la quale avviene nei termini stabiliti dal Contratto Applicativo e sempre fatti salvi ed impregiudicati i diritti, le pattuizioni, le obbligazioni, i doveri e le garanzie di cui al presente Accordo.
- sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri conseguenti a recinzioni, protezioni, cesate, percorsi di sicurezza in genere necessari a delimitare le aree delle differenti fasi operative, nonché la realizzazione di collegamenti ed allacciamenti impiantistici provvisori necessari per il corretto utilizzo in sicurezza delle aree oggetto delle sequenze;
- sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di gestione di cantiere parzializzato in presenza di Appaltatori terzi, con i quali dovrà coordinarsi per il corretto andamento dei lavori, ovvero ogni opera necessaria perché la parte rimanente di cantiere possa operare in piena sicurezza.

L'Appaltatore prende atto della necessità di procedere all'esecuzione di tutte le opere previste anche con contemporaneità di talune lavorazioni, allo svolgimento sequenziale di altre, ovvero di operare su fronti di lavoro contrapposti e contemporanei, al fine di garantire la tempistica e le modalità operative descritte nei documenti progettuali, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna richiesta di ulteriori compensi connessi alla realizzazione con tali modalità.

Almeno 15 giorni precedenti l'avvio dei lavori di ciascun Affidamento l'Appaltatore dovrà sviluppare e presentare per approvazione alla D.L., un cronoprogramma di dettaglio, con evidenziati i legami e le interferenze relativi alle varie fasi e sequenze delle attività (approvvigionamento, esecuzione e/o montaggio) e, per ogni singolo intervento, l'inizio, i float temporali, l'avanzamento dei lavori con l'ammontare presunto, parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, unitamente alla programmazione della forza lavoro e della disponibilità di materiali, attrezzature e macchinari.

Dopo l'approvazione del programma lavori da parte della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà attenervisi, non potendo procedere con criteri diversi senza la preventiva autorizzazione della Direzione Lavori stessa.

Tuttavia l'Appaltatore riconosce ed accetta che, alla luce delle difficoltà esecutive che potranno presentarsi a causa delle interferenze esistenti fra l'opera di cui allo specifico Appalto, le opere di eventuale esecuzione da parte di terzi e la necessità di garantire l'operatività dell'aeroporto, l'Ufficio di Direzione Lavori, sulla base dell'esistenza di specifici presupposti tecnici ed oggettivi, potrà richiedere di variare l'ordine dei lavori, senza che per ciò l'Appaltatore possa ritenere lesa la propria autonomia o attenuate le responsabilità connesse all'esecuzione dell'opera, muovere eccezioni al riguardo e pretendere maggiori compensi o indennizzi di sorta.

L'Ufficio di Direzione Lavori avrà pertanto la facoltà di impartire disposizioni diverse da quanto indicato nel programma dei lavori.

Tutte le modifiche apportate alla struttura del programma (aggiunta, cancellazione di attività, variazioni alla logica) devono essere concordate ed approvate formalmente dalla Direzione Lavori.

Qualsiasi revisione al programma dei lavori dovrà essere elaborata dall'Appaltatore e comunicata all'Ufficio di Direzione Lavori cui verrà sottoposto un cronoprogramma aggiornato su supporto digitale.

Nel programma aggiornato dovranno essere riportati sia i dati programmati sia i dati relativi all'avanzamento reale delle opere, in modo da consentire la valutazione dell'effettivo andamento dei lavori.

L'Appaltatore non avrà comunque diritto alla rifusione di maggiori oneri, riconoscendo la natura di impedimento obiettivo alle circostanze che hanno imposto la variazione dell'ordine dei lavori allorché le stesse siano da ricondursi alle difficoltà esecutive che potranno presentarsi a causa delle interferenze con le opere in eventuale contestuale esecuzione da parte di terzi o derivanti da esigenze dettate dalla gestione del traffico aeroportuale.

I provvedimenti dell'Ufficio di Direzione Lavori saranno, comunque, finalizzati alla buona e puntuale esecuzione dell'opera e ad una consapevole collaborazione tra Committente ed Appaltatore per il raggiungimento di detto fine.

Poiché la redazione del cronoprogramma di dettaglio è parte integrante degli obblighi contrattuali, in caso di mancata consegna del suddetto cronoprogramma o dei suoi aggiornamenti, l'Ufficio di Direzione Lavori potrà assumere tutti i provvedimenti necessari, compresa la non emissione dei relativi certificati di pagamento.

L'accettazione del cronoprogramma o dei suoi aggiornamenti da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori non esclude né diminuisce le responsabilità dell'Appaltatore che resta comunque responsabile della regolare e tempestiva esecuzione delle opere e non implica limitazioni delle facoltà che la Committente si è riservata negli ulteriori articoli del presente atto.

In particolare, l'Appaltatore, qualora in ritardo rispetto ad una o più delle singole attività riportare nel cronoprogramma esecutivo, si impegna ad integrare, senza alcun onere aggiuntivo, le forze lavorative così da accelerare il ritmo di esecuzione dei lavori e rispettare la data di ultimazione di ogni singola attività.

Qualunque ritardo per fatto dell'Appaltatore dell'inizio dei lavori non potrà influire sul termine di ultimazione.

L'Appaltatore svilupperà i lavori in modo da garantirne l'ultimazione nel termine previsto per ciascuna fase.

Nel computo del tempo utile contrattuale indicato in ciascun Cronoprogramma la Committente terrà in debita considerazione i giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura delle normali previsioni, per i quali non si concederanno, pertanto, proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste dei lavori, nonché delle attività interferenti esterne al presente Appalto. La Committente non computerà eventuali soste per ferie o festività e periodi di tempo connessi a eventuali sospensioni dei lavori per condizioni climatiche che impediscano di procedere nei lavori utilmente a regola d'arte ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16.

Termine delle installazioni.

Per "termine delle installazioni" si intende, ai fini contrattuali e degli eventuali effetti sui pagamenti, il completamento di tutte le attività, a carico dell'Appaltatore, di:

- fornitura dei materiali
- installazione in opera dei materiali;
- fornitura ed installazione in campo di tutte le componenti software;
- accensione, prove, precollaudo e messa a punto degli impianti;
- consegna ufficiale, nel pieno rispetto delle modalità prescritte, delle documentazioni aggiornate d'impianto (documentazioni ai fini dei collaudi).

La verifica dell'effettivo rispetto delle suddette condizioni sarà effettuata dalla Direzione Lavori, tramite apposito sopralluogo.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall'Appaltatore all'Ufficio di Direzione Lavori esclusivamente mediante PEC.

L'Appaltatore accetta di operare secondo quanto disposto nel presente articolo senza alcuna riserva, anche di carattere economico, per eventuali aggravii da ciò derivanti.

#### **ARTICOLO 12 - CONTABILITA' DEI LAVORI (APPLICABILE AI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI)**

Per quanto riguarda le norme di misurazione delle opere si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto parte 1° sezione seconda (descrizione delle lavorazioni) e parte 2° (prescrizioni tecniche) o, in mancanza di queste, si applicheranno le norme e/o consuetudini vigenti per la contabilizzazione di tutte le quantità di lavoro che risulteranno eseguite.

Per i metodi di misurazione e le norme riguardanti la redazione delle contabilità si fa riferimento alla disciplina contenuta nel D.M. 49/2018.

Il rilevamento dei lavori eseguiti e/o delle prestazioni fornite verrà effettuato all'Ufficio di Direzione Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore.

Quest'ultimo è tenuto a presenziare, a richiesta dell'Ufficio di Direzione Lavori, a tutte le misure e/o constatazioni, nonché alle verifiche che, in seguito, l'Ufficio di Direzione Lavori ritenesse opportune; è inoltre obbligato ad assumere tempestivamente l'iniziativa per le necessarie verifiche, specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate.

Qualora, per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, alcune quantità non fossero rilevabili, l'Appaltatore dovrà accettare la valutazione che ne verrà fatta dall'Ufficio di Direzione Lavori in base ai grafici.

L'Ufficio di Direzione Lavori avrà, in ogni caso, il diritto di fare eseguire scandagli per accertamenti e tutte le spese occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore.

Quest'ultimo dovrà redigere, a propria cura e spese, i disegni di contabilità sui quali saranno riportati, secondo le indicazioni dell'Ufficio di Direzione Lavori e del C.S.E., i rilievi effettuati. L'elaborazione dei disegni di contabilità è pregiudiziale alla trascrizione in forma definitiva sul libretto delle misure e nel registro di contabilità delle opere eseguite.

In difetto di ciò non si procederà alla contabilizzazione di dette opere nella stesura degli stati di avanzamento lavori.

## **ART. 13 – SOSTENIBILITA' E GREEN PROCUREMENT**

### **13.1 LA STRATEGIA DI SEA**

Nell'ambito della propria politica di Green Procurement, la Committente si è posta l'obiettivo di contribuire alla riduzione dell'impatto ambientale derivante dalle proprie attività di procurement, anche tramite l'efficace attuazione ed il mantenimento di sistemi di gestione ambientale certificati per tutte le sue attività.

Nell'ambito della propria politica integrata su ambiente, salute e sicurezza, la Committente si impegna a:

- gestire e mitigare gli impatti ambientali, contribuire alla riduzione degli effetti sul clima, creare una cultura finalizzata all'uso razionale dell'energia e di servizi efficienti per i clienti, sviluppare un modello energetico in sintonia con le esigenze ambientali;
- eliminare o ridurre ogni rischio correlato ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, la Committente persegue il miglioramento continuo promuovendo l'applicazione di Sistemi di Gestione Ambientale in linea con lo standard internazionale di riferimento ISO 14001 in tutti i suoi siti operativi.

In tale ambito, uno dei principi della politica ambientale e della sicurezza della Committente è il coinvolgimento dell'Appaltatore per individuare

e gestire correttamente gli impatti ambientali della propria attività, in particolare per quanto riguarda aspetti sensibili dal punto di vista della salvaguardia ambientale e dell'efficienza quali la gestione dei rifiuti e l'uso di prodotti chimici.

### 13.2 CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'applicazione sistematica ed omogenea di criteri ambientali consente di diffondere le tecnologie ambientali ed i prodotti ambientalmente preferibili, e produce un effetto leva sul mercato, inducendo gli operatori economici meno virtuosi ad adeguarsi alle nuove richieste della pubblica amministrazione.

Per quanto sopra, i singoli progetti esecutivi elaborati dalla Committente ovvero dall'Appaltatore terranno conto di quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM), in particolare *per relationem*, di quelli relativi all'ambito dell'edilizia e descritti nel documento "*Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici*" approvato con D.M. 11 ottobre 2017.

L'approccio tenuto quindi dalla Committente sarà quello di attingere ai CAM relativi all'ambito dell'edilizia per quelle tematiche trasversali tra l'ambito edilizio e quello infrastrutturale integrandoli con prescrizioni che rispecchino l'approccio CAM specifiche e formulate dalla Committente.

Tali criteri rappresentano i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato. L'Appaltatore si impegna espressamente a rispettare le tematiche di sostenibilità ambientale perseguite nei progetti esecutivi nonché a garantire il mantenimento dei parametri di sostenibilità anche in fase realizzativa tramite il soddisfacimento dei CAM minimi di legge. In presenza di Leggi regionali che prescrivano prestazioni ancor più stringenti di quelle definite dai CAM, tali leggi prevarranno sui corrispondenti criteri definiti nel Decreto Ministeriale.

Nei progetti esecutivi, allo scopo di evidenziare la riduzione dell'impatto ambientale conseguente alle scelte progettuali previste, saranno descritte in dettaglio le caratteristiche dei materiali e le procedure necessarie per ridurre l'impatto ambientale dell'intero processo relativo al singolo affidamento, secondo quanto previsto della metodologia LCA (Life Cycle Assessment).

Il tutto allo scopo di contribuire:

- al risparmio energetico;
- alla riduzione delle emissioni climalteranti;
- al miglioramento del processo di trasformazione di energia primaria in energia utile;

- al miglioramento del processo di utilizzo dell'energia;
- alla riduzione dell'uso delle risorse naturali;
- alla riduzione degli impatti ambientali lungo l'intero ciclo di vita di prodotti e servizi;
- allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

I CAM edilizia includono 2 paragrafi da considerarsi come base per lo sviluppo delle prescrizioni da osservare nell'ambito dell'Accordo Quadro in oggetto:

1. Specifiche tecniche dei componenti edilizi (Cfr. Par. 2.4, DM 11 ottobre 2017), che all'interno del presente dell'Accordo Quadro saranno identificate come "Specifiche tecniche materiali".

2. Specifiche tecniche del cantiere (Cfr. Par. 2.5, DM 11 ottobre 2017). Di seguito, ai paragrafi 13.3 e 13.4, un'analisi dei punti di cui sopra.

La Committente, in relazione alle specificità tecniche di ogni singolo progetto, si riserva la facoltà di progettare le opere inserendo criteri ambientali con livelli superiori alle prescrizioni minime di legge (CAM).

### 13.3 PRESCRIZIONI GENERALI NELLA GESTIONE AMBIENTALE DEL CANTIERE

Di seguito vengono riportate delle indicazioni generali nella gestione ambientale del cantiere relativo a ciascun Contratto Applicativo, che saranno più dettagliatamente declinate nei paragrafi dell'Articolo 26 del presente Accordo nonché all'interno dei singoli progetti esecutivi.

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali e aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, le attività di ciascun cantiere dovranno garantire le seguenti prestazioni:

- per le attività di cantiere e trasporto dei materiali dovranno essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV;
- al fine di ridurre i rischi ambientali, si dovranno individuare le possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti nell'ambiente circostante;
- al fine di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione, queste dovranno essere eseguite in modo da favorire il trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali;
- dovrà essere garantito il rispetto di prescrizioni, regole comportamentali e norme (es. D. Lgs. 152/2006) emanate da Soggetti istituzionali aventi prerogativa e diritto;
- dovrà essere presentata tempestivamente, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, la documentazione prescritta o comunque richiesta dall'Ufficio di Direzione Lavori e/o dalle competenti Autorità;

- si dovrà provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro;
- verrà rispettata la normativa in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono, Regolamento CE n° 1005 del 16.09.2009.

In funzione della tipologia delle attività da svolgere, sarà richiesto all'Appaltatore l'elaborazione di un adeguato piano ambientale nel quale esso evidenzierà le misure che intende mettere in atto per minimizzare gli impatti ambientali.

In particolare:

- le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.) e per realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);
- le misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;
- le misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
- le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere, le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi;
- le misure di sensibilizzazione, formazione ed informazione delle risorse in cantiere sugli aspetti ambientali connessi con le attività loro assegnate, garantendo la presenza in cantiere di personale istruito e adeguatamente formato per fronteggiare e limitare gli impatti sull'ambiente derivanti da eventi accidentali;

*Eventuale, qualora l'Appaltatore li avesse offerti ai punti 8 e 9 della propria Offerta Tecnica facente parte integrante degli allegati contrattuali ("PIANO DI QUALITÀ AMBIENTALE DEL CANTIERE - EMISSIONI CLIMALTERANTI e GESTIONE DELLE ACQUE E ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI DI INQUINANTI"):*

- l'Appaltatore si impegna a rispettare tutti i contenuti del Piano di Qualità Ambientale offerto.



In caso di inottemperanza verranno applicate le penali di cui all'Articolo 15.9.5).

*Eventuale, qualora l'Appaltatore avesse offerto la figura al punto 3 della propria Offerta Tecnica facente parte integrante degli allegati contrattuali ("ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE DEL PERSONALE"):*

- l'Appaltatore si impegna a garantire la presenza in cantiere del professionista responsabile della gestione ambientale del cantiere, indicato in offerta.

In caso di inottemperanza verranno applicate le penali di cui all'Articolo 15.9.1).

Nell'eventualità in cui l'Appaltatore dovesse cagionare situazioni di inquinamento, gli stessi dovranno:

- i. darne tempestiva comunicazione all'Ufficio di Direzione Lavori;
- ii. attuare, a propria cura e spese, tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza, alla bonifica ed al ripristino ambientale dell'area. In particolare, la fase di emergenza dovrà essere gestita dall'Appaltatore in modo da garantire il rispetto delle procedure e dei tempi previsti dalla normativa vigente in materia.

In caso di inosservanza dei sopra citati obblighi, la Committente potrà ordinare l'immediata sospensione delle attività sino all'adeguamento delle misure di salvaguardia senza che ciò possa determinare richieste di compensi per l'interruzione delle prestazioni, per il fermo cantiere, per il mancato utile e per ogni altro onere connesso direttamente o indirettamente, né costituire titolo per eventuali estensioni dei termini contrattuali. Resta ferma la possibilità per la Committente di risolvere l'Accordo Quadro e/o i singoli Contratti Applicativi, salvo il diritto della stessa di proporre le conseguenti azioni di rivalsa e di risarcimento dei danni (anche di immagine).

L'Appaltatore si impegnerà a trasmettere tali impegni ai relativi Subappaltatori, rammentando che l'esecuzione dell'Accordo Quadro deve rigorosamente soddisfare le normative applicabili.

In generale, al fine di consentire alla Committente di mantenere la certificazione UNI EN ISO 14001, è necessario che l'Appaltatore si impegni a comunicare alla Committente ogni informazione utile e rilevante relativa al rispetto della salvaguardia dell'ambiente (impegni esistenti, azioni di miglioramento programmate, misure di riduzione o di prevenzione ottenute, ...) e a qualsiasi altra situazione o evento che possa avere un impatto significativo sulle matrici ambientali.

#### 13.4 SPECIFICHE TECNICHE MATERIALI

Allo scopo di ridurre l'impatto ambientale sulle risorse naturali, di aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto

dalle specifiche norme tecniche di prodotto, è preferibile che, ove il mercato sia in grado di rispondere a tale richiesta, siano utilizzati materiali dotati di certificazione EPD (o similare) che attestino un approccio sostenibile durante tutto il ciclo di vita del prodotto (materie prime utilizzate, fase di produzione, trasporti, messa in opera, vita utile, manutenzione e smaltimento).

Di seguito sono riportate le prescrizioni da rispettare per i materiali da utilizzare durante l'applicazione dell'Accordo Quadro in oggetto:

- Calcestruzzi confezionati in cantiere e prefabbricati

I calcestruzzi usati devono essere prodotti con un contenuto di materiale riciclato (sul secco) di almeno il 5% sul peso del prodotto (inteso come somma delle singole componenti).

- Ghisa, ferro, acciaio

Per gli usi strutturali deve essere utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in base al tipo di processo industriale:

- i. Acciaio da forno elettrico: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 70%;
- ii. Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale riciclato pari al 10%.

Per quanto riguarda la ghisa utilizzata all'interno dei chiusini previsti a capitolato si richiede una percentuale minima di materiale di seconda vita pari al 50%.

- Componenti in materie plastiche

Il contenuto di materia riciclata o recuperata deve essere pari ad almeno il 30% in peso valutato sul totale di tutti i componenti in materia plastica utilizzati.

- Conglomerati bituminosi

La Committente ammette l'utilizzo di materiale fresato con percentuali variabili a seconda dello strato di pavimentazione:

- i. Strato di base: utilizzo massimo del 30% di materiale fresato;
- ii. Strato di binder: utilizzo massimo del 20% di materiale fresato;
- iii. Strato di usura: utilizzo massimo del 10% di materiale fresato (ad eccezione dello strato di usura a tessitura ottimizzata ove non è consentito utilizzo di materiale fresato).

- Strato di fondazione in misto cementato

Laddove tale soluzione sia sostenibile a livello tecnico, economico ed organizzativo si richiede l'utilizzo di impianti di frantumazione, vagliatura e produzione di misto cementato in situ per massimizzare l'utilizzo dei materiali già presenti limitando il consumo di materie aggiuntive e i relativi costi di produzione e trasporto.

Al fine di verificare tali requisiti l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori adeguate certificazioni di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 o una

certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti o una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

*Eventuale, qualora l'Appaltatore lo avesse offerto al punto 10 della propria Offerta Tecnica facente parte integrante degli allegati contrattuali ("PIANO DI APPROVVIGIONAMENTO DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO E CEMENTIZIO"):*

- l'Appaltatore si impegna a rispettare tutti i contenuti del Piano offerto.

In caso di inottemperanza verranno applicate le penali di cui all'Articolo 15.9.5).

### 13.5 CERTIFICAZIONE "MAKE IT SUSTAINABLE"

SEA, da sempre attenta alla tematica della sostenibilità ambientale, ha ottenuto la certificazione Make it sustainable per la gestione e manutenzione delle infrastrutture aeroportuali di Milano Linate e Milano Malpensa.

Make It Sustainable è il marchio che promuove e valorizza la conoscenza, la diffusione e l'applicazione dei principi di sostenibilità favorendo l'innovazione ed il cambiamento.

La certificazione Make it sustainable è sviluppata in accordo con i principi fondamentali dei riferimenti normativi internazionali in materia di sostenibilità:

- ISO 26000;
- ISO 9004;
- ISO 14004;
- ISO 14021;
- ISO 14040 (LCA);
- GRI (Global Reporting Initiative);

In particolare, la valutazione è finalizzata ad appurare se ai processi relativi a uno specifico prodotto, servizio o cantiere, sono applicati i principi e gli ambiti richiamati rispettivamente dalla ISO 26000 e dal GRI (Global Reporting Initiative); a questa analisi contribuiscono anche le metodiche di realizzazione (9004), gli approcci energetici, le asserzioni del produttore (14021), le eventuali valutazioni sul ciclo di vita (14040) e gli aspetti ambientali relativi a tale attività (14004).

Con l'obiettivo di mantenere la certificazione nel tempo, SEA si è posta gli obiettivi di miglioramento che sono riassunti nella seguente tabella:

TARGET	VALORE	OBIETTIVO
CO <sub>2</sub>	100k ton CO <sub>2</sub> e	-20% entro 2026
RIFIUTI	Recupero: 63%	75% entro 2026
ENERGIA	400 GW	Consumo termico -13% entro 2021

Al fine di contribuire al raggiungimento di tali obiettivi, l'Appaltatore dovrà pertanto prevedere le seguenti azioni minime durante la realizzazione delle opere di propria competenza:

- Massimizzare l'utilizzo di mezzi a propulsione elettrica
- Massimizzazione dell'utilizzo prodotti ecolabel
- Massimizzare il riciclo dei materiali
- Minimizzare l'utilizzo di carta
- Minimizzare l'utilizzo di acqua
- Ogni altra azione possibile per ridurre la Carbon Footprint del cantiere

Nell'ambito della condivisione di regole e standard sulla sostenibilità, la Committente organizzerà, con cadenza annuale, meeting periodici con l'Appaltatore per la condivisione dei contenuti delle linee guida e la condivisione di standard per il miglioramento continuo.

### 13.6 TASSO DI CARBON NEUTRALITY

In coerenza con la certificazione ACA4+ e Make It Sustainable, la Committente, in relazione al presente Appalto, si prefigge come obiettivo sfidante quello di tendere alla carbon neutrality. In particolare, l'Appaltatore dovrà ogni anno calcolare la carbon footprint delle attività svolte nell'ambito dell'Appalto e dimostrare di avere ridotto le emissioni di CO<sub>2</sub>.

*Eventuale, qualora offerto al punto 8 ("PIANO DI QUALITÀ AMBIENTALE DEL CANTIERE - EMISSIONI CLIMALTERANTI") del Doc.7/Questionario Offerta Tecnica, facente parte degli allegati contrattuali:*

L'Appaltatore si impegna a mettere in atto tutte le misure offerte nel Piano di Qualità ambientale a favore della riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> indicate al punto 8 del Doc.7/Questionario Offerta Tecnica:

In caso di inottemperanza verranno applicate le penali di cui all'Articolo 15.9.5).

### 13.7 GESTIONE DEI RIFIUTI E CIRCULAR ECONOMY

In coerenza con la politica ambientale ([http://www.seamilano.eu/sites/sea14.message-asp.com/files/downloadspage/politica ambientale ed energetica 3.pdf](http://www.seamilano.eu/sites/sea14.message-asp.com/files/downloadspage/politica%20ambientale%20ed%20energetica%203.pdf)) e la certificazione Make It Sustainable di SEA, quest'ultima, in relazione al presente Appalto, si prefigge come obiettivo sfidante quello di tendere alla massimizzazione della raccolta differenziata, del recupero e del riuso di tutti i materiali e rifiuti prodotti nel corso dell'appalto. .

L'Appaltatore dovrà registrare le informazioni relative alla gestione rifiuti, nonché i formulari di identificazione degli stessi (FIR) su apposita piattaforma della Committente (rif. art. 26.7); tale attività permetterà di quantificare i materiali riutilizzati, recuperati e raccolti separatamente.

Gli oneri per il censimento di tali informazioni e quantità sono a carico dell'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 14 - STANDARD SOCIALI MINIMI**

N.A..

#### **ARTICOLO 15 – PENALI PER I LAVORI**

La Committente, previa verifica in contraddittorio e relativa contestazione scritta, si riserva di applicare le seguenti penali.

##### **15.1a) PENALI PER RITARDI SUI LAVORI (*APPLICABILI AI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI*)**

La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori ovvero del piano di approvvigionamenti previsto in ciascun Contratto Applicativo/Affidamento viene stabilita nella misura giornaliera del tre per mille dell'importo di ciascun intervento, salvo il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, da determinarsi e comminarsi a cura della stessa, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L'Ufficio di Direzione Lavori riferirà tempestivamente alla Committente in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma stabilito.

Detta penale verrà applicata con detrazione dall'importo del conto finale.

Qualora, scaduto il termine di ultimazione dei lavori, siano ancora da emettere dei pagamenti in acconto, l'importo della penale maturata verrà detratto anche da tali rate di acconto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori l'Appaltatore non potrà mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese che effettuano altri lavori o forniture per conto della Committente se non avranno denunciato tempestivamente e per iscritto alla Committente, tramite l'Ufficio di Direzione Lavori, il ritardo ascrivibile a queste imprese, affinché la stessa possa farne regolare contestazione.

L'eventuale disapplicazione della penale non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa ovvero quando si accerti che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Committente.

Sull'istanza di disapplicazione deciderà la Committente, sentiti l'Ufficio di Direzione Lavori e la Commissione di collaudo.

15.1b)PENALE PER RITARDO IN CASO DI INTERVENTO URGENTE  
– ENTRO LE 8 ORE (*APPLICABILI AI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI*)

La penale per il mancato rispetto delle tempistiche previste in caso di intervento in urgenza viene stabilita nella misura del 3 per mille dell'importo di ciascun intervento per ogni ora di ritardo, salvo il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali maggiori danni, da determinarsi e comminarsi a cura della stessa, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

15.2PENALI PER INADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA  
(*APPLICABILI AI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI*)

Fermo restando il generale obbligo dell'Appaltatore di ottemperare agli adempimenti normativi e contrattuali in materia, nel caso di contravvenzione, da parte delle imprese esecutrici, alle vigenti norme di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), o delle misure o disposizioni per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori riportate nei Piani di Sicurezza (PSC e POS), la Committente potrà:

- applicare una penale per le seguenti violazioni riscontrate dal C.S.E. e/o dall'Ufficio di Direzione Lavori, delle quali questi ultimi daranno immediata comunicazione all'Appaltatore e all'impresa esecutrice:
  - pari a € 2.500,00 in caso di mancata predisposizione del piano di emergenza e di evacuazione nonché mancata predisposizione di procedure per la gestione delle emergenze;
  - pari a € 300,00 per ciascun lavoratore interessato per mancata formazione ed addestramento;
  - pari a € 2.500,00 per mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS);
  - pari a € 300,00 per ciascun lavoratore interessato per mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto;
  - pari a € 3000,00 per mancanza di protezioni verso il vuoto;
  - pari a € 3000,00 per mancata applicazione delle armature di sostegno degli scavi, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
  - pari a € 3.000,00 per lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  - pari a € 3.000,00 per la presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;
  - pari a € 3.000,00 per mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianti di terra, interruttori magneto-termico, interruttore differenziale);

- pari a € 3.000,00 per omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- pari a € 1.000,00 per ogni altra violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L'ammontare delle penali comminate verrà detratto da quello del primo SAL successivo;

- sospendere la liquidazione dei costi della sicurezza relativi alla non conformità riscontrata fino al suo totale ripristino o, in caso di ripristino secondo modalità concordate con il C.S.E. e/o con l'Ufficio di Direzione Lavori di costo inferiore a quanto previsto, corrispondere, per le specifiche attività, solo l'effettivo costo della sicurezza sostenuto;
- sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente fino agli avvenuti adeguamenti effettuati dalle singole imprese;
- sospendere le lavorazioni in caso di assenza dal cantiere di una o più figure previste all'art. 29 (preposto, coordinatore emergenze, addetti emergenze).

#### 15.3 PENALI PER VIOLAZIONE S.G.A.E. (*APPLICABILI AI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI*)

Con riferimento all'introduzione del Sistema di Gestione Ambientale e dell'Energia (S.G.A.E.) di cui al successivo Art. 42 la Committente applicherà una penale d'importo pari a € 1.000,00 per ogni inosservanza rilevata in relazione alle procedure del S.G.A.E. stesso. Dette penali verranno addebitate in occasione del primo pagamento utile.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, risarcire alla Committente qualsiasi onere sostenuto in conseguenza della violazione di tale Sistema, comprese eventuali sanzioni pecuniarie in tal senso comminate alla Committente dalle Autorità competenti.

#### 15.4 PENALI PER SOSPENSIONE DEI LAVORI PER EFFETTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Qualora, a seguito di verifica da parte del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ex art.14, c. 1 D.Lgs. 81/08, all'Appaltatore venisse comminata la sanzione della sospensione dell'attività imprenditoriale, la Committente applicherà una penale di importo pari a € 1.000,00 per ogni giorno di sospensione dell'attività, riservandosi, in ogni caso, la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro e/o i singoli Contratti Applicativi e affidare l'ultimazione dei lavori ad altra impresa in danno dell'Appaltatore.

#### 15.5 PENALE PER MANCATA APPOSIZIONE CARTELLI DI CANTIERE (*APPLICABILI AI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI*)

La Committente si riserva la facoltà di applicare una penale di € 500,00 qualora l'Appaltatore non provveda, entro il termine di 5 giorni dall'avvenuta consegna delle aree di cantiere, all'installazione dei cartelli di cantiere di cui al successivo Art. 26.2.1 nel numero richiesto, ovvero

non preveda, entro 3 giorni dalla richiesta dell'Ufficio di Direzione Lavori, a curarne la manutenzione ed il loro costante aggiornamento.

Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 150,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato.

L'importo delle penali sarà trattenuto sul certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.

#### 15.6 PENALE PER MANCATA RESTITUZIONE TESSERINI DI ACCESSO

La Committente si riserva la facoltà di applicare una penale di Euro 1.000,00 per ciascun tesserino di accesso non restituito alla Committente alla scadenza dell'Accordo Quadro, ovvero in caso di recesso, risoluzione o estinzione anticipata dello stesso.

#### 15.7 PENALE PER VIOLAZIONE SAFETY AEROPORTUALE (APPLICABILI AI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI)

Con riferimento alla Safety aeroportuale di cui al successivo art. 49, la Committente applicherà una penale di importo pari ad Euro 1.000,00 fino ad un massimo pari al 4% del valore del singolo Contratto Applicativo, per ogni inosservanza rilevata del Regolamento 139/2014. L'Appaltatore dovrà, inoltre, tenere indenne e manlevare la Committente da qualsiasi onere, costo, spesa (incluse le spese legali), sanzione in cui quest'ultima dovesse incorrere in conseguenza della violazione del Regolamento da parte dello stesso.

#### 15.8 PENALE PER MANCATO UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA "GESTIONE CANTIERI"

La Committente si riserva la facoltà di applicare una penale di Euro 1000,00 per ogni mancato utilizzo della Piattaforma "Gestione Cantieri" di cui all'Art.26.7 opportunamente segnalato dalla Committente.

#### 15.9 PENALI PER INADEMPIMENTI ALL'OFFERTA TECNICA (APPLICABILI AI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI)

15.9.1 La Committente si riserva di applicare una penale d'importo pari a € 1.000,00 per ogni giorno solare di riscontrata indisponibilità, di ciascuna delle figure professionali previste al punto 3 ("ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE DEL PERSONALE") dell'allegato Doc. 7/Questionario Offerta Tecnica.

15.9.2 In caso di disapplicazione di quanto offerto al punto 5 dell'allegato Doc. 7/Questionario Offerta Tecnica in merito alla durata della garanzia, la Committente si riserva di trattenere dalla cauzione presentata dall'Appaltatore un importo pari ad ogni spesa sostenuta per eventuali riparazioni o sostituzioni in garanzia non effettuate dall'Appaltatore.

15.9.3 In caso di riscontrata inottemperanza a quanto dichiarato al punto 6 dell'allegato Doc. 7/Questionario Offerta Tecnica, l'Ente Aggiudicatore si riserva di applicare una penale d'importo pari a €



10.000,00 per ogni punto acquisito dall'Appaltatore in fase di gara relativamente al sopra citato punto.

15.9.4 In caso di disapplicazione di quanto offerto al punto 7 dell'allegato Doc. 7/Questionario Offerta Tecnica in merito alla garanzia di approvvigionamento, la Committente si riserva di applicare una penale di importo pari al 3 per mille del valore delle forniture del singolo Contratto Applicativo per ogni giorno di ritardo nella fornitura.

15.9.5 In caso di disapplicazione di uno degli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico di cui ai punti 8, 9 e 10 dell'allegato Doc. 7/Questionario Offerta Tecnica, la Committente si riserva di applicare una penale di importo pari a € 10.000,00 per ogni punto acquisito dall'Appaltatore in fase di gara relativamente ai sopra citati punti.

15.9.6 In caso di disapplicazione delle tempistiche offerte al punto 2 dell'allegato Doc. 7/Questionario Offerta Tecnica, la Committente si riserva di applicare una penale di importo pari al 5 per mille dell'importo di ciascun intervento per ogni ora di ritardo.

Con riferimento a tutte le penali di cui sopra, l'ammontare complessivo delle stesse non potrà superare il 10% dell'importo del singolo intervento.

Allorché l'importo delle penali superi il 10% dell'importo del singolo intervento, l'Ufficio di Direzione Lavori assegnerà all'Appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, fornendo inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione all'Appaltatore.

Scaduto il termine assegnato, l'Ufficio di Direzione Lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore o, in sua mancanza, in presenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e ne compila processo verbale da trasmettere alla Committente. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Committente si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro per fatto e colpa dell'Appaltatore.

In sede di comunicazione della determinazione di risoluzione dell'Accordo Quadro, la Committente dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che saranno presi in consegna dall'Ufficio di Direzione Lavori.

Al fine dell'applicazione della penale, il periodo di ritardo è determinato avendo a riferimento il delta temporale intercorrente fra la data di comunicazione della risoluzione e la data di fine lavori riportata nella specifica Lettera di Affidamento.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e in sede di liquidazione finale dei lavori, la Committente, qualora non si sia avvalsa della facoltà prevista

dall'art. 110, comma 1, D.Lgs. 50/16, provvede a determinare l'onere a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa i lavori per l'ammontare residuo, o la stessa sia risultata impraticabile.

In particolare, la Committente si riserva di intervenire direttamente o tramite altra impresa per l'ultimazione dei lavori, utilizzando mezzi e materiali anche di proprietà o in uso all'Appaltatore, procedendo alla constatazione in contraddittorio dello stato di fatto delle opere ed all'inventario dei mezzi e materiali esistenti in cantiere; la medesima facoltà spetta alla Committente qualora constati l'inadeguatezza delle risorse utilizzate dall'Appaltatore per l'esecuzione delle opere.

La Committente potrà, in tali casi, assumere anche in proprio Subappalti in corso da parte dell'Appaltatore.

Per quanto sopra non verranno riconosciuti dalla Committente gli oneri sostenuti dall'Appaltatore a qualsiasi titolo, fermo restando il diritto della Committente di richiedere il risarcimento per i danni di qualsiasi genere derivanti dalle inadempienze dell'Appaltatore e gli eventuali oneri da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggior spesa sostenuta dalla Committente per l'ultimazione dei lavori, sia essa per l'affidamento dei lavori ad altra impresa o per l'esecuzione degli stessi direttamente da parte della Committente.

Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori, inoltre, l'Appaltatore è tenuto a rimborsare alla Committente le spese per direzione, assistenza e sorveglianza occorse per il maggior tempo dell'esecuzione.

#### **ARTICOLO 16 – CONSEGNA DEI LAVORI (APPLICABILE AI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI)**

La prima consegna dei lavori avverrà non oltre 45 giorni dalla data di sottoscrizione del singolo Contratto Applicativo, ovvero dalla data di approvazione da parte della Committente del progetto esecutivo del primo intervento, nel caso di Progettazione esecutiva a carico dell'Appaltatore.

In funzione delle esigenze operative aeroportuali ed in deroga a quanto sopra indicato, nel singolo Contratto Applicativo potrà essere indicato che la consegna dei lavori potrà avvenire anche oltre il termine di 45 giorni dalla sottoscrizione dello stesso. L'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta di compenso o indennizzo per tale circostanza.

Il processo Verbale di Consegna, che sarà redatto per ogni Affidamento, in doppio esemplare, dovrà essere firmato dal Direttore Lavori, dal C.S.E. e dall'Appaltatore. Un esemplare è inviato alla Committente che ne rilascerà copia conforme all'Appaltatore, dietro sua richiesta. Dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

In caso di consegna in via d'urgenza, il processo verbale dovrà indicare a quali materiali l'Appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione dal medesimo presentato.

Laddove il Capitolato Speciale d'Appalto disponga che la consegna possa farsi in più volte, con successivi verbali di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo Verbale di Consegna parziale. In tal caso l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Per le successive consegne, si procederà analogamente alla prima.

Il giorno della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentarsi munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, laddove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, i profili e i disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Committente. L'Appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno prefissato a ricevere la consegna dei lavori, l'Ufficio di Direzione Lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. Qualora trascorra inutilmente il termine loro assegnato, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto Applicativo, applicare le penali di cui all'art. 15.1 e di incamerare la cauzione di cui al successivo art. 24 in misura proporzionale al Contratto Applicativo in oggetto.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Non oltre il 10° giorno dalla data di consegna delle aree per l'allestimento del cantiere l'Appaltatore dovrà:

- approntare il cantiere e dotarlo delle necessarie attrezzature;
- predisporre l'arrivo in cantiere dei materiali e dei mezzi necessari per dare il ritmo alle lavorazioni in pieno accordo con il cronoprogramma previsto nell'affidamento;
- presentare il programma esecutivo dei lavori ai sensi dell'art. 43, c. 10, del D.P.R. 207/10.

L'accesso all'area interessata dai lavori dovrà avvenire attraverso i varchi esistenti e che saranno indicati dall'Ufficio di Direzione Lavori; pertanto, l'Appaltatore dovrà, in sede di consegna dei lavori, dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per tale accesso, con l'intesa che qualunque danneggiamento verificatosi alle infrastrutture e/o manufatti esistenti durante il trasporto dei materiali e il montaggio delle proprie forniture sarà ripristinato a sua cura e spese.

L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione di ritardi la mancanza di permessi di accesso per personale e mezzi in quanto dovrà fornire la documentazione necessaria alle richieste dei permessi con le modalità previste dall'E.N.A.C., in tempo utile per ottemperare a quanto richiesto nel presente articolo.

#### **ARTICOLO 17 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI (APPLICABILE AI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI)**

Qualora circostanze speciali, così come individuate dall'art. 107, c. 1, del D.Lgs. 50/16 impediscano, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'Ufficio di Direzione Lavori, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, ne ordinerà la sospensione indicando nel verbale le ragioni che ne hanno disposto l'adozione e la loro imputabilità, anche con riferimento alle risultanze del Verbale di Consegna, che dovrà essere trasmesso alla Committente entro 5 giorni dalla data di redazione.

La sospensione permarrà per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'intervento.

Nel corso della sospensione, l'Ufficio di Direzione Lavori disporrà visite al cantiere, ad intervalli non superiori a 20 giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti dando, se necessario, le disposizioni per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori, che verranno ripresi non appena venute a cessare le cause della sospensione.

Il Verbale di ripresa dei lavori, redatto dall'Ufficio di Direzione Lavori sarà firmato dall'Appaltatore e inviato alla Committente nei modi e termini sopra indicati. Il Verbale di ripresa indicherà il nuovo termine contrattuale.

Nel caso di sospensione parziale dei lavori, disposta dal C.S.E. per inadempienze in materia di sicurezza, il verbale di ripresa dei lavori sarà redatto dall'Ufficio di Direzione Lavori e dal C.S.E. e non darà diritto a proroga del termine contrattuale.

La sospensione dei lavori, disposta per le cause di cui all'art. 107, c. 1, D.Lgs. 50/16, non comporterà a favore dell'Appaltatore alcun compenso o indennizzo. In ogni caso, e sempre che non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.

Fuori dai casi previsti dall'art.107, c.1, D.Lgs. 50/16, la Committente potrà ordinare la sospensione di lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal comma 2 del medesimo articolo.

In generale, tutte le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali, si procederà ai sensi del D.M. n. 49/2018.

In caso di sospensione parziale dei lavori, troverà applicazione l'art. 107, c. 4, del D.Lgs. 50/16.

#### **ARTICOLO 18 – ADEGUAMENTO PREZZI**

Non trova applicazione l'art. 1664, 1° comma c.c..

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, il prezzo dei materiali delle singole lavorazioni dovesse subire variazioni in aumento o in diminuzione, si applicherà la normativa vigente *pro tempore*.

Eventuali provvedimenti normativi in materia assumeranno unicamente un valore parametrico ai fini dell'adeguamento e non interferiranno con i prezzi contrattuali.

#### **ARTICOLO 19 – MODIFICHE E VARIANTI**

Sono ammesse modifiche e varianti in corso d'opera esclusivamente nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/16.

È altresì fatta salva la facoltà della Committente di apportare variazioni alle attività oggetto dell'Accordo Quadro/Contratto Applicativo sia in aumento che in diminuzione anche oltre il limite del 20%. Le eventuali variazioni entro il limite del 20% verranno valutate in base ai prezzi e alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di indennizzo.

Le eventuali variazioni oltre il limite del 20% verranno valutate in base a prezzi e a condizioni concordate con l'Appaltatore.

In particolare, eventuali variazioni in diminuzione oltre il limite del 20% verranno valutate in contraddittorio tra le Parti e negoziate secondo buona fede, con riferimento alle circostanze che hanno determinato l'emergere della loro necessità.

#### **ARTICOLO 20 – NUOVI PREZZI**

Per la redazione dei progetti esecutivi degli affidamenti saranno utilizzati di norma i prezzi singolarmente quotati dall'Appaltatore nella Lista delle Categorie; se una voce necessaria non fosse presente nel predetto Elenco si procederà ad utilizzare i prezzi del LISTINO ANAS NC-MS.2021-Rev.0 (ad esclusione dei capitoli identificati all'interno del documento MI21013-ESE-DTG02-R0-Relazione generale) ridotti dello sconto specifico di gara; qualora un Contratto Applicativo preveda lavorazioni non contemplate, in primis, tra le voci elencate nella Lista delle Categorie e, in subordine, tra quelle elencate all'interno dei capitoli selezionati del LISTINO ANAS NC-MS.2021-Rev.0 2021, si procederà in fase di progettazione esecutiva, a concordare nuovi prezzi.

I nuovi prezzi così concordati, e corredati di relativa analisi, diventeranno, a tutti gli effetti, parte integrante della Lista delle Categorie di Lavoro e Forniture allegata al presente Accordo Quadro.

#### **ARTICOLO 21 – PROROGHE (APPLICABILE AI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI)**

Qualora, per cause di natura straordinaria imprevedibili a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori relativi ad ogni singolo intervento nel termine fissato dalla Committente, l'Appaltatore potrà chiederne la proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata nella lettera d'incarico. La risposta sarà resa dalla Committente, sentito l'Ufficio di Direzione Lavori, di regola entro 30 giorni dal suo ricevimento.

L'Appaltatore dovrà indicare nella richiesta, oltre alle motivazioni specifiche, il tempo e l'importo residuo dei lavori da eseguire, valutati alla data della domanda. La durata della proroga verrà valutata e stabilita dalla

Committente sulla base della richiesta inviata dall'Appaltatore. A seguito della concessione di una proroga, non verrà riconosciuto all'Appaltatore alcun indennizzo o compenso addizionale rispetto l'importo residuo dei lavori da eseguire.

#### **ARTICOLO 22 - PAGAMENTI - CESSIONI DI CREDITO**

All'Appaltatore sarà corrisposta un'anticipazione pari al 20% del valore stimato del singolo Contratto Applicativo ai sensi dell'art. 35, c. 18, del D.Lgs. 50/16.

Con riferimento ai singoli interventi manutentivi, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera e in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto al raggiungimento di un importo minimo, ovvero su base temporale (mensili, bimestrali, ecc.), in base a quanto specificato nella singola Lettera di Affidamento e secondo le modalità di seguito precisate.

La liquidazione dei costi della sicurezza verrà effettuata dall'Ufficio di Direzione Lavori, previa approvazione da parte del C.S.E., con l'avanzamento dei lavori (S.A.L.) nel seguente modo:

- il C.S.E. predisporrà lo stato avanzamento lavori della sicurezza o libretto delle misure di sicurezza (S.A.L.S.), con l'indicazione di tutte le specifiche misure e gli specifici apprestamenti di sicurezza che rivestono carattere di tutela "collettiva" e non della singola impresa, dovuti per eliminare/ridurre le interferenze tra le lavorazioni, sulla base di quanto effettivamente eseguito dall'Appaltatore sino a quel momento nell'ambito dell'intervento, da inoltrare al Direttore Lavori.

Sugli importi degli stati di avanzamento la Committente opererà una ritenuta dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 30, c. 5bis, del D.Lgs. 50/16.

Nessun interesse verrà corrisposto per le somme trattenute a garanzia.

Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio e previo regolare adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi, salvo l'esperimento di ogni altra azione in caso di insufficienza della predetta somma.

Gli stati di avanzamento dei lavori e i certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dall'Ufficio di Direzione Lavori, sentito il C.S.E., che provvede all'inoltro alla Committente per l'emissione del mandato di pagamento. L'emissione dei certificati di pagamento avverrà entro 45 giorni dalla data di emissione di ogni S.A.L. e il pagamento degli importi dovuti in base al certificato avverrà entro 60 giorni fine mese data fattura.

Per le modalità di fatturazione si rinvia a quanto indicato al precedente art. 8.

I materiali provvisti a piè d'opera, sempre che siano stati accettati dall'Ufficio di Direzione Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per un importo pari al 50% del loro valore, ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 180 c. 4 del D.P.R. 207/10.

I materiali provvisti a piè d'opera, sempreché siano stati accettati dall'Ufficio di Direzione Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori

per un importo pari al 50% del loro valore, ai sensi e nei limiti di quanto previsto nel D.M. 49/2018.

Il conto finale dei lavori verrà compilato dall'Ufficio di Direzione Lavori, sentito il C.S.E., entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, accertata mediante il prescritto certificato di ultimazione redatto dall'Ufficio di Direzione Lavori e trasmesso alla Committente.

La Committente sottoporrà all'Appaltatore il conto finale affinché lo sottoscriva entro un termine non superiore a trenta giorni.

Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel suddetto termine, ovvero lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Il certificato di pagamento dell'ultima rata non sarà emesso in caso di mancato adempimento da parte dell'Appaltatore dell'obbligo di consegna dei disegni "As-built", certificazioni, dichiarazioni, verbali, schede tecniche, manuali, ecc. di cui all'Art. 26 del presente Accordo Quadro.

Il pagamento della rata del saldo, disposto previa copertura assicurativa costituita alle condizioni previste dall'art. 103, c. 6, D.Lgs. 50/16, avverrà entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio che, in deroga all'art. 1666, c. 2, c.c., non costituirà presunzione di accettazione dell'opera.

La Committente procederà direttamente all'acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) per verificare la regolarità contributiva dell'Appaltatore, prima di procedere alla liquidazione delle fatture. Nell'ipotesi in cui il D.U.R.C. risultasse non regolare, la Committente attiverà l'intervento sostitutivo trattenendo dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia dipendenti è tenuto alla compilazione della dichiarazione allegata alla Lettera di Aggiudicazione, impegnandosi all'aggiornamento in caso di variazione di questo stato.

Conformemente a quanto previsto dal D.M. 25.06.2021, n. 143 e, in particolare, all'art. 4.2. *“Per i lavori pubblici, la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva è richiesta dalla Committente o dall'impresa affidataria in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori”*, l'Appaltatore dovrà presentare, in occasione della predisposizione dell'ultimo SAL relativo a ciascun Contratto Applicativo, attestazione rilasciata dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dalla quale risulti la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva.

La verifica della congruità della manodopera impiegata sarà effettuata, come previsto dal citato DM 143/2021, in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle

organizzazioni più rappresentative per il settore edile. In caso di attestato di non congruità la Committente si riserva di sospendere l'emissione del SAL finale fino alla comprova dell'ottenimento di un esito positivo.

Il pagamento delle opere non comporta l'incondizionata accettazione delle stesse, che dovranno essere comunque sottoposte a collaudo.

Inoltre, in caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni la Committente disporrà, comunque, il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Il pagamento avverrà con rimessa diretta tramite bonifico bancario.

È vietata qualunque cessione dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti Applicativi nonché la cessione totale o parziale dei diritti nascenti dal medesimo a qualunque titolo, anche gratuito.

È vietato qualunque mandato all'incasso non riconosciuto ed autorizzato dalla Committente.

È vietata la cessione del credito, fatti salvi eventuali diversi accordi tra le Parti.

#### **ARTICOLO 23 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Sarà cura della Committente comunicare all'Appaltatore il *c.d.* CIG "derivato" o "figlio" che identificherà lo specifico Contratto Applicativo e che, al fine dell'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dall'art. 3 della L. 136/2010, dovrà essere riportato nei pagamenti derivanti da quest'ultimo.

L'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti la realizzazione della prestazione contrattuale.

In particolare, si impegna:

- 1) ad effettuare tutti i movimenti finanziari inerenti la prestazione contrattuale esclusivamente su conto corrente bancario dedicato, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla Committente entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
- 2) i suddetti dati dovranno essere fatti pervenire tramite e-mail in formato PDF o TIFF, senza il successivo invio cartaceo tramite servizio postale, al seguente indirizzo [fatturefornitori@pec.seamilano.eu](mailto:fatturefornitori@pec.seamilano.eu);
- 3) ad inserire nei contratti di Subappalto, come definiti dall'art. 105, c. 2, D.Lgs. 50/16 e nei subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non in esclusiva, dell'Accordo Quadro, a pena di nullità assoluta dell'atto, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. A tal fine, i Subappaltatori/subcontraenti dovranno comunicare alla Committente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, con le modalità di cui al precedente punto 2), entro e non oltre 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni



finanziarie relative alla commessa pubblica, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;  
 4) a mettere a disposizione della Committente i contratti di cui al precedente punto 3), al fine di consentire a quest'ultima le prescritte verifiche.  
 Ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'Accordo Quadro e i suoi atti attuativi si intenderanno risolti, previa sola comunicazione da parte della Committente a mezzo PEC, nell'eventualità di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie.

#### **ARTICOLO 24 – CAUZIONE**

L'Appaltatore ha costituito e presentato alla Committente, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia per la corretta esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Accordo Quadro e dall'esecuzione dei singoli Contratti Applicativi, mediante fideiussione bancaria, di importo pari a € ..... corrispondente al 10% (o altro importo ridotto se Appaltatore in possesso di Rating di Legalità) dell'importo complessivo contrattuale, redatta secondo lo schema tipo di cui al DM 31/2018.

La cauzione definitiva opererà per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti e sarà progressivamente svincolate a misura dell'avanzamento dell'esecuzione (S.A.L.) nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito, secondo quanto previsto dell'art. 103, comma 5, D.Lgs. 50/16.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di benestare della Committente, con la sola condizione della preventiva consegna alla Banca, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento lavori, in originale o copia autenticata attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito.

La cauzione è diretta a garantire tutte le obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e dall'esecuzione dei singoli Contratti Applicativi e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Inoltre, la Committente ha il diritto di valersi della cauzione sia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro disposta in danno dell'Appaltatore, sia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Committente soddisferà il credito sorto a suo favore facendo valere l'obbligazione assunta dal fideiussore nei suoi confronti, richiedendogli il versamento dell'importo delle cauzioni in funzione del credito vantato.

Allo svincolo del residuo 20% della cauzione si procederà soltanto alla data di scadenza del periodo di garanzia sugli impianti della durata di 24 mesi (ovvero, alla scadenza del periodo migliorativo indicato dall'Appaltatore in sede di Offerta Tecnica al punto 5 "DURATA DELLA GARANZIA" del Doc. 7/Questionario Offerta Tecnica).

Resta espressamente inteso che nel prezzo contrattuale si intendono compresi gli oneri inerenti le coperture ed estensioni fideiussorie a seguito di eventuale proroga.

#### **ARTICOLO 25 - DISCIPLINA SUBAPPALTI - COTTIMI**

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito entro i limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare, a pena di nullità, non potrà essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del presente contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Per ogni Contratto Applicativo l'Appaltatore dovrà presentare apposita richiesta di autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 105 comma 2, D.Lgs. 50/16, si precisa altresì che l'affidamento in subappalto delle lavorazioni rientranti nella categoria OS9 è consentito entro il limite massimo del 10%.

Le lavorazioni di cui sopra si caratterizzano infatti per elevata specificità, in quanto si riferiscono a impianti specialistici e non risultano assimilabili ad impianti tradizionali per le seguenti motivazioni:

- esse richiedono un interlocutore dedicato al quale poter trasmettere con continuità la sensibilità e le attenzioni necessarie per intervenire in un ambito come quello aeroportuale caratterizzato da importanti vincoli logistici, organizzativi e operativi;
- l'ambito impiantistico è soggetto ad interventi in urgenza, con finestre temporali ristrette e spesso in notturna e richiede conoscenza profonda dell'infrastruttura e dei suoi impianti così come delle procedure da rispettare durante le lavorazioni e della modalità di movimentazione all'interno dell'area sterile del sedime aeroportuale;
- le lavorazioni richiedono dimestichezza con la normativa di riferimento in ambito di costruzione e durante la fase di esercizio degli aeroporti;
- i lavori impiantistici inoltre sono spesso affiancati a quelli di ambito civile: si richiede quindi un coordinamento proficuo e costante tra due attori stabili e qualificati al fine di gestire al meglio ogni intervento, ivi incluse le emergenze e le criticità che possono nascere, all'interno di un sistema complesso come quello aeroportuale;
- il corretto funzionamento degli impianti di segnaletica luminosa è essenziale per la sicurezza delle operazioni in quanto questi dispositivi risultano

essenziali per la trasmissione delle indicazioni ai piloti soprattutto in notturna e in condizioni di bassa visibilità, le situazioni quindi più critiche per la safety della movimentazione aeromobili. Sono quindi richieste precisione, continuità, attenzione, conoscenza profonda degli impianti, delle procedure, capacità di intervento nelle fasce temporali assegnate e per queste ragioni. Si ritiene, pertanto, che la sicurezza delle operazioni possa essere garantita al meglio limitando il numero degli attori coinvolti nelle lavorazioni afferenti alla categoria SOA S09.

Fermi i vincoli di cui sopra, per le attività di cui è stato dichiarato l'affidamento in Subappalto in sede di offerta:

- il Subappaltatore dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente Accordo Quadro e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, qualora le attività oggetto di Subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'Appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale dell'Appaltatore;
- l'Appaltatore corrisponderà alle imprese Subappaltatrici i costi per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in Subappalto, senza alcun ribasso.

L'Appaltatore ed i subappaltatori sono solidalmente responsabili nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di Subappalto.

L'Appaltatore è solidamente responsabile con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e delle ritenute fiscali a favore dei soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto Applicativo.

Il Subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, che rimane responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori la Committente accerti il venir meno di uno dei requisiti richiesti per l'autorizzazione al Subappalto, l'Appaltatore verrà diffidato a regolarizzare la situazione entro un termine che verrà precisato, pena la revoca dell'autorizzazione al Subappalto ed eventuale risarcimento dei danni subiti dalla Committente.

Per tutti i subaffidamenti non qualificabili come Subappalti ai sensi dell'art. 105, c. 2, del D.Lgs. 50/16, è comunque necessario inviare comunicazione preventiva alla Direzione Lavori, allegando i documenti richiesti da quest'ultima.

La comunicazione, sia per i Subappalti che per i subaffidamenti, dovrà essere inoltrata tramite la piattaforma "Gestione cantieri", di cui all'Art. 26.7.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Appaltatore dovrà presentare la relativa richiesta, unitamente alla documentazione richiesta dalla Committente.

La presentazione di documentazione incompleta non vale a far decorrere il termine per la formazione del silenzio assenso previsto dall'art. 105, c. 18, D. Lgs. 50/16.

L'accesso alle aree aeroportuali doganali, del personale e dei mezzi operativi del Subappaltatore, dovrà avvenire con le modalità previste al punto 26.8.

Inoltre, prima dell'inizio dei lavori il Subappaltatore, tramite l'Appaltatore, dovrà inviare alla Committente la documentazione attestante l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, Cassa Edile se dovuta, assicurativi ed antinfortunistici.

La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di permessi di accesso, sospensione dei lavori e/o sospensione dei pagamenti) nei confronti dell'Appaltatore nei seguenti casi:

- a) mancata consegna delle copie autentiche dei contratti di Subappalto alla Committente e all'Ufficio di Direzione Lavori, entro il termine di 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle lavorazioni oggetto di Subappalto (i contratti di Subappalto dovranno riportare l'indicazione dei costi propri della sicurezza del Subappaltatore, nonché degli eventuali costi della sicurezza aggiuntivi/interferenziali individuati dalla Committente, oltre alla clausola di tracciabilità);
- b) mancata consegna al C.S.E. del piano di sicurezza predisposto dai Subappaltatori, almeno 10 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni oggetto del Subappalto;
- c) mancato coordinamento di tutti i Subappaltatori operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici POS dei Subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il POS dell'Appaltatore stesso.

La Committente rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi Subappaltatori, salvo per quanto emerge in sede di autorizzazione e ferme le rivalse di legge.

Di regola, la Committente non corrisponderà direttamente i pagamenti al Subappaltatore o cottimista.

È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, oltre a quanto previsto all'Art. 23.3 del presente Accordo Quadro, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti eseguiti in favore dei suoi Subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto di ciò, la Committente sospenderà il successivo pagamento all'Appaltatore.

L'Appaltatore accetta, inoltre, che la Committente possa richiedere, in sede di liquidazione finale, la prova di avere ottemperato al pagamento dei materiali approvvigionati per l'esecuzione dell'opera e si impegna, se richiesto, a fornire periodiche indicazioni sull'acquisto di tali materiali, indicando i quantitativi acquistati e la ditta da cui provengono.

A fronte degli obblighi ricadenti sui Subappaltatori in merito al raggiungimento dei medesimi standard qualitativi e prestazionali garantiti dall'Appaltatore, questi ultimo si impegna ad illustrare ed imporre a tutti i propri Subappaltatori:

- la qualità dei materiali e dei componenti eventualmente offerta in sede di Offerta Tecnica
- il proprio Piano di qualità ambientale dei cantieri.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a comunicare ai Subappaltatori i requisiti sulla documentazione relativa a forniture, lavorazioni, installazioni richiesti dai Capitolati d'Appalto allegati al presente Accordo così come a ciascun Contratto Applicativo.

Non sono considerati Subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre ditte per l'approvvigionamento dei materiali, ma anche per tali prestazioni l'Appaltatore rimarrà responsabile nei confronti della Committente.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente, mensilmente, tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dei lavori, con il nome dei subcontraenti, l'importo dei contratti, l'oggetto dei lavori, servizi o forniture affidati.

Nel caso di ricorso, da parte dell'Appaltatore, all'istituto dell'avvalimento, troverà applicazione l'art. 89, c. 8, D.Lgs. 50/16.

Al fine del pagamento delle prestazioni contrattuali ivi compreso il saldo finale, laddove previsto, la Committente acquisirà il DURC dei Subappaltatori. Nell'ipotesi di ottenimento di DURC negativo riferito al Subappaltatore, si applica l'art. 30, c. 5, D.Lgs. 50/16.

L'autorizzazione di contratti di Subappalto inerenti le attività elencate all'art. 1, c. 53 della L. 190/12 (così come modificato dall'art. 4-bis, comma 2, legge n. 40 del 2020) non potrà essere concessa se non previo accertamento dell'iscrizione da parte del Subappaltatore, alle cd White List istituite presso le Prefetture competenti territorialmente.

#### **ARTICOLO 26 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

Oltre agli oneri di cui all'art. 32, c. 4, D.P.R. 207/10 e quelli specificati nei Capitolati Speciali d'Appalto, allegati al presente Accordo Quadro nonché a ciascun Contratto Applicativo, e di cui costituiscono parte integrante, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi di cui ai paragrafi seguenti dei quali l'Appaltatore espressamente dichiara di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta e che, in quanto previsti e valutati, non potranno dar luogo a nessun titolo ad alcun compenso o rimborso o maggiorazione dei prezzi pattuiti.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione delle leggi sulla salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli artt. 95, 96 e 97 del D.Lgs. 81/08 ed ai contenuti del P.S.C.G. facente parte dei documenti contrattuali.

## 26.1 CANTIERE

### 26.1.1 Formazione cantiere

La formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità delle opere, con la fornitura, montaggio, gestione e smontaggio di tutte le installazioni provvisorie di cantiere e apprestamenti di sicurezza necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione degli interventi, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti.

L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, attenersi a quanto previsto dal P.S.C.G. e dai P.S.C. Specifici, dai Capitolati Speciali d'Appalto, dalla normativa vigente in merito alla formazione, alla conduzione, alla pulizia ed alla sicurezza del cantiere e a quanto richiesto dall'Ufficio di Direzione Lavori e dal C.S.E..

Quando l'esecuzione delle opere interferisce con la circolazione aerea e comunque avviene all'interno delle strisce di sicurezza laterali di piste e/o taxiway, dovranno essere concordate in congruo anticipo le procedure di sicurezza che dovranno essere adottate con la Direzione Aeroportuale di ENAC, compresa l'esecuzione dei lavori su più turni per ridurre il più possibile i tempi esecutivi.

### 26.1.2 Barriere e protezioni

La realizzazione di temporanee barriere antirumore e/o barriere visive, a richiesta dell'Ufficio di Direzione Lavori o della Committente.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà assicurare il contenimento massimo del rumore generato dal cantiere, nel rispetto della normativa vigente.

La predisposizione di tutte le protezioni temporanee, atte ad evitare, durante le attività di cantiere, la dispersione di polvere, pulviscolo e fibre in genere, nelle aree di lavoro ed in quelle ad esse adiacenti che possano interferire con l'operatività delle infrastrutture di volo.

Qualora si rendesse necessario eseguire lavorazioni non previste a ridosso di aree che presentino limitazioni strutturali (verticali, orizzontali, di portata), l'Appaltatore dovrà seguire tutte le verifiche necessarie all'esecuzione dei lavori in sicurezza.

### 26.1.3 Illuminazione

L'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori notturni ed anche diurni.

Le aree di lavoro in cui i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale dovranno disporre di una illuminazione di emergenza di sufficiente intensità; è a carico dell'Appaltatore la manutenzione ordinaria e straordinaria di detto impianto di illuminazione.

### 26.1.4 Attrezzature e impianti

L'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione le attrezzature minime richieste dai Capitolati e necessarie a garantire l'esecuzione di tutti i lavori a perfetta regola d'arte e nei tempi previsti dal cronoprogramma di progetto.

In particolare, l'Appaltatore garantisce:

- la disponibilità di macchine operatrici ad elevata produttività, per l'esecuzione di pavimentazioni aeroportuali, rispondenti ai seguenti parametri:
  - vibrofinitrici, finitrice a tre assi o cingolata, piastra di stesa dotata di vibranti e sistema tamper, allargamenti idraulici, sempre con vibranti e tamper per variare le larghezze di stesa, sistema di livellazione automatico sia longitudinale che trasversale;
  - scarificatrice a freddo con profondità di fresatura di almeno 30 cm e potenza nominale di almeno 400 kW;
  - stabilizzatrice;
  - motospazzatrice;
  - spruzzatrice per emulsione bituminosa a caldo
  - rullo vibrante tandem ferro-ferro
  - rullo vibrante tandem ferro-gomma o tutto gommato tutte munite della prescritta omologazione;
- al fine di garantire la riapertura dell'infrastruttura nei tempi previsti per i lavori, generalmente corrispondenti all'orario di chiusura notturna, la disponibilità, durante l'esecuzione delle lavorazioni, di macchine ed attrezzature di scorta nei due aeroporti a copertura di eventuali guasti o malfunzionamenti di quelle operative. Per lavori di riqualifica superficiale della pavimentazione l'Appaltatore si impegna a tenere in cantiere come scorta, oltre ai mezzi operativi, almeno:
  - una fresatrice
  - una finitrice
  - un rullo;

L'Appaltatore garantisce, inoltre:

- la disponibilità di utilizzo di due impianti di produzione di conglomerato bituminoso, uno di scorta all'altro, aventi una produttività nominale di almeno 150 ton/ora situati entro un raggio di distanza in linea d'aria non superiore a 85 km dagli Aeroporti di Linate e di Malpensa.

Per quanto riguarda la sicurezza degli esercizi degli impianti aeroportuali cui si riconnettono servitù aeroportuali, le attrezzature di cantiere e i mezzi di sollevamento dovranno rispettare le norme per la sicurezza del volo; in particolare, qualora gli interventi vengano realizzati in zone soggette a servitù aeroportuale, l'Appaltatore dovrà programmare per tempo l'utilizzo dei mezzi di sollevamento, nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Direzione Aeroportuale e senza alcun onere a carico della Committente.

Sono a carico dell'Appaltatore l'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto

altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa la fornitura di ogni relativo materiale di consumo necessario; tutte le operazioni per il carico, trasporto, scarico, immagazzinamento, sollevamento od abbassamento di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza, altezza o profondità; il collocamento in sito od a piè d'opera; la richiesta e l'ottenimento dei permessi, nonché i relativi oneri, per l'eventuale utilizzo di trasporti speciali.

Per le operazioni di cui sopra l'Appaltatore attuerà i provvedimenti e le cautele previste P.S.C.G., dai P.S.C. Specifici e dai P.O.S., provvedendovi di propria iniziativa, escludendo ogni intervento o suggerimento da parte della Direzione Lavori.

L'Appaltatore, giornalmente, dovrà presentare alla Direzione Lavori l'elenco dei mezzi, delle attrezzature e della manodopera presente in cantiere, redatto su moduli prestampati che saranno forniti dall'Ufficio di Direzione Lavori e debitamente sottoscritti.

L'Appaltatore dovrà preferibilmente utilizzare, per i veicoli ed i macchinari di cantiere, oli lubrificanti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, e/o alla riduzione dei rifiuti prodotti, quali quelli biodegradabili o rigenerati, qualora le prescrizioni del costruttore non ne escludano specificamente l'utilizzo.

I mezzi utilizzati per le attività di cantiere e trasporto dei materiali dovranno rientrare almeno nella categoria EEV e dovranno essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza), provvisti di tutta la documentazione di conformità alle norme specifiche di appartenenza, dei libretti di Omologazione, e dovranno essere utilizzati secondo gli usi previsti.

L'Appaltatore dovrà garantire che i mezzi e le attrezzature che operano nell'area di movimento o in altre aree operative abbiano effettuato la manutenzione secondo un programma consolidato di manutenzione, compresa la manutenzione preventiva; sarà cura dell'Appaltatore l'aggiornamento della documentazione pertinente. L'Appaltatore dovrà inoltre garantire che i veicoli inefficienti non siano utilizzati per le operazioni.

#### 26.1.5 Scavi

L'esecuzione delle opere e prestazioni accessorie agli scavi, in ciò comprendendosi tutte le cautele ed operazioni necessarie all'eliminazione di eventuali manufatti rinvenuti, il disfacimento di massi di pietra e/o di conglomerato naturale che si trovassero isolati o sciolti negli scavi, l'eventuale esecuzione di opere preliminari particolari quali puntellature ed isolamenti necessari per lavori di scavo e demolizione, per evitare dissesti, per la conservazione ed il rispetto di manufatti, condutture, elettrodotti, cavidotti, tubazioni,



ecc., che dai lavori stessi fossero messi in luce, l'adozione di tutte le misure atte a proteggere i manufatti esistenti e/o in corso di costruzione; il trattamento dei materiali di scavo al fine della eliminazione e dell'accatastamento del terreno vegetativo per la successiva utilizzazione per la formazione della coltre vegetale in aree da inerbire.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- il mantenimento in efficienza delle armature, sbadacchiature, puntellature ed opere provvisionali in genere, in modo che siano sempre rispondenti allo scopo del loro impiego;
- l'esecuzione dei prescritti ripari per gli scavi, le opere provvisionali, il materiale accatastato e le attrezzature di cantiere con indicazioni di pericolo a mezzo cartelli, e, di notte, segnalazioni luminose regolamentari, tenendo presente che i lavori si svolgono entro l'Aeroporto in normale attività di esercizio e che dovrà essere garantita la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico aeroportuale;
- l'esecuzione degli scavi generali e parziali fino a qualsiasi profondità, anche con la formazione di rampe provvisorie per l'accesso al fondo dello scavo secondo le indicazioni dell'Ufficio di Direzione lavori e del C.S.E., i movimenti verticali ed orizzontali del materiale scavato, il carico, trasporto e scarico a rifiuto, a reinterro, a rilevato o in deposito e la sua sistemazione, anche quando il materiale proveniente dagli scavi deve essere sollevato per il caricamento ad un piano superiore a quello degli scavi stessi;
- l'accatastamento separato per tipologia dei materiali, il carico dei materiali di risulta da scavi, demolizioni, rimozioni ecc. anche di impianti, effettuato con mezzi meccanici ed il trasporto e lo scarico presso impianti autorizzati con oneri economici a proprio carico, nel rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia;
- la consegna nei magazzini e/o aree di deposito della Committente di tutti i materiali rimossi ritenuti riutilizzabili dall'Ufficio di Direzione Lavori e/o dalla Committente, atteso che gli stessi, in tal caso, rimangono a tutti gli effetti di proprietà della Committente.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi al carico, al trasporto ed al deposito del materiale di risulta proveniente dagli scavi nelle aree indicate dalla Direzione Lavori all'interno del sedime aeroportuale; le indennità, le spese e gli oneri per estrazioni, trasporto, deposito e conferimento, anche fuori del sedime aeroportuale, di materiali di risulta nel rispetto delle disposizioni ambientali vigenti in materia.

Infine, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per eventuali ulteriori campionamenti ed analisi del terreno che potrebbero essere richiesti in caso di mancata approvazione da parte di ARPA del Piano Scavi predisposto dall'Appaltatore.

#### 26.1.6 Demolizioni

L'Appaltatore ha la responsabilità dell'accertamento con ogni mezzo e con la massima cura della natura, stato di conservazione, tecniche costruttive, ecc., di ogni elemento da demolire al fine di affrontare tutte le evenienze che possano presentarsi nelle demolizioni e rimozioni, adottando tutti i provvedimenti occorrenti; sulla base del suddetto accertamento l'Appaltatore determinerà, a suo esclusivo giudizio, la tecnica più opportuna, i mezzi d'opera, l'impiego di personale e la successione dei lavori, esonerando totalmente la Committente e l'Ufficio di Direzione Lavori da ogni responsabilità civile e penale, tenendo comunque conto delle indicazioni contenute nei piani di sicurezza.

È a carico dell'Appaltatore, inoltre, l'uso del canale per il getto dall'alto dei materiali, oltre l'impiego di mezzi idonei per demolizioni e rimozioni, l'annaffiamento e l'uso di adeguate precauzioni per evitare il sollevamento di polveri durante tali lavori e lungo i percorsi seguiti dai veicoli impiegati nel cantiere.

#### 26.1.7 Sorveglianza

L'Appaltatore ha la responsabilità della sorveglianza del cantiere e delle aree logistiche, sia di giorno che di notte h 24 (anche nei periodi di sospensione dei lavori), di tutti i materiali e mezzi d'opera esistenti nel cantiere di pertinenza dell'Appaltatore, nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione, del mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità e della manutenzione, del controllo prima dell'entrata in servizio e del controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi, al fine di eliminare i difetti e le non conformità che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; tale responsabilità s'intende estesa fino al collaudo provvisorio.

Pertanto, ogni evento dannoso a persone o cose comunque presenti in cantiere comporterà l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni diretti ed indiretti conseguenti.

#### 26.1.8 Uffici e attrezzature informatiche

Vista la durata pluriennale del contratto e la molteplicità degli interventi diffusi su tutto il sedime aeroportuale, all'Appaltatore verrà assegnata un'area logistica, remota rispetto alle aree di intervento, adibita ad uso uffici, mensa, spogliatoi, dormitori, servizi igienici, ecc. Per tale area è obbligo dell'Appaltatore ottemperare al D.Lgs. 81/08 in relazione alla installazione temporanea della propria unità produttiva e quindi, fare le opportune valutazioni e aggiornare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (art. 18, c. 1, lett. z), D.Lgs. 8/08).

Tale sede non dovrà comunque essere considerata come area logistica

connessa al cantiere in cui l'impresa andrà ad operare, in quanto in cantiere avrà un'area propria dedicata ai servizi igienico-assistenziali, come descritto nel cap. 4.6. del P.S.C.G.

#### 26.1.9 Allacciamenti e opere temporanee

L'Appaltatore ha l'onere di assumere a proprio carico le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua (compresa, se del caso, la sua potabilizzazione), energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi. Si precisa, in merito al consumo dell'acqua fredda, che l'attuale tariffa è pari a 0,50 €/mc. a cui si aggiungono eventualmente 0,74 €/mc. per lo smaltimento reflui. Si precisa inoltre, in merito al consumo di energia elettrica, che l'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere formalmente all'Operatore Autorizzato alla distribuzione di energia elettrica l'allacciamento alla rete da esso gestita.

Detti allacciamenti dovranno essere predisposti e lasciati in sito, anche dopo l'ultimazione dei lavori, per l'alimentazione provvisoria di impianti da installarsi nel cantiere, nel caso non fosse possibile per qualsiasi ragione eseguire allacciamenti definitivi; si intende che gli allacciamenti potranno essere utilizzati anche per impianti non di pertinenza dell'Appaltatore, in quanto non compresi nell'Appalto; le spese per utenze e consumi non saranno, in questo caso, a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, su richiesta dell'Ufficio di Direzione Lavori, dovrà concedere, con il rimborso delle spese, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che dovranno operare nello stesso cantiere per forniture e lavorazioni escluse dal presente Accordo Quadro.

Dovrà altresì permettere, su richiesta dell'Ufficio di Direzione Lavori, che altre imprese operanti nel cantiere si colleghino alle eventuali reti secondarie di distribuzione di acqua ed energia elettrica installate dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà costruire le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, passaggi, accessi carrai, reti di fognature, ecc., necessarie per poter operare nell'ambito del cantiere.

L'allacciamento alle reti esistenti sarà fatto dall'Appaltatore con l'approvazione dell'Ufficio di Direzione Lavori.

Gli allacciamenti e le deviazioni provvisorie necessarie a garantire, durante l'esecuzione dei lavori, la continuità del funzionamento degli impianti esistenti nei termini che saranno indicati dall'Ufficio di Direzione Lavori.

L'Appaltatore è responsabile per danni di qualsiasi genere, derivanti dalla interruzione accidentale delle reti impiantistiche, provocata dalla propria attività.

## 26.2 CARTELLI E PUBBLICITÀ

### 26.2.1 Cartello di cantiere

È a carico dell'Appaltatore l'installazione nel sito indicato dall'Ufficio di Direzione Lavori, entro 5 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, di apposito cartello di cantiere delle dimensioni minime previste dalla vigente normativa. Il format del cartello con i relativi contenuti è riportato nel PSCG e nei singoli P.S.C. Specifici; la bozza del cartello dovrà comunque essere sottoposta ad approvazione dell'Ufficio di Direzione Lavori.

La mancata installazione dei cartelli di cantiere entro il termine di 5 giorni dall'avvenuta consegna delle aree di cantiere comporterà l'applicazione della penale di cui all'Art. 15.5.

### 26.2.2 Cartelli di informativa al pubblico

N.A..

### 26.2.3 Pubblicità

È facoltà esclusiva della Committente l'eventuale concessione di pubblicità, e dei relativi proventi, su recinzioni, ponteggi e costruzioni provvisorie e, più in generale, qualsiasi attività a carattere pubblicitario che preveda l'uso di qualsiasi tipo di installazione o attrezzatura posta all'interno del sedime aeroportuale.

## 26.3 DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO

L'Appaltatore dovrà curare che il proprio personale, e quello degli eventuali Subappaltatori, porti in modo visibile le tessere di riconoscimento fornite dalla Committente e previste dall'ENAC (Tesserino di riconoscimento aeroportuale € 40,00), oltre a quelle previste per i cantieri, fornite dai datori di lavoro, in conformità alla normativa vigente. In particolare, deve essere previsto l'obbligo di curare che il proprio personale indossi un abbigliamento uniforme e adeguato al cantiere quanto a foggia e colore e, se del caso, completo di corpetto rifrangente ad alta visibilità di tipo approvato CE, riportante il logo o nominativo dell'impresa.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla restituzione immediata dei tesserini rilasciati dalla Committente, alla scadenza dell'Accordo Quadro ovvero in caso di recesso, risoluzione o estinzione anticipata, per qualsiasi motivo, dello stesso; la mancata restituzione comporterà l'applicazione della penale di cui all'art. 15.6.

## 26.4 PIANI DI SICUREZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo del rispetto del P.S.C. Generale relativo allegato al presente Accordo Quadro, oltre che del P.S.C. specifico, dei P.O.S. redatti per ogni singolo intervento.

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori potrà presentare eventuali osservazioni e/o integrazioni al PSC Specifico; è altresì previsto che in corso d'opera anche le imprese esecutrici possano presentare al CSE, proposte di modifiche o integrazioni al PSC Specifico.

Le proposte possono essere presentate nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, oppure quando si ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, a seguito di consultazione con gli RLS o a seguito di rilievi da parte degli Organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito di rilievi o prescrizioni degli Organi di vigilanza.

Nel caso del punto a), l'eventuale accoglimento delle modifiche/integrazioni non può giustificare variazioni o adeguamenti dei costi previsti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nel caso del punto b), qualora l'eventuale accoglimento delle modifiche/integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Tutti i documenti inerenti la sicurezza (P.O.S., Informativa per il coordinamento dei lavoratori autonomi, Informativa per la fornitura di cls, Informativa per la fornitura di materiali a piè d'opera, ecc.), prodotti sia dall'Appaltatore, sia dai Subappaltatori, fornitori, ecc., dovranno essere redatti conformemente ai modelli previsti disponibili nel sito web "Constructions Site Safety (<https://sicurezzacantieri.seamilano.eu>) predisposto dalla Committente.

All'Appaltatore spettano i costi per la sicurezza aggiuntivi/interferenziali computati nel singolo PSC Specifico, che verranno contabilizzati "a misura" e corrisposti a partire dal primo SAL utile, a seguito di opportune verifiche ed accertamenti da parte della Direzione Lavori e dal CSE, sulla corrispondenza alle prescrizioni impartite nei documenti relativi alle opere ed agli apprestamenti realizzati.

L'Appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla Committente il proprio P.O.S. Generale (P.O.S. ex D.Lgs. 81/08), che forma parte integrante del presente Accordo Quadro, in conformità al modello SEA.

Per ogni singolo Affidamento dovranno redigere un POS specifico, anche quando non effettua lavorazioni proprie, che dovrà contenere, in particolare le lavorazioni affidate a terzi (Subappaltatori), la gestione delle emergenze incendio e pronto soccorso e

l'organigramma di cantiere. I Subappaltatori redigeranno a loro volta i propri P.O.S., coerenti con quello dell'Appaltatore.

Nel caso di R.T.I./Rete di Imprese l'impresa capogruppo redigerà un proprio P.O.S., valutando le proprie lavorazioni ed indicando le lavorazioni affidate alle consociate o ai Subappaltatori, i quali redigeranno a loro volta i propri P.O.S.

È inoltre tenuto a consegnare all'Ufficio di Direzione Lavori e al C.S.E., almeno 10 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni oggetto del Subappalto, i P.O.S. predisposti dai Subappaltatori, previa verifica di coerenza con il proprio.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento delle attività di tutti i Subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dai singoli Subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con il P.S.C. Specifico facente parte dei documenti contrattuali e, se del caso, con il P.O.S. presentato dall'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, per ogni Affidamento e prima dell'inizio dei lavori, dovrà trasmettere a tutti i soggetti interessati, quali Subappaltatori, fornitori, ecc., il P.S.C. Specifico relativo ad ogni singolo Affidamento e se del caso il P.S.C. Generale.

Il P.S.C. Specifico, il P.O.S. dell'Appaltatore, i P.O.S. delle singole imprese deputate all'esecuzione dello specifico lavoro (Subappaltatori, fornitori, ecc.) dovranno essere tenuti in cantiere insieme alla documentazione di cantiere e messi a disposizione delle Autorità competenti, della Committente, dell'Ufficio di Direzione Lavori e del C.S.E. per le verifiche ispettive e di controllo.

Le prescrizioni contenute nel P.S.C. Generale e nei P.S.C. Specifici non dovranno in alcun modo essere interpretate come limitative al processo di prevenzione degli infortuni ed alla tutela della salute dei lavoratori, ricordando che tali indicazioni non sollevano i datori di lavoro delle imprese dagli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Qualora si rendesse necessario variare e/o aggiornare il P.O.S., l'Appaltatore è tenuto prontamente a farlo.

Il Direttore Tecnico di cantiere, nominato dall'Appaltatore, è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La Committente si riserva, su segnalazione del C.S.E. e/o dell'Ufficio di Direzione Lavori, di sospendere i pagamenti, nonché di sospendere i lavori, allontanando le imprese ripetutamente inadempienti al rispetto dei piani di sicurezza, o che non forniscano, qualora richiesti, gli aggiornamenti dei P.O.S. propri e dei Subappaltatori, ovvero non mettano gli stessi a disposizione delle autorità competenti.

L'Appaltatore è responsabile in solido con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore è tenuto all'attuazione, sotto la propria responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro al fine della prevenzione delle malattie e degli infortuni, con particolare riferimento ai Piani di sicurezza; l'Ufficio di Direzione Lavori resterà esente da ogni responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro. Ai sensi del D.Lgs. 81/08, si informa che all'interno dell'area di cantiere esiste un rischio potenziale di esposizione al rumore, pertanto, l'Appaltatore dovrà fornire ai propri dipendenti idonei mezzi di protezione individuale dell'udito.

L'Appaltatore dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le sue maestranze saranno chiamate a prestare la propria attività e che le stesse saranno edotte su tali rischi prima dell'ingresso in cantiere, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia, e pertanto manleva la Committente dalla responsabilità per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire i propri dipendenti nonché per i danni che comunque potessero derivare a terzi, in relazione all'attività prestata per l'esecuzione del presente Accordo Quadro. Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

#### 26.5 SISTEMA DI GESTIONE DELLE EMERGENZE

L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare un sistema di gestione delle emergenze unitario (come meglio definito nel P.S.C. Generale), integrato e costantemente adeguato all'evoluzione della realtà di cantiere. Dovranno promuovere e garantire il coordinamento e la cooperazione, anche in riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/08, con le persone presenti sui luoghi di lavoro (Subappaltatori, lavoratori distaccati, fornitori, collaboratori a qualunque titolo, persone comunque presenti nel cantiere).

L'impresa appaltatrice avrà inoltre l'obbligo di coordinarsi con il C.S.E., affinché il sistema di gestione delle emergenze sia comune per tutte le imprese e per i lavoratori autonomi operanti in cantiere.

Detto sistema dovrà essere coerente con quanto stabilito dal Gestore Aeroportuale nel documento PSC Generale.

Ai sensi del D.M. 10/03/98 sulla gestione della sicurezza antincendio, gli scali aeroportuali sono considerati ad **ELEVATO RISCHIO DI INCENDIO**, di conseguenza tutto il personale incaricato alla gestione delle emergenze (sia dell'Appaltatore, sia dei Subappaltatori), dovrà essere formato per tale rischio (corso di 16 ore) ed esibire relativo attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco. Qualora i Subappaltatori indicati non fossero in possesso dell'attestato di cui sopra, l'Appaltatore metterà a disposizione degli stessi il/i proprio/i incaricato/i alla gestione delle emergenze idoneamente formato.

Infine, le imprese appaltatrici dovranno designare il Coordinatore delle Emergenze che sarà costantemente presente in cantiere insieme al personale incaricato. Il soggetto designato dovrà assicurare per tutta la durata dei lavori, l'applicazione di quanto previsto nel Sistema di Gestione delle Emergenze e in caso di pericolo, gestirà e coordinerà gli interventi necessari per affrontare la situazione di emergenza. L'Appaltatore e i Subappaltatori hanno l'obbligo di individuare, all'interno della propria organizzazione, gli addetti alla gestione dell'emergenza incendio, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso. I soggetti individuati ed indicati nei P.O.S., dovranno essere sempre presenti in cantiere e nel caso siano impossibilitati, al fine di assicurare il mantenimento del sistema di gestione delle emergenze, dovranno essere opportunamente sostituiti con personale avente la medesima formazione/abilitazione.

#### 26.7 CONSTRUCTION SITE MANAGEMENT

L'Appaltatore ha l'obbligo di utilizzare la piattaforma "Gestione Cantieri" realizzata e sviluppata dalla Committente, in conformità alla normativa vigente, alle disposizioni aeroportuali, nonché alle proprie best practice aziendali, per la gestione operativa degli appalti di lavori, servizi e forniture. Tale sistema fornisce un ottimale supporto nell'ambito della gestione dell'Appalto e delle interazioni fra Committente e Appaltatore, garantisce la tracciabilità dei processi (es.: richiesta Subappalti, comunicazione forniture con posa in opera e noli, gestione infortuni, gestione della sicurezza di cantiere, gestione dei servizi, gestione rifiuti, trasmissione documentazione inerente l'esecuzione dei lavori e dei servizi, ecc.) e la sicurezza nel trattamento dei dati e delle informazioni.

A tale scopo l'Appaltatore dovrà accedere al sistema collegandosi all'indirizzo web

<https://seamilano.onbaseonline.com/SEAMilano/1700EAC/Account/Login.aspx> per richiedere il rilascio delle credenziali di accesso.

Sarà onere della Committente rilasciare tali credenziali, fornire adeguato supporto e formazione circa le modalità di utilizzo della piattaforma. Le credenziali di accesso saranno rilasciate unicamente all'Appaltatore, i quali saranno gli unici responsabili del loro corretto utilizzo, nonché gli owner del caricamento delle proprie informazioni e di quelle relative ad eventuali "subcontratti e subaffidamenti."

In caso di mancato utilizzo della Piattaforma "Gestione Cantieri" verranno applicate le penali di cui all'Art. 15.8.

#### 26.8 ACCESSO ALLE AREE AEROPORTUALI DOGANALI E/O REGOLAMENTATE

- L'accesso delle persone, in aree aeroportuali sia "doganali", sia "regolamentate", è subordinato all'ottenimento dei relativi



- permessi (badge aeroportuali) con oneri economici a proprio carico.
- Per il rilascio delle tessere personali di riconoscimento, è necessario presentare unitamente alla richiesta, un attestato di partecipazione ad un corso di formazione in materia di sicurezza, eseguito presso i soggetti abilitati e individuati da E.N.A.C., con oneri economici a proprio carico.
  - Per l'accesso alle aree di movimento e/o di manovra in area "AirSide", oltre al possesso di tessera personale di riconoscimento, tutto il personale deve aver frequentato un corso di formazione in materia di safety aeroportuale (Air Side Safety) ai sensi delle normativa e dei regolamenti aeronautici vigenti come indicato all'Art. 49 (il corso è a titolo gratuito).
  - L'accesso di mezzi/attrezzature in aree "doganali, è subordinato all'ottenimento dei relativi permessi (contrassegni aeroportuali) con oneri economici a proprio carico.
  - Per l'accesso alle aree "doganali" con mezzi/attrezzature, oltre alla richiesta per il rilascio dei relativi contrassegni, si dovrà conseguire la patente di guida necessaria per ottenere l'Autorizzazione alla Guida nelle suddette aree, con oneri economici a proprio carico.

L'eventuale accesso alle aree doganale di persone o di mezzi operativi delle imprese dovranno avvenire attraverso il varco controllato; in entrambi i casi l'Appaltatore dovrà presentare, con congruo anticipo, alla Direzione Lavori richiesta motivata redatta conformemente a quanto previsto dalle ordinanze E.N.A.C. della D.A. e da eventuali successive disposizioni degli Enti di controllo aeroportuali e riportate nella modulistica di cui ai modelli previsti nel sito web "Construction Site Safety" di SEA (<https://sicurezzacantieri.seamilano.eu>).

I mezzi dovranno essere accessoriati secondo quanto previsto dalle ordinanze E.N.A.C. (bandierine, luci, rompifiamme, percorsi assegnati, assicurazioni ecc.) nonché sottoporre ad eventuali collaudi degli Enti preposti i suddetti automezzi.

L'assenso all'accesso non comporta assunzione di responsabilità da parte della Committente in merito all'attività lavorativa e, più in generale, alle azioni svolte da personale/mezzi che hanno avuto accesso al sedime, restando unico responsabile l'Appaltatore per gli eventi che si dovessero verificare.

L'Appaltatore dovrà osservare e fare osservare ai propri dipendenti ai Subappaltatori ed ai terzi che abbiano rapporti con il cantiere le disposizioni di legge e le ordinanze della D.A. che disciplinano il movimento di persone e di veicoli nell'ambito degli spazi doganali/regolamentati. L'Appaltatore si impegna a sostituire immediatamente quelle persone che non dovessero ottenere dall'Amministrazione Statale il benestare d'accesso.

L'Appaltatore si impegna a osservare e far osservare ai propri dipendenti, ai Subappaltatori ed ai terzi che abbiano rapporti con il cantiere le disposizioni previste per la gestione e la "scorta" di personale in possesso di permesso "visitatore".

Il mancato ottenimento dei permessi non potrà essere motivo di richiesta di proroga per qualsiasi attività.

I permessi, per qualsiasi motivo non utilizzati e/o scaduti, dovranno essere tempestivamente restituiti.

#### 26.9 RESTRIZIONI CONSEGUENTI ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ZONA AEROPORTUALE

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri conseguenti all'esecuzione dei lavori in zona aeroportuale comportanti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori richieste per motivi di sicurezza e/o per motivi operativi.

L'Appaltatore dovrà accettare tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura, ivi compresa l'esecuzione in più riprese ed in più fasi delle diverse categorie di lavoro, dalla possibilità che le attività lavorative siano frazionate per periodi di tempo inferiori alle otto ore lavorative giornaliere, dalla necessità di proseguire ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, causati dalle necessità operative aeroportuali, dall'organizzazione dell'attività degli operatori, dalla contestuale effettuazione, da parte di terzi esecutori di altre attività nella stessa area di cantiere, o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro.

Pertanto, all'Appaltatore compete l'onere di coordinare e/o subordinare, secondo le disposizioni dell'Ufficio di Direzione Lavori e del C.S.E., l'esecuzione delle opere appaltate alle esigenze che si presenteranno in ragione delle interferenze generate dall'attività delle altre ditte.

In particolare, di tali interferenze l'Appaltatore deve tener conto nella elaborazione e negli aggiornamenti del programma esecutivo dei lavori.

Le difficoltà di qualsiasi natura comunque derivanti all'Appaltatore dalla presenza di altri Appaltatori o dipendenti della Committente devono intendersi comprese negli oneri assunti e non potranno essere invocate per non adempiere ad obblighi comunque derivanti dal presente Accordo Quadro, o altri rapporti contrattuali, né per giustificare rallentamenti o mancata esecuzione dei lavori, né infine per richiedere lo spostamento dei termini contrattuali di ultimazione dei lavori.

#### 26.10 PULIZIA DELLE OPERE - SMALTIMENTO RIFIUTI

##### 26.10.1 Pulizia in corso di costruzione

È a carico dell'Appaltatore la pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto di

qualsiasi genere, con assunzione degli oneri per trasporto, deposito e conferimento per lo smaltimento e degli oneri amministrativi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

È onere dell'Appaltatore anche la perfetta pulizia, in corso d'opera, dell'aree esterne, adiacenti o di accesso al cantiere.

L'Appaltatore si impegna ad adottare misure specifiche per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.).

Si ricorda che in tutto il sedime aeroportuale è vietato accendere fuochi di nessun genere, inoltre vige il divieto di fumo all'interno dei Terminal, dei vari edifici e su tutto il piazzale aeromobili.

Si precisa che è a carico dell'Appaltatore l'utilizzo di gru di adeguata dimensione e portata, del tipo fissa o semovente, per il sollevamento sia del materiale di fornitura che del materiale di demolizione che deve essere conferito alle pubbliche discariche o immagazzinato, per l'intera durata dei lavori.

Sono da considerarsi dunque incluse tutte le operazioni per il carico, trasporto, scarico, immagazzinamento, sollevamento od abbassamento di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza, altezza o profondità; il collocamento in sito od a piè d'opera.

L'ubicazione ed utilizzo di tale mezzo di sollevamento potrà avvenire anche in area air-side, pertanto lo stesso dovrà essere dotato delle opportune autorizzazioni e coperture assicurative.

Dovrà essere particolarmente curata la pulizia delle aree al fine di evitare la presenza di F.O.D. (Foreign Object Debris) che potrebbero interessare gli aeromobili e le aree operative adiacenti.

#### 26.10.2 Smaltimento rifiuti speciali

In relazione allo smaltimento di rifiuti speciali, l'Appaltatore avrà l'obbligo di farsi carico degli oneri amministrativi ed economici relativi alla movimentazione, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti prodotti (quale produttore/detentore degli stessi), fornendo alla Committente, tramite la piattaforma di cui all'Art. 26.7, la documentazione di avvenuto smaltimento (copia della "quarta copia" del formulario di identificazione prescritto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06);

#### 26.10.3 Pulizia finale

È onere dell'Appaltatore la perfetta pulizia finale di tutte le opere eseguite in ogni loro parte, delle strade, dei piazzali, degli spazi liberi, dei locali interrati, ecc.

Come già evidenziato, dovrà essere particolarmente curata la pulizia delle aree al fine di evitare la presenza di F.O.D. (Foreign Object

Debris) al momento della riapertura delle infrastrutture al traffico aereo.

È altresì onere dell'Appaltatore la pulizia dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura, provvedendo alla rimozione di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale che accidentalmente vi fosse entrato durante il corso dei lavori; le reti dovranno essere provate ed utilizzate almeno per un mese prima della consegna dei lavori alla Committente.

#### 26.10.4 Rifiuti

I rifiuti generati nell'ambito delle attività di cantiere si intendono prodotti dalla stessa ditta incaricata per i lavori e, pertanto, dovranno essere correttamente gestiti (operativamente ed amministrativamente) dalla stessa conformemente alle indicazioni previste dalle normative ambientali di settore. I rifiuti devono essere raggruppati e deviati dalla discarica e riciclati. L'Appaltatore incoraggerà l'uso di aggregati secondari riciclati e il riutilizzo degli aggregati in situ, riducendo così la domanda di materiale vergine.

#### 26.11 **PROTEZIONE DELLE OPERE**

È a carico dell'Appaltatore l'idonea protezione dei materiali in opera, a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta dell'Ufficio di Direzione Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino.

Nel caso di sospensione dei lavori, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa delle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente disposizione.

Sono a carico dell'Appaltatore l'aggettamento delle acque meteoriche che si raccogliessero negli scavi o nei locali interrati, lo sgombero della neve, le opere occorrenti per la protezione delle opere eseguite e/o in corso di costruzione dalla pioggia, dal sole, dalle polveri e ciò anche nei periodi di sospensione dei lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, all'Appaltatore compete l'onere della messa in sicurezza del cantiere anche secondo le disposizioni dell'Ufficio di Direzione Lavori e del C.S.E.

#### 26.12 **UTILIZZO INERTI**

L'Appaltatore non potrà utilizzare, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, i residui derivanti dall'attività di costruzione e demolizione quando si tratti di materiali non selezionabili e separabili e di differente categoria, o quando tale attività comporti la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo.

Tali materiali dovranno essere gestiti sotto la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, il quale dovrà operare nel pieno rispetto della vigente normativa di settore.

L'Appaltatore potrà utilizzare la terra ed altro materiale allo stato naturale derivante dall'attività di scavo, di proprietà della Committente, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e previa autorizzazione dell'Ufficio di Direzione Lavori, a condizione che si tratti di materiali non contaminati e che vengano riutilizzati nello stesso luogo di estrazione.

Si ribadisce che uno degli obiettivi del presente Appalto è quello di limitare quanto più possibile la quantità di materiale da conferire a discarica, ma soprattutto di minimizzare la quantità di materiale vergine per la realizzazione degli interventi in Appalto.

L'Appaltatore dovrà altresì, in caso che le cave di cui ha disponibilità non siano in grado di fornire il quantitativo e la qualità del materiale occorrente al normale andamento dei lavori, provvedere ad approvvigionarsi presso nuove cave anche più distanti dalla località dove vengono eseguite le opere senza pretendere, per eventuali nuovi oneri, compensi o indennità da parte della Committente.

#### 26.13 SGOMBERO DELLE AREE DI CANTIERE E DI DEPOSITO

È a carico dell'Appaltatore l'immediato sgombero delle aree del cantiere e di deposito, su richiesta dell'Ufficio di Direzione Lavori, per necessità inerenti l'esecuzione delle opere di cui al presente atto, o di altre opere affidate a terzi.

È altresì a carico dell'Appaltatore lo sgombero, entro un mese dalla data del Verbale di Ultimazione, dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto, e senza necessità di messa in mora, la Committente vi provvederà direttamente, addebitando ogni spesa conseguente.

Al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà riconsegnare le aree di cantiere prive di ogni inquinamento e compatibili con gli usi aeroportuali, sia dal punto di vista ambientale che commerciale.

#### 26.14 OPERE E APPROVVIGIONAMENTI URGENTI

L'Ufficio di Direzione Lavori potrà richiedere direttamente al Direttore di cantiere, senza che da ciò derivino ulteriori oneri, tutte le prestazioni e gli approvvigionamenti inerenti quei manufatti, impianti, materiali e forniture che, a suo insindacabile giudizio, siano immediatamente necessari per il migliore e rapido andamento dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile dell'Ufficio di Direzione Lavori, l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal presente Accordo Quadro, l'Ufficio di Direzione Lavori stesso diffiderà l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio; scaduto tale termine infruttuosamente, la Committente richiederà il

risarcimento di tutti i danni che potessero derivargli per la mancata ottemperanza a tali obblighi.

#### 26.15 RILIEVI, ESPERIENZE, PROVE, SAGGI, ANALISI E VERIFICHE

E' a carico dell'Appaltatore la messa a disposizione di manodopera, macchinari, strumenti, apparecchi, utensili e materiali e relativi certificati (es. certificato di provenienza, marcatura CE, ..) occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizioni di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, posa in opera, contabilità e collaudo di lavori che possono occorrere dal giorno della consegna fino all'approvazione del collaudo.

L'Appaltatore garantisce la disponibilità di un laboratorio di cantiere per tutta la durata dei lavori.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore i rilievi, con l'ausilio anche di idonea strumentazione, atti alla individuazione di manufatti e reti impiantistiche presenti nelle aree oggetto dell'intervento, al fine di verificare eventuali interferenze con le opere oggetto dell'appalto e concordare con l'Ufficio di Direzione Lavori, la loro deviazione o eliminazione e messa in disuso.

E' a carico dell'Appaltatore l'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti Ufficiali che saranno indicati dall'Ufficio di Direzione Lavori, compresa ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche non specificamente previsti dai Capitolati Speciali d'Appalto, ma ritenuti necessari e in ogni tempo ordinati dall'Ufficio di Direzione Lavori e/o dalla Commissione di Collaudo sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori (rif. artt. 101-102 D.Lgs. 50/2016).

Fra le verifiche i cui oneri sono a carico dell'Appaltatore, si segnala in particolare modo, in considerazione dell'impatto in materia di sicurezza, quella sullo stato delle aree in cui verranno eseguiti i lavori, sulla base della quale l'Appaltatore ha formulato la propria offerta economica.

I controlli e le verifiche eseguiti dalla Committente nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.

Tutte le prove necessarie per verificare la corrispondenza di quanto eseguito con gli atti contrattuali dovranno essere eseguite

dall'Appaltatore secondo le prescrizioni di cui alla documentazione di progetto e dell'Ufficio di Direzione Lavori.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore tutte le prove e verifiche che venissero ordinate dall'Ufficio di Direzione Lavori, o dalla Commissione di Collaudo; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, maestranze, strumenti di misura e controllo preventivamente tarati nel numero e tipo che saranno richiesti dall'Ufficio di Direzione Lavori) per l'esecuzione di dette prove e verifiche.

#### 26.16 MODELLI E CAMPIONATURE - CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI

È a carico dell'Appaltatore la presentazione di campionature e l'esecuzione di tutti i modelli di lavori, materiali e forniture che verranno richiesti dall'Ufficio di Direzione Lavori.

L'approntamento delle campionature e dei modelli, nel numero richiesto dall'Ufficio di Direzione Lavori, deve avvenire in tempi tali da garantire un successivo ragionevole periodo per l'approvazione degli stessi da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori e dei Progettisti. È altresì a carico dell'Appaltatore la conservazione, fino all'approvazione del collaudo finale, in appositi locali presso l'Ufficio di Direzione Lavori, dei campioni muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità.

#### 26.17 NOTIZIE STATISTICHE

È onere dell'Appaltatore la comunicazione alla Committente, alla fine di ogni mese od in qualunque momento nei cinque giorni successivi alla richiesta dell'Ufficio di Direzione Lavori, di tutte le notizie statistiche relative all'appalto.

#### 26.18 FOTOGRAFIE

Sono a carico dell'Appaltatore le spese per la fornitura alla Committente di fotografie, in due copie formato cm. 18x24 ed una copia su supporto informatico, che illustrano l'andamento dei lavori nelle varie fasi dell'esecuzione ed, almeno, in corrispondenza con la redazione di ogni stato d'avanzamento a dimostrazione del progredire dei lavori; l'Appaltatore dovrà, inoltre, farsi carico delle spese per la fornitura alla Committente delle fotografie richieste dall'Ufficio di Direzione Lavori, in due copie formato cm. 18x24, riproducenti l'insieme dei lavori ultimati.

La Committente si riserva di fare eseguire direttamente dette fotografie, addebitandone il costo all'Appaltatore.

#### 26.19 CONCESSIONE DI PERMESSI, LICENZE, AUTORIZZAZIONI DI PUBBLICA SICUREZZA

E' onere dell'Appaltatore lo svolgimento di tutte le pratiche ed il pagamento irripetibile delle tasse, contributi, spese, anticipazioni e

quanto altro necessario per la richiesta e l'ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni relative all'uso delle opere eseguite, purché rispondenti al progetto approvato, o alle successive varianti, sempre approvate, nonché le spese, tasse, contributi, anticipazioni per le concessioni del trasporto, del deposito e dell'uso degli infiammabili, e gli oneri per il rispetto delle concessioni stesse.

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale ammenda per contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni conseguenti.

#### 26.20 PIANO DELLE COMMITTENZE

L'Appaltatore dovrà produrre con un anticipo di almeno 15 gg. dalla data di inizio lavori il Piano delle Committenze, indicando il nominativo dei fornitori e Subappaltatori, i luoghi di fabbricazione, il numero delle maestranze e delle principali attrezzature da impiegare, le date previste per l'emissione dei singoli ordini, per le prove in stabilimento, per la consegna in cantiere delle forniture ovvero per l'inizio delle singole lavorazioni.

La mancata presentazione dei Piani di Committenza nei termini sopra indicati potrà dare luogo alla sospensione dell'emissione dei certificati di pagamento.

#### 26.21 PIANO DI QUALITÀ

Entro 30 giorni dalla data di consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà fornire all'Ufficio di Direzione Lavori, per una preventiva necessaria approvazione, il Piano di Qualità che intendono adottare per la realizzazione, l'accettazione (anche per quanto proveniente da terzi fornitori), la verifica ed il collaudo delle forniture oggetto del presente appalto.

Le procedure previste in detto Piano di Qualità dovranno essere conformi agli standard indicati dall'Ufficio di Direzione Lavori.

Le attività di costruzione dovranno quindi essere supportate da un Sistema di gestione per la Qualità conforme alle norme ISO 9001:2000.

Il Piano di Qualità conterrà in particolare le modalità di gestione e di controllo delle attività oggetto dell'appalto, la gestione delle interfacce con la Committente e con gli Enti e le Autorità competenti. Durante la fase di costruzione delle opere la Direzione Lavori si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche sull'applicazione del Piano di Qualità nonché sulla qualità delle forniture.

In particolare, tutti i materiali di fornitura dell'Appaltatore dovranno essere sottoposti alle operazioni di controllo e di collaudo che dovranno essere pianificate in modo tale da garantire la conformità ai capitolati tecnici. Pertanto, l'Appaltatore, a fronte di detti capitolati, dovrà presentare ad avvio dei lavori un Piano dei Controlli dei materiali.



## 26.22 AVVIAMENTO DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI E MANUTENZIONE

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione tecnici specializzati per un complessivo di 500 ore uomo ciascuno per l'istruzione del personale addetto alla fase di avvio e prima conduzione degli impianti riposizionati ovvero oggetto di intervento manutentivo, unitamente alla fornitura a titolo gratuito, se del caso, di un "Manuale di esercizio e manutenzione" con la descrizione delle manovre e delle regole da seguire per il funzionamento e la manutenzione degli impianti e apparecchiature.

La struttura per la sede dei corsi sarà messa a disposizione dalla Committente.

La quota parte dei suindicati monte ore da impiegare per ogni singolo affidamento sarà stabilita di volta in volta dall'Ufficio di Direzione Lavori.

In particolare, l'Appaltatore dovrà effettuare le verifiche su dispositivi di sicurezza (uscite di sicurezza porte REI, estintori), nonché i controlli e prove di funzionalità su impianti antincendio e rilevamento fumi, mettendo a disposizione i prescritti registri previsti dalla normativa vigente redatti e firmati da tecnici abilitati. L'Appaltatore garantisce il rispetto del testo del Decreto approvato in sede di Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi in data 1° ottobre 2013.

Per le opere impiantistiche, se non si prevede l'immediata utilizzazione una volta ultimate, si potrà verificare la necessità di conservare nel tempo le caratteristiche degli impianti sino al loro completamento e utilizzo.

Tra gli oneri dell'Appaltatore sono pertanto comprese le prestazioni che seguono, finalizzate alla tutela e manutenzione delle opere e degli impianti, che saranno di volta in volta concordate con la Direzione Lavori:

1. Impiego di materiali che non subiscano aggressioni ambientali quali umidità, sbalzi di temperatura, polvere, ecc.
2. Protrazione dei tempi di consegna ovvero protezione, fino alla data di consegna, dei materiali o componenti che possono subire danni dalle aggressioni di cui sopra, ovvero omissione di forniture che, per loro natura, non abbiano la possibilità di essere conservate senza danneggiamenti.
3. Protezione mediante imballi speciali delle parti che sono suscettibili di danneggiamenti (ad es. nel caso di impianti meccanici, in protezioni di polietilene con silica-gel per la deumidificazione).
4. Conservazione presso proprio magazzino delle parti particolarmente suscettibili di danneggiamenti o guasti, che fanno

parte integrante di una apparecchiatura e di cui non è possibile rimandare l'ordine ovvero conservazione presso proprio magazzino delle parti particolarmente suscettibili di danneggiamenti in protezioni di polietilene con silica-gel per la deumidificazione.

5. Cicli di manutenzione atti a preservare il materiale in modo da renderlo perfettamente funzionante e collaudabile al momento del suo utilizzo senza alcun onere per la Committente;
6. ritocchi e ripristini, ad opere ultimate, di tutti i manufatti verniciati;
7. targhettatura e/o segnaletica su tutti gli impianti secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

## 26.23 PROGETTAZIONI E CALCOLAZIONI

### 26.23.1 Progettazione esecutiva delle opere

Nei tempi definiti in ciascuna Lettera di Affidamento e sulla base del progetto definitivo fornito dalla Committente in allegato alla lettera stessa, l'Appaltatore dovrà eseguire a proprie cura e spese il progetto esecutivo delle opere loro affidate.

La Committente si riserva la facoltà di convocare una riunione progettuale nell'arco di 24 ore, o comunque nel primo giorno lavorativo utile dalla data di convocazione, alla quale presenzierà il responsabile di progetto dell'Appaltatore o un suo delegato.

Il progetto esecutivo dovrà essere completato in tutte le sue parti.

Sostanzialmente, il progetto esecutivo dovrà essere costituito dei seguenti documenti:

1. Relazione Generale;
2. Relazioni specialistiche (se necessarie);
3. Capitolato speciale d'appalto costituito da:  
parte 1° - Descrizione dei lavori  
parte 2° - Prescrizioni tecniche
4. Relazione di calcolo;
5. Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
6. Cronoprogramma;
7. Computo metrico estimativo;
8. Elenco nuovi prezzi (per i casi ove non siano utilizzabili i prezzi contrattuali);
9. Elaborati grafici.

Il progetto dovrà essere consegnato in triplice copia su supporto informatico con firma digitale.

### 26.23.2 Progettazione costruttiva delle opere

La progettazione costruttiva delle opere, con l'integrazione dei dettagli di cantiere necessari per l'esecuzione delle opere stesse, non potrà alterare e/o modificare quanto previsto in progetto e dovrà avere l'approvazione dell'Ufficio di Direzione Lavori.

A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a presentarla all'Ufficio di Direzione Lavori, per l'approvazione, almeno 30 gg. prima di dare inizio alle lavorazioni.

L'Appaltatore, prima di procedere alla stesura degli elaborati costruttivi di cantiere, dovrà, a proprie cura e spese, effettuare un accurato controllo al fine di verificare la congruità con le opere esistenti già realizzate, o in fase di realizzazione.

Qualora si verificassero delle discordanze, o insorgessero delle difficoltà, queste dovranno essere immediatamente segnalate all'Ufficio di Direzione Lavori che prenderà i provvedimenti del caso. In ogni caso, nessuna iniziativa potrà essere presa dall'Appaltatore, che saranno gli unici responsabili di eventuali inconvenienti.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, predisporre la documentazione necessaria per il deposito dei progetti agli Enti competenti.

Sarà, inoltre, a cura dell'Appaltatore l'aggiornamento degli elaborati di progetto timbrati e firmati da professionista abilitato, in conseguenza delle varianti, o delle soluzioni esecutive/costruttive che si siano rese necessarie, con onere a suo carico. Tale documentazione sarà, in particolare per gli impianti, quella di riferimento per il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

#### 26.23.3 Progettazione di strutture portanti

Saranno a carico dell'Appaltatore le calcolazioni con gli elaborati dimensionali e costruttivi, per l'utilizzo in cantiere, da parte degli esecutori materiali, degli elementi resistenti aventi funzione statica, previa verifica dell'analisi dei carichi e delle calcolazioni a corredo del progetto appaltato.

Resta stabilito che l'Appaltatore, unitamente al progettista ed al Direttore del cantiere, rimangono responsabili della stabilità delle opere strutturali a tutti gli effetti, nonostante l'esame, l'approvazione del progetto, il diritto di sorveglianza, la direzione e il collaudo.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore la redazione e l'inoltro, a propria cura e spese, della documentazione tecnica per la denuncia delle opere strutturali al Comune di competenza, firmata da un tecnico abilitato (quale: disegni esecutivi, relazione di calcolo, relazione sui materiali delle strutture prefabbricate) e, più in generale, lo svolgimento di ogni e qualsiasi pratica burocratica prevista dalle vigenti norme (l'Appaltatore deve essere abilitato alla firma digitale P7M e PDF per il Comune di competenza e gli altri relativi adempimenti).

#### 26.23.4 Altri oneri progettuali

Sono a carico dell'Appaltatore il controllo e la verifica della congruità degli elaborati progettuali inerenti alle opere da realizzare, con l'obbligo di segnalare all'Ufficio di Direzione Lavori l'eventuale

necessità di modifiche, o completamenti che si richiedessero per l'esecuzione o prosecuzione dei lavori.

L'approntamento della modulistica di prevenzione incendi, necessaria per l'ottenimento del CPI, inerente i prodotti da costruzione impiegati per garantire la conformità alle vigenti norme tecniche e alla loro corretta posa in opera. La sottoscrizione dei suddetti moduli dovrà essere fatta da un tecnico abilitato, iscritto agli elenchi ministeriali di cui al D.Lgs. 139/06.

Per quanto attiene la progettazione impiantistica, questa dovrà essere redatta in conformità a quanto previsto dal D.M. 37/08.

Inoltre, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del suddetto Decreto, l'Appaltatore dovrà predisporre una dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato alle normative tecniche vigenti.

La presentazione all'Ufficio di Direzione lavori, per approvazione, dei disegni di installazione degli impianti, nonché dei disegni costruttivi e di montaggio delle apparecchiature, completi dei dettagli ed aggiornati in modo da essere aderenti alle situazioni effettive delle opere in esecuzione e/o esistenti. Tali elaborati dovranno comprendere: disegni generali di insieme - relazioni di calcolo - particolari esecutivi - disegni costruttivi del materiale - elenco dei fornitori materiali - certificazioni di laboratori ufficiali sui materiali.

La consegna all'Ufficio di Direzione Lavori, entro 30 giorni dalla data dell'ultimazione delle opere relative ad ogni singolo intervento, di tutti gli elaborati grafici raffiguranti lo stato reale di quanto eseguito, in modo da lasciare una esatta documentazione dei lavori così come effettivamente realizzati.

Tali elaborati dovranno comprendere:

- dettagli costruttivi
- disegni generali d'insieme
- planimetrie
- tipici di installazione
- schemi a blocchi
- schemi uni/trifilari e funzionali
- disegni costruttivi di macchine e apparecchiature
- relazioni di calcolo.

Gli elaborati dovranno essere realizzati secondo le indicazioni dell'Ufficio di Direzione Lavori con sistemi informatici e dovranno essere forniti in nr. 3 copie cartacee (originali) nonché riproducibili, su supporto magnetico in formato sia eseguibile DWG e Office, sia visualizzabile PDF.

Le parti ripetitive del disegno dovranno essere realizzate mediante "blocchi/simboli" da utilizzarsi sui disegni anche se differenti.

Tutti i disegni dovranno essere realizzati facendo ampio uso di "Layer" predefiniti dall'Ufficio di Direzione Lavori contenenti

informazioni omogenee, al fine di consentire elaborazioni separate per ognuna di tali tipologie di informazioni.

L'Appaltatore è inoltre tenuto, senza alcun compenso, ad apportare agli elaborati predetti tutte le modifiche eventualmente prescritte dai Collaudatori entro 15 giorni dalla richiesta.

Dovrà, altresì, essere fornita, per quanto applicabile, la seguente documentazione in triplice copia:

- manuali di istruzione, uso e manutenzione;
- verbale delle misure di passo e contatto e moduli per denuncia INAIL (ex ISPESL);
- verbale delle prove a grandezze impresse sulle protezioni;
- certificati di collaudo e dichiarazioni di conformità sia delle apparecchiature che di opere particolari;
- verbali delle prove effettuate sui circuiti idraulici;
- copia delle denunce ai vari Enti (INAIL, ATS, ecc....) per impianti e opere soggette;
- verbale di misure di impedenza di anello di guasto;
- certificazioni di laboratori ufficiali per prove sui materiali;
- dichiarazioni di conformità di cui al D.M. 37/08;
- certificati di garanzia e documenti di omologazione di materiali o apparecchiature.

La consegna, entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori di ogni singolo intervento, dell'elenco completo dei materiali ed apparecchiature installate, nonché della lista dei ricambi per le apparecchiature, corredato delle caratteristiche tecniche principali di ognuno e della loro reperibilità in Italia, particolarmente nel caso trattasi di materiali forniti da ditte subfornitrici.

L'onere della redazione e dell'inoltro, a proprie cura e spese, ove richiesto per legge, della documentazione tecnica agli Enti competenti; in particolare, gli oneri per le pratiche presso INAIL e ATS.

La Committente ha l'obiettivo informativo di ottimizzare l'interoperabilità, la trasparenza e la congruità dei dati relativi ai propri appalti di lavori, servizi e forniture. A tal fine intende applicare il DM n. 560 del 01.12.2017 e successiva integrazione DM n.312 del 02.08.2017 per la gestione informativa digitale dei propri appalti attraverso "metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture" (D.Lgs. 50/2016, art. 23, comma 13).

Oltre alla documentazione su supporto digitale (PDF) è richiesto all'affidatario il deposito, su supporto digitale, di tutti i "modelli informativi disciplinari e aggregati multidimensionali orientati ad oggetti" (DM n. 312 del 02.08.2021, art. 4, comma 1) e "modelli grafici" (UNI 11337-1:2017) nel formato proprietario e aperto (IFC)

sviluppati per la fase realizzativa. L'affidatario dovrà garantire la congruenza dei dati tra i modelli e gli elaborati (grafici, documentali, multimediali; UNI 11337-1:2017).

Sarà onere e cura dell'Appaltatore tener conto della possibilità che la Committente si riservi di valutare la richiesta di restituzione degli As-built attraverso metodologia BIM sul singolo affidamento anche sotto le soglie minime imposte dal DM n. 312 del 02.08.2021 art. 6 e a seguito degli interventi di manutenzione.

Per gli interventi nei quali verranno richiesti i modelli As-built in BIM la Committente comunicherà le modalità operative di produzione e richiederà all'Appaltatore la stesura del documento pGI (Piano di Gestione Informativa UNI11337:2017 ) utile ai fini del miglioramento della trasparenza, congruenza e gestione informativa delle opere progettate.

*Eventuale, qualora l'Appaltatore l'avesse offerta al punto 6 della propria Offerta Tecnica facente parte integrante degli allegati contrattuali ("RESTITUZIONE DI MODELLO BIM"):*

- l'Appaltatore si impegna alla restituzione di modello BIM su base topografica delle opere realizzate anche senza modello di progetto BIM fornito dalla Committente.

In caso di inottemperanza verranno applicate le penali di cui all'Articolo 15.9.3).

#### 26.24 DIRITTI DI PROPRIETÀ E OBBLIGO DI SEGRETEZZA

I disegni e la documentazione tecnica consegnati dalla Committente all'Appaltatore e gli elaborati predisposti dall'Appaltatore stesso per l'esecuzione dei lavori sono e rimangono di proprietà riservata della Committente.

L'Appaltatore si obbliga a non far uso dei disegni e delle informazioni tecniche fornite dalla Committente e dall'Ufficio di Direzione dei Lavori se non per le finalità indicate nel presente Accordo Quadro e nei suoi atti attuativi.

Gli elaborati affidati all'Appaltatore e quelli dal medesimo predisposti non dovranno essere in alcun modo riprodotti, o messi in circolazione a favore di terzi. Pertanto, l'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dell'Accordo Quadro, la documentazione che venisse messa a sua disposizione dalla Committente e/o da terzi, o di cui l'Appaltatore venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

L'obbligo di segretezza sarà per l'Appaltatore vincolante per tutta la durata dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e anche successivamente alla sua conclusione, fino a quando le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire alla Committente e/o a terzi tutti i danni che a questi dovessero derivare.

L'Appaltatore resta inoltre responsabile, nei confronti della Committente, per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri Subappaltatori e degli ausiliari di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

#### 26.25 DANNI E INDENNITA'

È onere dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori tutte le misure e tutti i provvedimenti che riterrà necessari per evitare danni alle opere e per garantire l'incolumità della manodopera, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

È a carico dell'Appaltatore il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per tutti i danni conseguenti al verificarsi degli eventi appresso indicati a titolo esemplificativo e non limitativo: depositi di materiali, escavazioni, installazione di impianti ed esecuzione opere, manovra mezzi d'opera e automezzi, scarichi di acqua di ogni natura, abbattimento o danneggiamento di piante, ecc.

Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore restandone completamente esonerati sia la Committente che il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore le indennità per i passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree, sia pubbliche che private, eventualmente necessarie per il deposito dei materiali e provviste di qualsiasi genere ed entità, per l'impianto di cantieri sussidiari a quello principale, per alloggi degli operai, per opere provvisorie, per strade di servizio, ecc.

L'Appaltatore dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, alla riparazione o risarcimento dei danni che, per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori da altri compiuti.

#### 26.26 POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e comunque prima della consegna dei lavori relativi al primo Contratto Applicativo, ha stipulato, con primaria compagnia d'assicurazioni avente rating minimo B++ AmBest, o in alternativa A-Standard&Poors, o in alternativa A- Fitch, o in alternativa A3 Moody's, e si è impegnato a mantenere in vigore, le sotto elencate polizze, assumendosi comunque ogni responsabilità, di qualsiasi genere, nel caso in cui tali polizze non fossero state stipulate nel pieno rispetto di tutte le clausole previste nel presente articolo:

**1) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi operante in ambito aeroportuale (RCT Aviation)** e strettamente connessa all'attività oggetto del presente contratto con massimale assicurato pari a:

- Euro 100.000.000,00 relativamente ad attività Air Side (prossimità di aeromobili, vie di rullaggio, piazzali) e ad attività Land Side (zone antistanti l'area doganale).

La polizza dovrà annoverare fra gli assicurati, oltre all'Appaltatore stesso e al Committente, i Subappaltatori, e tutti i partecipanti alla realizzazione dell'opera. Dovranno essere altresì previste – a titolo esemplificativo e non limitativo - le seguenti estensioni di garanzia:

- Qualifica di assicurato addizionale in favore della Committente, con contestuale mantenimento della qualifica di terzo;
- RC incrociata;
- Danni a cose in consegna e custodia;
- Danni da interruzione di attività di terzi;
- Danni a cavi e condutture sotterranee;
- Danni da cedimento e franamento del terreno;
- Danni da polvere;
- Danni da vibrazioni;
- Danni a cose nell'ambito dei lavori;
- Danni da incendio a beni di terzi;
- Dolo dei dipendenti e Colpa grave;
- Rischi Guerra e Assimilati, il cui limite potrà operare in aggregato per il periodo.

La polizza dovrà altresì prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti di SEA.

**2) Polizza Contractor's All Risks (CAR)** secondo quanto disposto dall'art. 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 a copertura di tutti i danni o perdite alle opere oggetto dell' Accordo Quadro, per una somma assicurata pari al valore complessivo dello stesso, provocati da qualsiasi causa e con durata dalla data del verbale di consegna lavori fino a 12 mesi successivi l'ultimazione dei lavori stessi. La polizza dovrà:

- annoverare fra gli assicurati, oltre all'Appaltatore stesso e al Committente, i Subappaltatori e tutti i partecipanti alla realizzazione dell'opera;
- recepire, fra le altre, le seguenti estensioni di garanzia:
  - Opere Preesistenti con un limite non inferiore al valore complessivo dell'Accordo Quadro,
  - Spese di Demolizione e Sgombero con un limite pari al 25% del valore dell'Appalto,
  - maggiori costi per lavori straordinari,
  - danni da eventi naturali e catastrofali,
  - atti di terzi compreso il terrorismo e il sabotaggio,



- danni da errore di progetto e calcolo anche alla parte affetta,
- manutenzione estesa per 24 mesi,
- rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C.,
- rinuncia alla disdetta per sinistro,
- dolo e colpa grave.

La Committente avrà facoltà di nominare un proprio perito che potrà partecipare alle operazioni peritali e alla redazione della perizia di danno.

**3) Polizza Responsabilità Civile Auto (RCA)** relativa ai mezzi da impiegare nell'esecuzione delle attività. Se l'attività prevede la circolazione dei mezzi entro la cinta doganale l'assicurazione dovrà essere espressamente valida in ambito aeroportuale, in conformità al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, e relativo regolamento di esecuzione, per un massimale non inferiore a Euro 25 milioni e secondo le modalità previste dal Regolamento di Scalo.

**4) Polizza Decennale Postuma Indennitaria (DP)**: in presenza di eventuali opere strutturali o comunque destinate per la loro natura a lunga durata, l'Appaltatore, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione relativi al singolo Contratto Applicativo, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, dovrà stipulare una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La polizza dovrà:

- prevedere un limite di indennizzo per i danni alle opere pari al 40% dei lavori realizzati;
- essere estesa alla garanzia di impermeabilizzazione dei solai di copertura, dei muri in opera o prefabbricati ove previsti;
- recepire un limite di risarcimento per responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 5.000.000,00;
- contenere la previsione del pagamento in favore della Committente non appena questa lo richieda.

**5) Polizza Responsabilità Civile verso Dipendenti (RCO)** per sinistri causati ai dipendenti con massimale non inferiore a € 5.000.000 per sinistro ed € 2.500.000 per ogni persona; la polizza dovrà altresì prevedere l'estensione alle malattie professionali.

**6) Assicurazione Responsabilità civile professionale**, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo, relativo al singolo Contratto Applicativo, l'Appaltatore è tenuto a produrre una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di progettazione, per tutta la durata dei

lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con massimale di Euro 1 milione.

Tutte le polizze assicurative previste:

- dovranno essere presentate alla Committente 20 giorni prima della consegna dei lavori;
- non costituiscono una limitazione delle responsabilità assunte contrattualmente dall'Appaltatore anche in termini di franchigie e scoperti;
- non potranno prevedere diminuzioni e storni di somme assicurate e limiti, disdetta e modifica delle garanzie senza il preventivo consenso della Committente.

Tutte le suddette polizze dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo di durata dell'Accordo Quadro. Se le stesse coperture dovessero avere una durata inferiore a quella contrattuale, l'Appaltatore si impegna fin d'ora a rinnovarle ad ogni scadenza presentando alla Committente (nella persona del referente contrattuale) la prova della validità della copertura almeno 15 giorni prima della scadenza delle stesse. La mancata stipula delle coperture nei limiti richiesti dal presente articolo, od il mancato rinnovo delle stesse, costituiranno causa di risoluzione contrattuale.

Le assicurazioni non limiteranno in alcun modo le responsabilità degli Appaltatori a norma delle obbligazioni contrattuali e delle leggi; pertanto, l'Appaltatore risponderà in proprio qualora i danni verificatisi dovessero superare i massimali previsti in dette polizze o non fossero coperti per qualsiasi motivo, tenendo indenne SEA da eventuali richieste di terzi da ciò derivanti.

Resta espressamente inteso che nel prezzo contrattuale si intendono compresi gli oneri inerenti le coperture ed estensioni assicurative.

#### 26.27 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE CONNESSI CON LE POLIZZE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO

Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza di quanto appresso specificato.

##### 26.27.1 Denuncia della variazione del rischio

L'Appaltatore dovrà denunciare alla Committente tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio, nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'assicurazione.

##### 26.27.2 Denuncia di sinistro

Appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata notizia per iscritto alla Committente, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possano essere ragionevolmente richiesti.

##### 26.27.3 Spese per la valutazione dei danni

È onere dell'Appaltatore pagare tutte le parcelle e spese per professionisti nella fase di studio e progettazione conseguenti al danno, o distruzione dei beni oggetto dell' Accordo Quadro, nonché maggiori spese per onorari dei periti eccedenti la somma garantita da coperture assicurative, ed ogni eventuale spesa da sopportare per l'assistenza tecnica e legale nella valutazione e liquidazione del sinistro.

26.27.4 Imposte ed altri carichi

È onere dell'Appaltatore pagare le imposte ed altri carichi, presenti e futuri, stabiliti in conseguenza del contratto della polizza assicurativa.

26.27.5 Danni cagionati a terzi, sia per le lesioni a persone sia per danni a cose

È onere dell'Appaltatore tenere indenne la Committente dei maggiori danni non coperti dal massimale assicurato per i sinistri di cui alle condizioni generali di polizza.

26.28 ATTIVITA' IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Qualora nel corso dell'esecuzione del presente Accordo Quadro dovesse verificarsi la necessità di effettuare attività lavorativa in "ambienti sospetti di inquinamento o confinati", così come individuati nel documento che, se del caso, verrà fornito dalla Committente, troverà integrale applicazione la disciplina di cui al D.P.R. 177/2011. In particolare, l'attività potrà essere svolta esclusivamente da imprese o da lavoratori autonomi che risultino specificamente qualificati sia con riguardo alle misure di prevenzione e di protezione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sia con riferimento alla tutela del lavoro, come previsto all'art. 2 del D.P.R. 177/2011.

Sarà cura della Committente verificare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 del D.P.R. 177/2011 in capo a chi eseguirà l'attività e promuovere una specifica riunione di coordinamento preliminare. Dovrà quindi essere adottata da parte dell'impresa appaltatrice una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove possibile, ridurre al minimo i rischi propri dell'attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Si procederà alla certificazione del Contratto di Appalto/Subappalto nelle seguenti ipotesi:

- presenza di interferenze tra le organizzazioni della Committente e dell'Appaltatore nel luogo confinato;
- nell'ipotesi di ricorso al Subappalto (certificazione a cura dell'Appaltatore).

L'Appaltatore dovrà procedere alla certificazione dei relativi contratti di lavoro nell'ipotesi specificamente prevista all'art. 2, lett. c), del D.P.R. 177/2011.

In relazione alle attività di cui alla presente clausola, non è ammesso il ricorso a Subappalti se non espressamente autorizzati dalla

Committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. 276/2003. Gli oneri derivanti da qualunque operazione inerente eventuali attività in ambienti confinati si intendono a carico dell'Appaltatore.

#### 26.29 AIRPORT FACILITY MANAGEMENT

Gestione del flusso informativo della documentazione di progetto, di variante e di As-built per l'implementazione di nuovi impianti e/o la modifica di impianti esistenti.

##### Oneri e modalità operative

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire le informazioni necessarie per il mantenimento e la gestione integrata del "Sistema Informativo aeroportuale di Facility Management" da qui in poi denominato AFM durante tutte le fasi di implementazione della propria attività, a partire dal progetto esecutivo (qualora previsto tra le attività di Appalto), durante la realizzazione e la messa in opera delle eventuali varianti, fino al termine delle attività, con la redazione degli elaborati As-built, secondo le seguenti modalità:

##### **- Modalità di trasferimento e utilizzo delle informazioni**

Il trasferimento delle informazioni avverrà attraverso il portale web messo a disposizione dalla Committente, secondo le tempistiche concordate con la Direzione Lavori. Per tramite del portale l'Appaltatore potrà: verificare la documentazione trasmessa, tenere traccia delle trasmissioni effettuate, di quelle accettate e di quelle autorizzate.

Qualora previsto dallo specifico Appalto, l'Appaltatore potrà ottenere, al termine delle attività di campo o durante le fasi di realizzazione, copia in formato elettronico dei layout delle implementazioni e realizzazioni effettuate come "stato dell'arte attualmente documentato". Le rappresentazioni grafiche, sulla base architettonica aggiornata, utilizzeranno simbologie standard che l'Appaltatore potrà aggiornare a propria discrezione per la realizzazione della propria documentazione "As-built" contrattuale.

##### **- Validazione delle informazioni**

Le informazioni ricevute da AFM, previa validazione da parte della DL, prima di essere rese disponibili saranno validate in termini di congruenza generale e consistenza, saranno trattate in funzione delle esigenze specifiche del sistema AFM in toto o solo in parte. Qualora venissero riscontrate delle difformità, l'Appaltatore sarà informato tramite la DL, ricevendo copia delle difformità riscontrate che sarà tenuto a risolvere aggiornando e modificando la documentazione che dovrà quindi essere ritrasmessa secondo quanto previsto ai punti precedenti.

##### **- Formati di trasferimento delle informazioni**

Le informazioni dovranno essere trasferite dall'Appaltatore utilizzando i seguenti formati di interscambio:

- Formati Cad standard, DWG o DXF per le rappresentazioni grafiche sia architettoniche che impiantistiche, dovranno essere realizzate secondo le buone tecniche CAD, garantendo la suddivisione in livelli (layer) omogenei e rappresentativi delle informazioni riportate e una rappresentazione in blocchi degli oggetti puntuali e delle simbologie inserite;
- Formati Office standard (DOCX, XLSX, PPTX, PDF ...) per le informazioni documentali e descrittive e aggiuntive a corredo (Specifiche, manuali, schematici, unifilari, ...);

#### 26.30 OBBLIGHI CONSEGUENTI AGLI IMPEGNI ASSUNTI CON L'OFFERTA TECNICA

Le soluzioni organizzative e gestionali, le risorse umane e tecniche, nonché gli apprestamenti e gli allestimenti, i materiali, i software, le certificazioni, ecc., proposte nell'Offerta Tecnica quali migliorie rispetto ai requisiti minimi indicati, costituendo parte integrante delle prestazioni contrattuali, saranno prescrittive e vincolanti per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e impegnative per l'Appaltatore per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti Applicativi.

Durante l'esecuzione dei lavori, l'Ufficio di Direzione Lavori vigilerà sull'effettiva implementazione dei contenuti dell'Offerta Tecnica.

Eventuali inosservanze, totali o parziali, agli obblighi assunti dall'Appaltatore con l'Offerta Tecnica, costituendo grave inadempimento, potranno determinare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e dei suoi atti attuativi e l'incameramento della cauzione, fermo restando il pagamento delle penali laddove previste.

#### 26.31 ONERI VARI

- Dare evidenza degli eventuali provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. 81/08;
- comunicare al CSE e alla Direzione Lavori qualunque infortunio o near-miss/mancato Incidente di qualsiasi entità, occorso sia ai propri dipendenti, sia a quelli dei Subappaltatori e lavoratori autonomi tramite piattaforma digitale di cui all'Articolo 26.7;
- con riferimento al "Patto di integrità" sottoscritto in sede di formulazione dell'Offerta in corso di gara, l'obbligo di ottemperare alle relative prescrizioni, facendole osservare al proprio Personale e a quello dei propri Subappaltatori/Subcontraenti, i quali devono adottare comportamenti etici conformi, pena la risoluzione del Contratto;
- consentire l'accesso ed il passaggio nel cantiere al personale della

- Committente, agli addetti ai lavori di altre ditte per conto della Committente e alle persone autorizzate dalla stessa;
- concedere l'uso a terzi, autorizzati dall'Ufficio di Direzione Lavori, e gratuitamente alla Committente, degli impianti di cantiere fissi o mobili (ponteggi compresi), in quanto ciò non richieda modifiche alle strutture e posizionamento degli stessi e limitatamente alla durata della loro installazione;
  - assicurare che non vengano accesi fuochi di alcun genere nel sedime aeroportuale;
  - non autorizzare visite di estranei alle opere in corso di esecuzione od ultimate, al cantiere ed alle proprie installazioni, nonché il divieto di pubblicare e far pubblicare e comunque utilizzare rilievi fotografici, cinematografici o televisivi di qualsiasi genere, senza preventiva autorizzazione della Committente ed accordi sull'eventuale beneficio da ciò derivante. Analogamente, l'Appaltatore non potrà esporre nel cantiere, né autorizzare ad altri l'esposizione di manifesti propagandistici, reclamistici e politici di qualsiasi genere;
  - l'immediata rimozione di ogni pegno e ipoteca od opzione che, a causa di atti od omissioni commessi dall'Appaltatore o dai propri dipendenti, possa essere chiesta da chiunque, sugli impianti o sulle apparecchiature in opera o in deposito in cantiere. L'Appaltatore accetta sin d'ora la sospensione totale dei crediti derivanti dal presente Accordo Quadro sino a che tali rivendicazioni siano state acquisite;
  - per l'utilizzo e/o la gestione di terre e rocce da scavo si applicherà la relativa disciplina vigente con particolare riferimento al D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e al DPR 120/2017;
  - il pagamento e rispetto di canoni, diritti ed obblighi derivanti dall'impiego di dispositivi o sistemi protetti da brevetto, sollevando pertanto la Committente da qualunque rivendicazione sorta dall'inosservanza di tali procedure, anche qualora il progetto stesso abbia prescritto espressamente l'adozione di particolari prodotti o procedimenti costruttivi. Nel caso in cui l'Appaltatore fosse a conoscenza che tali prescrizioni infrangono un qualsiasi diritto di brevetto, essi saranno interamente responsabili di qualsiasi reclamo od azione ne possa sorgere nel caso non abbia tempestivamente preavvertito l'Ufficio di Direzione Lavori;
  - sostenere le spese per i viaggi, trasporti locali, trasferte, vitto e alloggio per il proprio personale;
  - il pagamento di eventuali oneri di scorta a mezzi non ispezionabili secondo la procedura prevista nel Programma Nazionale per la Sicurezza dell'aviazione civile (P.N.S.) Parte B, punto 9.1.7.1;

- gli oneri economici relativi alla partecipazione al corso in materia di safety aeroportuale di cui all'Art. 49;
- gli oneri economici relativi alla partecipazione al corso in materia di security aeroportuale di cui all'Art. 26.8;
- l'impegno a rispettare la normativa in materia di trasporto di merce su strada. L'Appaltatore si impegna a predisporre e conservare, la documentazione relativa al trasporto e ad esibirla in sede di controllo stradale, o su richiesta, alla Committente. Viene, pertanto, esclusa qualsiasi responsabilità della Committente in concorso con l'Appaltatore in caso di violazione dell'obbligo di predisposizione e conservazione di tale documentazione durante l'effettuazione del trasporto nonché di violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale. La Committente avrà diritto di rivalersi per eventuali esborsi connessi alla violazione degli obblighi di cui sopra.

È altresì a carico dell'Appaltatore la richiesta e l'ottenimento dei permessi, nonché i relativi oneri, per l'eventuale utilizzo di trasporti speciali.

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi utilizzati per il trasporto (art. 4, L. n. 136/10);

- in caso di lavori da eseguire in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, l'Appaltatore dovrà dare integrale applicazione alle prescrizioni del D.P.R. 177/11;
- l'Appaltatore si impegna formalmente a non eseguire in cantiere, salvo esplicita autorizzazione della Committente, per nessuna ragione, per proprio conto o per conto di altri, lavori estranei a quelli oggetto del presente atto;
- l'Appaltatore dovrà assicurare che durante i lavori sia sempre presente in cantiere personale in possesso di buona conoscenza della lingua italiana (sia esso dipendente dell'Appaltatore, dei loro Subappaltatori o subfornitori);
- in relazione all'emergenza sanitaria Covid-19, il rispetto delle misure precauzionali di cui ai protocolli sanitari per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro, in vigore al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali presso la Committente e allegate al presente Accordo Quadro di cui costituiscono parte integrante;
- l'Appaltatore prende atto che l'utilizzo dei parcheggi ubicati all'interno del sedime da parte del proprio staff è a titolo oneroso e che lo stesso è tenuto a sottoscrivere un regolare contratto per l'uso delle strutture indicate e a comunicare tempestivamente i

nominativi dei propri dipendenti/collaboratori. Per ulteriori informazioni e dettagli contattare Ufficio commerciale parcheggi – email: commerciale.parcheggi@seamilano.eu tel. 0274852935;

- l'Appaltatore riconosce ed accetta che, affinché possa eseguire le attività di sostituzione, ovvero di smantellamento, ovvero di installazione, ovvero di manutenzione di applicazioni fisse di refrigerazione che utilizzano gas refrigeranti eventualmente rientranti nell'appalto, è indispensabile che il medesimo (o, se del caso il Subappaltatore) sia iscritto al Registro nazionale F-GAS, istituito per le imprese che svolgono le attività previste dall'articolo 8 del DPR 27 gennaio 2012 n. 43, Decreto Attuativo dei regolamenti CE riferiti al Protocollo di Kyoto, riguardante "l'utilizzo di prodotti ed apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra", sia in possesso della relativa certificazione e che la stessa sia mantenuta valida ed efficace per l'intera durata dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà, altresì, eseguire le eventuali operazioni di posa e smantellamento di gruppi frigoriferi e/o altre apparecchiature in genere che utilizzano gas fluorurati a effetto serra, nonché l'eventuale attività recupero e smaltimento di gas fluorurati a effetto serra secondo le procedure previste dalla normativa e/o leggi in vigore al momento dell'esecuzione.

È da intendersi, altresì, a carico dell'Appaltatore, la tenuta e/o l'aggiornamento del "Registro dell'impianto" e/o "Registro dell'Apparecchiatura" in conformità a quanto prescritto dall' artt. 15 DPR43/2012.

È da intendersi infine a carico dell'Appaltatore, la formalizzazione e presentazione agli enti preposti (compreso all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)) di tutta la documentazione prevista dall'art.16 del DPR43/2012.

#### **ARTICOLO 27 - ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE**

Sono a carico della Committente:

- a) la messa a disposizione di un'area remota rispetto alle aree di intervento all'interno del sedime per installazione delle attrezzature logistiche e per deposito dei materiali dell'Appaltatore, in posizione che verrà stabilita dalla Committente; rimangono a carico dell'Appaltatore gli oneri per gli allacciamenti, le utenze ed i contributi dovuti alle società ed enti erogatori di energia elettrica, acqua potabile e telefono per il servizio della predetta area; si ricorda che, non essendo area di cantiere, è obbligo dell'Appaltatore ottemperare al D.Lgs. 81/08 in relazione all'installazione temporanea della propria unità produttiva e,



- quindi, fare le opportune valutazioni con riferimento al proprio Documento di Valutazione dei Rischi aziendali;
- b) il punto di connessione alla rete dell'energia elettrica;
  - c) il punto di consegna della fornitura dell'acqua potabile con relativo contatore;
  - d) le competenze professionali dell'Ufficio di Direzione Lavori e del collaudo;
  - e) il rilascio dei permessi/tessere, con oneri economici a carico dell'Appaltatore, per poter accedere alle aree aeroportuali doganali, al personale dipendente dell'Appaltatore e dei loro Subappaltatori o subfornitori;
  - f) l'ottenimento dei provvedimenti amministrativi necessari, ad esclusione di quelli di cantiere;
  - g) il rilascio di "Autorizzazione alla Guida nelle Aree di Movimento", con oneri economici a carico dell'Appaltatore.
  - h) la messa a disposizione del portale "Gestione Cantieri".

#### **ARTICOLO 28 – REGIME FISCALE**

Il corrispettivo relativo a ciascun singolo Affidamento sarà soggetto alla disciplina IVA di cui al DPR n. 633/1972 e s.m.i..

La Committente rientra nell'ambito di applicazione della normativa estensiva dello split-payment IVA. Pertanto, tutte le fatture emesse, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa, emessa con addebito dell'IVA dovranno riportare l'annotazione "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/72".

#### **ARTICOLO 29 – RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE – DIRETTORE DI CANTIERE – STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

L'Appaltatore dovrà conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del presente Accordo Quadro. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del proprio Rappresentante. L'Appaltatore, o il suo rappresentante, dovrà garantire, per tutta la durata dell'Appalto, la presenza sui luoghi di lavoro.

Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, la Committente, previa motivata comunicazione all'Appaltatore potrà ordinare il cambiamento immediato del suo Rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo Rappresentante.

L'Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere o altro tecnico (capocantiere-preposto) formalmente incaricato, eventualmente coincidente con il proprio Rappresentante, assicurerà l'organizzazione, la gestione tecnica, l'osservanza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e la conduzione del cantiere.

Per ogni cantiere (Affidamento) e per tutta la durata dello stesso, dovrà essere garantita la presenza costante di: un capocantiere con funzioni di preposto alla sicurezza, del Coordinatore delle emergenze, degli addetti al primo

soccorso/alla lotta antincendio/all'evacuazione dei lavoratori; i preposti alla sicurezza (capisquadra e capocantiere) dovranno essere dipendenti diretti dell'impresa.

Il Direttore di cantiere si avvarrà della collaborazione di almeno due assistenti, che dovranno, altresì, essere presenti durante l'esecuzione dei lavori e per tutta la loro durata, con la specializzazione in opere civili ed impiantistiche.

L'Ufficio di Direzione Lavori potrà motivatamente ordinare il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore dovrà garantire la presenza costante di due addetti (uno per aeroporto) che abbiano conseguito il corso per coordinatori della sicurezza (120 ore e relativi aggiornamenti) che si interfaceranno con i CSE della committente per tutte le problematiche relative alla sicurezza. Tali figure non saranno sostitutive per i compiti assegnati dalla norma all'affidataria, al direttore tecnico di cantiere e ai capo cantieri, ma dovranno dare un supporto per tali adempimenti.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere all'Ufficio di Direzione Lavori, con separata lettera, prima della consegna dei lavori, i nominativi del proprio Rappresentante, del Direttore di Cantiere e dei suoi assistenti. Dovrà, inoltre, tempestivamente comunicare per iscritto ogni modifica e/o sostituzione che si dovesse eventualmente verificare in corso di esecuzione del Contratto Applicativo.

Al Direttore di Cantiere competerà ogni responsabilità inerente a tale qualifica per la conduzione dei lavori, per la vigilanza del cantiere, la custodia dei materiali e mezzi d'opera, nonché per quanto attiene alla prevenzione degli infortuni, ai sensi dell'art. 2087 c.c. e della normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 95, 96 e 97 del D.Lgs. 81/08, in particolare per i rapporti di collaborazione e cooperazione con il "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" nell'espletamento della sua funzione, in modo che la Committente, l'Ufficio di Direzione Lavori, il Coordinatore siano totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità civile o penale derivante dall'arbitraria violazione delle specifiche norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Direttore di Cantiere è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza (P.S.C. Generale, P.S.C. Specifico, P.O.S.) da parte di tutte le ditte impegnate nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

In particolare, al Direttore di Cantiere compete:

- attuare tutte le misure di sicurezza previste dai Piani di Sicurezza e vigilare sull'attuazione di quelli predisposti dai Subappaltatori, nonché predisporre

- le misure comunque necessarie; disporre ed esigere che dette misure siano tassativamente rispettate da tutto il personale operante in cantiere;
- vigilare sull'uso dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) messi a disposizione degli addetti alle attività in cantiere;
  - segnalare, all'Ufficio di Direzione Lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), eventuali altre condizioni di pericolo, anche di carattere temporaneo, in modo che venga disposta l'immediata sospensione dei lavori, fino a quando detta eventuale condizione di pericolo non sia stata convenientemente eliminata;
  - non autorizzare le lavorazioni prima di essersi assicurato che siano ottemperate le misure di sicurezza relative all'attività da eseguire;
  - mettere a disposizione degli Organi di vigilanza (ATS-DPL, ecc.) i Piani di Sicurezza;
  - accompagnare gli Organi di Vigilanza nei sopralluoghi in cantiere e valutare se sospendere le lavorazioni che potrebbero rappresentare rischio per le persone in sopralluogo;
  - partecipare alle riunioni di coordinamento convocate dal C.S.E. per la promozione del coordinamento tra i datori di lavoro, assicurando anche la partecipazione dei rappresentanti dei Subappaltatori.

L'Ufficio di Direzione Lavori trasmetterà al Direttore di Cantiere le disposizioni inerenti alla programmazione dei lavori, alla loro esecuzione, verifica e contabilità.

Per eventuali interventi ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 26, D. Lgs. 81/2008 e per tutta la durata dello stesso, l'Appaltatore dovrà garantire la presenza costante di un Responsabile (caposquadra), proprio dipendente, in possesso di formazione, esperienza e competenze professionali, adeguate e specifiche per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Il suddetto Responsabile, in qualità di preposto alla sicurezza, curerà il coordinamento dei lavori, sarà responsabile del comportamento dei lavoratori impiegati, sotto l'aspetto tecnico operativo e della sicurezza e si interfacerà con il Direttore Esecuzione Contratto nominato da SEA.

In particolare, al Responsabile competerà l'osservanza, sotto esclusiva responsabilità sua e dell'Appaltatore che rappresenta, di tutte le norme di sicurezza sul lavoro, di quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) e in generale di tutti i provvedimenti e cautele atte a garantire, in ogni caso, l'incolumità del proprio personale, del personale degli eventuali Subappaltatori, del personale della Committente e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie, sia alle persone che alle cose.

### **ARTICOLO 30 – UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI**

La Committente si riserva di costituire, per ogni Affidamento, l'Ufficio di Direzione Lavori e di nominare il relativo Direttore Lavori, il C.S.E., i

Direttori Operativi e il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare l'esatta ed immediata esecuzione delle disposizioni, prescrizioni ed istruzioni che gli verranno impartite dai componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà assicurarsi, sia prima dell'inizio dei lavori sia in corso d'opera, che le soluzioni tecniche proposte non siano tali da dar luogo ad inconvenienti; tale eventualità dovrà essere tempestivamente segnalata all'Ufficio di Direzione Lavori e, in difetto di tale precisazione, nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore qualora si verificassero danni od inconvenienti, dei quali, pertanto, saranno ritenuti interamente responsabili.

L'Ufficio di Direzione Lavori svolgerà le funzioni ed i compiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018 n. 49 e s.m.i.

All'Ufficio di Direzione Lavori spetterà altresì verificare il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'Appaltatore in merito al riuso dei materiali di scavo, al riciclo entro lo stesso confine di cantiere ed alla riduzione della Carbon Footprint.

L'Ufficio di Direzione Lavori non può esercitare alcuna ingerenza sull'autonomia organizzativa dell'Appaltatore, né sull'osservanza delle norme di prevenzione infortuni, rientrando questi compiti nell'esclusiva sfera di attribuzioni dell'Appaltatore e dei Direttori di cantiere loro dipendenti e di cui al precedente articolo.

#### **ARTICOLO 31 – ACCETTAZIONE E QUALITÀ DEI MATERIALI**

L'Appaltatore dovrà, prima di procedere agli ordinativi dei materiali, sottoporre all'Ufficio di Direzione Lavori, per approvazione, la documentazione tecnica relativa ai materiali stessi, nonché alla loro applicazione e alla loro installazione nello specifico utilizzo.

Per l'approvazione di alcuni materiali può essere richiesta anche un'omologazione o una prova di tipo, a onere dell'Appaltatore, alla presenza dei tecnici eventualmente designati dalla Direzione Lavori.

a Direzione Lavori si riserva di richiedere all'Appaltatore documentazioni atte a dimostrare l'affidabilità e la manutenibilità dei materiali (o apparecchiature) in esame, nonché di condizionare l'approvazione dei materiali stessi all'adeguatezza di dette prestazioni.

Tutti i materiali impiegati dovranno rispondere alle norme UNI/CNR, CEI, ISPESL, di prova e di accettazione, ed alle tabelle UNEL, nonché alle altre norme e prescrizioni richiamate nei documenti contrattuali. In particolare, tutti i materiali dovranno essere marcati CE secondo il Regolamento Europeo 305/2011 (CPR).

Come anticipato all'Art. 13.4, al fine di attestare il rispetto dei requisiti ambientali del singolo materiale l'Appaltatore deve fornire alla D.L. adeguate certificazioni di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma

UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025 o una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica Seconda Vita o equivalenti o una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l'esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021.

Con riferimento ai Regolamenti UE 305/11 e alla direttiva 2014/35/CE, si prescrive quanto segue:

- in Cantiere devono essere impiegati solo materiali marcati CE, qualora l'apposizione di tale marchio sia per essi prevista, idonei all'impiego previsto e che soddisfino i requisiti essenziali se e nella misura in cui tali materiali siano soggetti a regolamentazioni che prevedano tali requisiti;
- i prodotti che saranno sprovvisti della marcatura CE, qualora l'apposizione di tale marchio sia per essi prevista, o dell'Attestato di Conformità, dovranno essere immediatamente ritirati dal Cantiere e non potranno essere in alcun modo installati nell'opera.

Tutti i materiali impiegati, i componenti e le loro parti, le opere ed i manufatti dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'affidamento dei singoli lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione degli stessi.

Tutti i materiali impiegati nelle strutture dovranno essere conformi alle prescrizioni del D. Min. Infrastrutture 17.01.2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni" emanate in ottemperanza all'Art.60 del D.P.R. 380/2001 (ex Art. 21 della legge 5/11/1971 n° 1086).

I materiali e prodotti per uso strutturale dovranno essere:

- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
- qualificati sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili;
- accettati dal Direttore dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

In particolare, per quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, possono configurarsi i seguenti casi:

- materiali e prodotti per uso strutturale per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato su GUUE e sia terminato il periodo di coesistenza. In questo caso il loro impiego è possibile soltanto se in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, così come modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499;
- materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata ovvero la stessa ricada nel periodo di coesistenza, in

questo caso la qualificazione dovrà essere effettuata secondo le modalità e le procedure indicate nel citato D.M. 14.01.2008.

Le prove su materiali e prodotti forniti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, dovranno essere effettuate da:

-laboratori di prova notificati ai sensi dell'art.18 della Direttiva n.89/106/CEE;

-laboratori di cui all'art.59 del DPR n.380/2001.

In mancanza di particolari prescrizioni i materiali dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio.

Ove il mercato lo consenta, materiali certificati EPD o simili che rispettino l'approccio LCA secondo i criteri di sostenibilità sposati dalla Committente. Nessun materiale potrà essere posto in opera senza preventiva accettazione qualitativa da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori.

L'accettazione dei materiali diverrà definitiva solo dopo la loro messa in opera.

I materiali non accettati dovranno essere prontamente rimossi dal cantiere; in caso contrario la Committente potrà provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, al quale farà carico qualsiasi danno che potrà ad esso derivare per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Tali materiali dovranno essere rimpiazzati da parte dell'Appaltatore a proprie spese, con materiali delle caratteristiche tecniche e qualitative richieste dall'Accordo Quadro e dal singolo Contratto Applicativo, entro e non oltre il numero di giorni dalla comunicazione di mancata accettazione, che verrà stabilito di volta in volta dalla Committente in funzione della tipologia e del tempo di approvvigionamento del materiale. Trascorso tale periodo, l'Appaltatore sarà soggetto a pagamento della penale per ogni giorno di ritardo, di cui all'Art. 15.1.

Le spese sostenute dalla Committente per la rimozione d'ufficio verranno dedotte dal primo pagamento utile.

I materiali introdotti in cantiere, anche se accettati dall'Ufficio di Direzione Lavori, resteranno in custodia dell'Appaltatore nonché a suo rischio e pericolo fino alla loro messa in opera e ciò non solo in caso di distruzione o deterioramento, ma altresì di sottrazione, da chiunque causati.

I materiali utilizzati saranno di primo impiego e di qualità, misure, forma, composizione, colori uniformi, secondo quanto prescritto dall'Ufficio di Direzioni Lavori. Essi non dovranno presentare difetti tali da comprometterne resistenza, aspetto, funzioni, durata e regolarità di impiego. Le consegne saranno effettuate in imballaggi o contenitori originali sigillati, con indicazione della provenienza e della marca di fabbrica. In particolare, i materiali deteriorabili dovranno essere conservati in locali ben chiusi, al riparo dall'umidità e negli involucri originali da aprirsi solo al momento dell'uso, oppure immagazzinati in silos.

L'Ufficio di Direzione Lavori potrà rifiutare in qualunque momento quei materiali che si fossero deteriorati dopo l'introduzione in cantiere o che, per

qualsiasi causa, non fossero conformi alle prescrizioni impartitegli. In questo caso l'Appaltatore dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri idonei, a sue spese.

L'Appaltatore si impegna inoltre a lavorare e/o mettere in opera i materiali avuti in consegna dalla Committente in modo da contenere gli sfridi entro i limiti d'uso per gli stessi. Tutti i materiali ed apparecchiature forniti dalla Committente si intendono consegnati in cantiere e dovranno essere scaricati e ritirati direttamente dall'Appaltatore; scarico, stoccaggio e trasporto a piè d'opera di detti materiali saranno a cura e spese dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, all'atto della presa in consegna dei materiali forniti dalla Committente, è tenuto a verificarne il perfetto stato, assumendosi da quel momento la responsabilità per tutti i difetti, esclusi quelli di costruzione, che venissero constatati nel corso o alla fine dei lavori.

Eventuali ritardi nella consegna dei materiali di fornitura della Committente non daranno diritto all'Appaltatore a richiedere alcun maggiore compenso né alcuna proroga al termine per l'esecuzione dei lavori previsto nell'atto di affidamento se tali ritardi, a giudizio dell'Ufficio di Direzione Lavori, non pregiudicheranno l'avanzamento dei lavori stessi.

Con riferimento alla fornitura di manufatti soggetti a naturale usura, l'Appaltatore dovrà provvedere a lasciare a disposizione della Committente, quale scorta e dopo il collaudo finale, un quantitativo minimo pari al 2% (o secondo prescrizione di Capitolato ove diversamente specificato) il cui costo si intende incluso nel prezzo contrattuale e non darà luogo a ulteriore compenso.

*Eventuale, qualora L'Appaltatore lo avesse offerto al punto 7 ("GARANZIA APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI") del Doc. 7/Questionario Offerta Tecnica facente parte integrante degli allegati contrattuali:*

l'Appaltatore si impegna a garantire l'approvvigionamento dei manufatti previsti in ciascun Contratto Applicativo entro 60giorni dalla data di accettazione dello stesso.

In caso di inottemperanza verranno applicate le penali di cui all'Articolo 15.9.4).

### **ARTICOLO 32 – ESECUZIONE DEI LAVORI – DIFETTI DI COSTRUZIONE**

L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere o parti di esse alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, nei progetti esecutivi, nelle istruzioni e nelle prescrizioni dell'Ufficio di Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà demolire o sostituire a proprie spese e rischio quanto eseguito in difformità alle prescrizioni di cui sopra, o che risulti difettoso, o eseguito senza la necessaria diligenza, o con materiali diversi da quelli presenti contrattualmente, o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, o che, pur eseguito secondo

progetto, avrebbe dovuto essere oggetto di segnalazione precedentemente all'esecuzione e saranno tenuti al risarcimento dei danni provocati.

Qualora non ottemperi all'ordine ricevuto, la Committente procederà d'ufficio alla sostituzione o demolizione e rifacimento dei lavori a maggiori spese dell'Appaltatore.

Nel caso in cui i lavori riscontrati difettosi o difformi abbiano formato oggetto di pagamenti in acconto, l'importo corrisposto verrà recuperato, maggiorato della differenza con le spese sostenute per la sostituzione o rimozione e il rifacimento d'ufficio, dal primo pagamento utile.

Qualora l'Ufficio di Direzione Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

È facoltà dell'Ufficio di Direzione Lavori accettare tali opere; in tal caso esse saranno valutate tenendo conto dell'eventuale loro minor costo, restando obbligato l'Appaltatore ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette. L'Appaltatore non avrà comunque diritto a proroghe della durata dei lavori.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali, o comunque impartite, non saranno tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione. L'Appaltatore non potrà mai opporre ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale dell'Ufficio di Direzione Lavori, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte dell'Ufficio di Direzione Lavori.

Resta comunque stabilito che ogni modalità esecutiva, nessuna esclusa, dovrà rigorosamente rispondere alle disposizioni normative ed alle prescrizioni amministrative emanate dai vari Organi, Enti ed Associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione degli stessi.

### **ARTICOLO 33 – DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne farà formale denuncia scritta all'Ufficio di Direzione Lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento, e adotterà tutte le misure disponibili per limitarne le conseguenze.

L'Ufficio di Direzione Lavori procederà agli accertamenti.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.



L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Si considerano danni derivanti da cause di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili di cui al successivo Art. 45, che l'Appaltatore non sia riuscito ad evitare malgrado l'adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza.

Non sono considerati dovuti a forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed i guasti che venissero causati alle scarpate ed ai danni rilevati e provocati dalle acque di pioggia anche eccezionali.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, i quali sono altresì obbligati a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Committente.

#### **ARTICOLO 34 – ULTIMAZIONE LAVORI E CONTO FINALE**

Completati i singoli interventi, l'Appaltatore ne darà formale comunicazione all'Ufficio di Direzione Lavori che, accertata l'effettiva ultimazione, procederà alla redazione dei certificati di ultimazione lavori ed alla stesura dei conti finali, in conformità a quanto disposto dal precedente Art.22.

La consegna delle singole opere ultimate dovrà avvenire unicamente a mani dell'Ufficio di Direzione Lavori.

Per tutti gli effetti di legge, ed in particolare per quanto attiene ai termini di cui all'art. 229 c.3 D.P.R. 207/10 e all'art. 1669 c.c., la presa in consegna effettiva delle opere da parte della Committente ha luogo solo dalla data del certificato di collaudo favorevole, o del certificato di regolare esecuzione. Pertanto, l'uso delle opere a seguito dell'avvenuta consegna per valutarne la funzionalità ai fini del collaudo, non significherà accettazione delle opere stesse.

Gli effetti dell'accettazione si intendono, infatti, operanti non con l'ultimazione dei lavori bensì con l'atto del collaudo favorevole.

Qualora l'Appaltatore abbia provveduto ad eseguire anche opere impiantistiche, lo stesso sarà tenuto a presentare una dichiarazione di conformità degli impianti alle normative tecniche in vigore, in ottemperanza a quanto disposto dal D.M. 37/08.

#### **ARTICOLO 35 - GARANZIE PER BUONA ESECUZIONE - ASSISTENZA POST-VENDITA**

L'Appaltatore garantisce che i lavori oggetto del presente Accordo Quadro saranno realizzati a perfetta regola d'arte e che i relativi materiali,

componenti, attrezzature e tutto quanto, comunque, necessario a garantire il perfetto adempimento della prestazione contrattuale saranno:

- a) esenti da errori e difetti nei materiali, nelle lavorazioni e nella scelta di componenti, che dovranno essere reperibili sul mercato;
- b) conformi ai requisiti funzionali e tecnici conformi a tutti gli allegati contrattuali allegata al presente Accordo Quadro ed ai singoli Contratti Applicativi;
- c) conformi alle disposizioni normative applicabili presso gli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa;
- d) durevoli nel tempo e non soggetti ad eccessiva usura.

L'Appaltatore espressamente garantisce la piena utilizzabilità di quanto fornito e messo in opera.

L'Appaltatore riconosce altresì di essere soggetto alle responsabilità previste dal Codice Civile.

Tutte le opere oggetto del presente Appalto sono soggette ad una garanzia per la durata prevista dalle leggi e norme vigenti.

Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore risponderà di ogni danno derivato alla Committente ed a terzi causato, a titolo esemplificativo ma non limitativo dall'esecuzione non corretta o dalla messa in opera di materiali non conformi alle specifiche contrattuali, anche se non rilevata né rilevabile in sede di collaudo, delle opere realizzate obbligandosi ad eseguire con sollecitudine, e comunque non oltre il decimo giorno dalla ricezione dell'avviso inviato dalla Committente, le opportune riparazioni o rifacimenti o sostituzioni di quanto riscontrato difettoso o irregolarmente eseguito. A fronte di ciò, l'Appaltatore non potrà richiedere, e la Committente non corrisponderà, alcun compenso e/o indennizzo.

Inoltre, a partire dalla data di redazione del Verbale di Collaudo, l'Appaltatore si impegna a prestare la garanzia di 24 mesi (*ovvero, per gli impianti forniti, del periodo migliorativo indicato dall'Appaltatore in sede di Offerta Tecnica al punto 5 ("DURATA DELLA GARANZIA") del Doc. 7/Questionario Offerta Tecnica pari a:*

*- nr ..... mesi*

per la buona esecuzione della fornitura in opera stessa.

Qualora alla data della scadenza del periodo di garanzia non fossero stati effettuati i collaudi degli impianti, il periodo di garanzia verrà prorogato a partire dalla data effettiva dei collaudi stessi.

Nel caso in cui, nel corso del periodo in cui opera la garanzia, si rendesse necessario procedere alla sostituzione di componenti, parti assemblate o dispositivi non funzionanti, l'Appaltatore si impegna a provvedere alla loro sostituzione, utilizzando componenti, parti assemblate o dispositivi originali di nuova fabbricazione.

Nel caso si riscontrasse, nel periodo di garanzia, un errore nella progettazione esecutiva da parte dell'Appaltatore, tutte le componenti, le parti assemblate o i dispositivi interessati da tale progettazione dovranno essere sostituiti da

componenti, parti assemblate o dispositivi, riprogettati dall'Appaltatore. La progettazione, la costruzione, la sostituzione di tali parti saranno a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore. Per le parti riprogettate, il periodo di garanzia di 24 mesi (*ovvero, per gli impianti forniti, del periodo migliorativo indicato dall'Appaltatore in sede di Offerta Tecnica al punto 5 "DURATA DELLA GARANZIA" del Doc. 7/Questionario Offerta Tecnica*) decorrerà dal momento della loro sostituzione.

Nel periodo di garanzia l'Appaltatore dovrà rilasciare una polizza ai sensi e nei termini dell'art. 103 c. 7 D.Lgs. 50/16.

#### **ARTICOLO 36 – COLLAUDO IN CORSO D'OPERA E FINALE**

La Committente si riserva la facoltà, qualora la tipologia dell'intervento lo richieda, di effettuare il collaudo in corso d'opera e il collaudo finale anche mediante apposita Commissione di Collaudo nominata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

Si applicano le disposizioni degli artt. 215 e ss. del D.P.R. 207/10 e quelle riportate nel presente articolo.

Il collaudo avrà lo scopo di verificare e certificare che i lavori siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità all'Accordo Quadro, ai suoi Contratti Applicativi e a tutta la relativa documentazione contrattuale.

Il collaudo comprenderà tutte le verifiche previste dalle leggi vigenti e tutti gli accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudicherà necessari durante le visite di collaudo in corso d'opera finale.

Le opere strutturali saranno sottoposte a collaudo statico che sarà eseguito da un professionista regolarmente iscritto all'Albo professionale, nominato dalla Committente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

Durante il corso dei lavori, l'Ufficio di Direzione Lavori avrà la facoltà discrezionale di predisporre verifiche e prove sui materiali e sulle opere in esecuzione e collaudi parziali sugli impianti ed apparecchiature, nonché di rivedere le misure e di ordinare assaggi, prelievi e prove per accertare la rispondenza di quanto eseguito agli elaborati di progetto, in conformità a quanto stabilito dalle vigenti normative e secondo le prescrizioni degli atti contrattuali.

La Commissione di collaudo potrà effettuare, a propria discrezione, visite periodiche in corso d'opera:

- a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale, o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
- b) nei casi di interruzioni, o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma esecutivo.

Di ogni operazione sarà redatto apposito verbale sottoscritto dagli intervenuti, nel quale saranno rilevati e verbalizzati gli eventuali difetti delle opere eseguite e/o dei materiali impiegati.

I collaudi in corso d'opera non pregiudicano le risultanze del collaudo finale. L'Appaltatore dovrà, comunque, a proprie spese, provvedere alla sostituzione dei materiali e/o apparecchiature ritenute difformi e/o non idonee dall'Ufficio di Direzione Lavori, nonché al rifacimento delle opere anch'esse eseguite in modo difforme da quanto previsto dagli elaborati progettuali e/o prescritto dall'Ufficio di Direzione Lavori stesso.

Durante la posa di impianti ed apparecchiature, su richiesta dell'ufficio di Direzione Lavori, saranno effettuati prove e collaudi parziali, nonché collaudi presso l'officina dei costruttori delle apparecchiature.

Il tempo necessario per la sostituzione o il rifacimento non potrà essere calcolato in aggiunta al tempo utile per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso si dovessero riscontrare difetti o mancanze di poca entità, riparabili in tempi brevi, la Commissione di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine. Il certificato di collaudo sarà rilasciato solo in presenza di dichiarazione del Direttore dei lavori che attesti che l'Appaltatore ha completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera, la sua fruibilità e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, la Commissione di collaudo determinerà, nell'emissione del certificato, la somma che in conseguenza dei riscontrati difetti deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore.

Il collaudo finale di ciascun intervento avverrà entro sei mesi dalla data in cui il Direttore dei Lavori avrà elaborato il Verbale di Ultimazione delle opere.

Il certificato di collaudo avrà carattere provvisorio e assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dall'emissione del medesimo. Nell'arco di tale periodo (*ovvero, per il periodo migliorativo indicato dall'Appaltatore al punto 5 ("DURATA DELLA GARANZIA") del Doc.7/Questionario Offerta Tecnica*), l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo, posto che ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/10 il pagamento della suddetta rata non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Nel caso di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Il collaudo finale, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.

Se il certificato di collaudo non sarà approvato nei termini di legge, l'Appaltatore avrà diritto allo svincolo della cauzione e delle ritenute prestate.

#### **ARTICOLO 37 – PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DELLE OPERE**

È facoltà della Committente occupare o, comunque, utilizzare in tutto o in parte le opere eseguite o in stato di avanzata esecuzione, con eventuale predisposizione di allacciamenti provvisori, previ accordi con l'Ufficio di Direzione Lavori e l'Appaltatore, senza che da ciò derivi all'Appaltatore diritto a compensi o indennizzi di alcun genere, in accordo a quanto disposto dall'art. 230, D.P.R. 207/10.

In caso di richiesta di presa in consegna anticipata verrà redatto dettagliato verbale di consistenza, da allegare al Verbale di Consegna del lavoro, che attesterà lo stato di fatto delle opere consegnate, così da accertare che l'occupazione possa farsi senza rischi ed inconvenienti da parte della Committente e senza lesione dei patti contrattuali; nello stesso potranno essere già rilevati e verbalizzati eventuali difetti di costruzione che l'Appaltatore sarà tenuto ad eliminare entro i termini che gli verranno prescritti dall'Ufficio di Direzione Lavori.

A seguito di tale constatazione tecnica, la Committente potrà immediatamente utilizzare le opere consegnate.

Tale anticipata occupazione non comporterà modifiche nelle modalità di pagamento e non implicherà decadenza per la Committente dal diritto a sollevare qualunque eccezione per vizi e difetti di costruzione, senza alcun pregiudizio per gli ulteriori accertamenti tecnico-amministrativi che potrà fare la Commissione di collaudo.

La consegna anticipata delle opere dovrà essere disposta unicamente dall'Ufficio di Direzione Lavori.

A tutti gli effetti le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente alla Committente solo al momento dell'approvazione del collaudo così come disposto dall'art. 230, c. 3, D.P.R. 207/10.

#### **ARTICOLO 38 – RISERVE**

Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dall'art. 9 del D.M. 49/2018.

Le riserve dell'Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore Lavori, non avranno effetto interruttivo o sospensivo sulle lavorazioni contrattuali.

Qualora l'Appaltatore non abbia firmato il registro di contabilità, ovvero, avendolo firmato con riserva, non abbiano poi esplicitato le sue riserve entro 15 giorni dalla firma, i fatti registrati si avranno come accertati e l'Appaltatore decadrà dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscono.

Trova integrale applicazione la disciplina di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/16.

#### **ARTICOLO 39– RINVENIMENTI**

Conformemente a quanto indicato all'art. 35 del D.M. 145/00, l'Appaltatore è tenuto a denunciare alla Committente ed alla Direzione Lavori il rinvenimento di oggetti di valore intrinseco o di interesse archeologico occorso durante l'esecuzione delle opere, oggetti di cui dovrà avere la massima cura fino alla consegna alla Committente, adottando ogni

disposizione necessaria per garantirne l'integrità, la custodia e conservazione. L'Appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo di rinvenimento e potrà riprenderli solo in seguito ad ordine scritto del Direttore Lavori nel quale sia riportata l'autorizzazione della locale Soprintendenza alle Antichità e Belle Arti, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte. L'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità e il diligente recupero.

#### **ARTICOLO 40 – CONTROVERSIE**

La Committente e l'Appaltatore si adopereranno al fine di comporre amichevolmente le contestazioni che dovessero insorgere sull'interpretazione e sull'esecuzione del presente Accordo Quadro. Ove ciò non fosse possibile, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

#### **ARTICOLO 41 – PRIVACY**

Le Parti aderiscono ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) nonché dal D.Lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 51/2018 e D.Lgs 101/2018 e ss. mm. (“Codice Privacy” e, congiuntamente con il GDPR, nonché con i relativi provvedimenti/decisioni applicabili in materia ed emessi/e dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, la “Normativa Privacy”). Le Parti dichiarano che i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dei loro rapporti saranno trattati al fine di dare esecuzione al presente atto e di adempiere ad ogni relativa obbligazione di natura fiscale, contabile e amministrativa, nonché ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente o indirettamente, dal presente atto. Ciascuna parte del presente Accordo prende atto della circostanza per cui tali rispettivi trattamenti hanno natura obbligatoria, essendo effettuati in esecuzione di un obbligo contrattuale, con la conseguenza che l’eventuale rifiuto di conferimento non consentirebbe di perfezionare il presente atto, e si impegna altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi per scopi determinati, espliciti e legittimi, avendo cura di verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e/o successivamente trattati, il tutto nel pieno rispetto della Normativa Privacy. In particolare, ciascuna parte del presente atto autorizza espressamente l’inserimento dei dati propri e del proprio personale nelle banche dati dell’altra parte, consentendo all’altra parte di trattare e comunicare i propri dati a terzi, qualora tale trattamento o comunicazione si renda necessaria per le seguenti finalità riferite al presente atto: (a) adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali; (b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali, nonché dei relativi aspetti informativi (c) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimamente preposte; (d) gestione del contenzioso; (e)

finalità di statistiche e rilevazioni sui rispettivi standard aziendali; (f) servizi di controllo interno.

I dati verranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, e nel rispetto di misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto dalla Normativa Privacy. Le parti del presente accordo si danno reciprocamente atto che i dati verranno trattati nell'ambito dello Spazio Economico Europeo. Qualora una delle parti del presente atto intenda trasferire i dati trattati in relazione al presente atto in Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, la stessa ne darà pronta comunicazione all'altra parte.

A ciascuna parte del presente atto e al proprio personale coinvolto nell'esecuzione dello stesso sono garantiti i diritti espressamente riconosciuti dalla Normativa Privacy, in particolare ai sensi degli articoli 15-21 del GDPR, ivi inclusi il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati personali e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima, nonché di chiedere il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, titolare del trattamento, e il diritto alla portabilità dei propri dati personali e quello di proporre un reclamo, una segnalazione o un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, ove ne ricorrano i presupposti.

Le parti del presente atto si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e ad adottare ogni misura di sicurezza tecnica e organizzativa imposta dalla Normativa Privacy per proteggere i dati raccolti nell'esecuzione del presente atto contro accidentali o illegittime distruzioni, accidentali perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati e contro ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento dello stesso agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuna per quanto attiene il proprio ambito di competenza. Le parti si impegnano affinché tutto il proprio personale dipendente e/o collaboratori coinvolti nello svolgimento del presente accordo e nell'esecuzione dello stesso rispetti la Normativa Privacy, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla confidenzialità dei dati personali.

Inoltre: A) l'Appaltatore, ai sensi della Normativa Privacy, si impegna: (i) ad informare il proprio personale coinvolto nell'esecuzione del presente atto che i relativi dati personali verranno comunicati alla Committente per l'adempimento di obblighi normativi relativi al presente atto, specificando altresì che la Committente, quale titolare autonomo del trattamento, tratterà tali dati nel rispetto della Normativa Privacy e (ii) a consegnare al proprio personale l'informativa privacy della Committente ("Informativa Committente") qui allegata ai sensi dell'art. 14 GDPR; B) in caso di

Contratto di Subappalto sottoscritto tra l'Appaltatore e un soggetto terzo ("Subappaltatore") e finalizzato all'esecuzione di alcune prestazioni relative al presente atto, l'Appaltatore si impegna: (i) ai sensi della Normativa Privacy, ad informare il Subappaltatore che i dati personali di quest'ultimo e, se necessario, i dati personali del proprio personale verranno comunicati alla Committente per l'adempimento di obblighi normativi relativi al presente atto, specificando altresì che la Committente, quale titolare autonomo del trattamento, tratterà tali dati personali nel rispetto della Normativa Privacy; (ii) a far sì che il Subappaltatore consegni al proprio personale dipendente l'Informativa Committente e (iii) ad inserire nel Contratto con il Subappaltatore una clausola che contenga le previsioni sub (i) e sub (ii). Per le finalità di cui sopra, ciascuna parte del presente atto si impegna fin d'ora a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi pregiudizio dovesse derivare quale conseguenza dell'inadempimento delle prescrizioni contenute nel presente articolo e/o di qualsivoglia violazione della Normativa Privacy.

#### **ARTICOLO 42 – SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE E DELL'ENERGIA (S.G.A.E.)**

Il Sistema di Gestione Ambientale e dell'Energia (di seguito anche S.G.A.E.) è basato sui principi fondamentali del rispetto della salvaguardia ambientale e dell'efficienza energetica, secondo la normativa vigente. L'Appaltatore è pertanto tenuto a rispettare quanto previsto dalle procedure del S.G.A.E. connesse con le attività oggetto dell'Accordo Quadro, pubblicate al seguente indirizzo: <http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori> e costituenti parte integrante del presente atto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire adeguata formazione/informazione al personale adibito all'esecuzione dell'attività oggetto dell'Accordo Quadro in particolare per gli aspetti ambientali ed energetici connessi ai suoi adempimenti.

L'inosservanza di quanto previsto dal S.G.A.E. rappresenta giustificato motivo di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Applicativi da esso derivanti da parte della Committente, che si riserva in tal caso di proporre le conseguenti azioni di risarcimento dei danni (anche di immagine).

#### **ARTICOLO 43 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE**

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di rispettare la normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, il disposto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto").

La Committente dichiara e dà atto (i) di aver adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/2001 (di seguito il "Modello 231"); (ii) di aver nominato un organismo di vigilanza (di seguito l'"OdV") deputato a controllare l'osservanza ed effettiva attuazione del Modello 231 da parte di tutti i soggetti



destinatari, nonché (iii) di avere efficacemente attuato procedure aziendali, protocolli, comportamenti e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori, idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati previsti nel Modello 231 ed in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel suddetto Decreto.

L'Appaltatore prende atto dell'adozione da parte della Committente del Modello 231, che sarà consultabile da parte dell'Appaltatore sul sito della Committente al seguente link

<http://www.seamilano.eu/it/governance/modello-organizzazione-gestione>, impegnandosi sin da ora a rispettarlo nei limiti delle proprie competenze e responsabilità conformandosi ai principi etici e alle norme di comportamento ivi indicate, nonché alle procedure aziendali e ai protocolli attuati dalla medesima Committente.

A tal fine l'Appaltatore si impegna a:

(i) segnalare direttamente all'OdV eventuali violazioni del Modello 231 o delle procedure adottate da SEA per la sua attuazione di cui viene a conoscenza;

(ii) ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti provenienti della Committente e/o da parte dell'OdV.

In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell'Appaltatore degli obblighi sopra previsti così come l'adozione da parte della medesima di comportamenti difformi a quanto stabilito nel Modello 231, la Committente avrà diritto di risolvere l'Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., oltre al risarcimento dei danni, mediante lettera raccomandata A/R contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza.

L'esercizio di tale diritto avverrà a danno dell'Appaltatore addebitando a quest'ultimo tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti, e sempre ferma restando a carico del medesimo Appaltatore la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza della suddetta inosservanza, nonché l'obbligazione di manlevare e tenere indenne la Committente per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.

#### **ARTICOLO 44 – CODICE ETICO E NORMATIVA ANTIMAFIA**

Nell'intento di perseguire ed ottemperare al meglio ai principi che animano ogni iniziativa ed attività che svolge, la Committente agisce nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Codice Etico adottato dalla stessa (di seguito il "Codice Etico") e pubblicato sul sito della Committente al seguente link <http://www.seamilano.eu/it/governance/codice-etico>, che si considerano anch'esse parte integrante del presente Accordo Quadro. Resta inteso, a tal proposito, che all'interno di detto Codice Etico, si intendono implicitamente ricompresi tutti i principi sanciti dalla normativa antimafia (di cui al D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011), che la Committente fa propri nell'ottica di

contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nel contesto delle misure di contrasto alla criminalità organizzata.

La Committente si impegna, pertanto, a collaborare solo ed esclusivamente con soggetti che risultino conformi ai requisiti di cui alla predetta normativa antimafia. A questo fine, ai sensi e per gli effetti del presente Accordo - (i) salvo che l'Appaltatore non sia già parte degli appositi elenchi istituiti presso ogni Prefettura dove sono listati i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di Lavori non soggetti ad infiltrazione mafiosa (di seguito le "White List", di cui all'art. 1, commi da 52 a 57, del D.lgs. 190/2012), ove applicabile; ovvero (ii) salvo che l'Appaltatore non risulti iscritto nella "Banca Dati Antimafia Nazionale" istituita presso il Ministero dell'Interno e che consente la consultazione diretta verificando in tempo reale la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione, di divieto o di tentativo di infiltrazione mafiosa – il medesimo Appaltatore dovrà agire in conformità con le disposizioni di cui alla normativa antimafia.

L'Appaltatore dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo Quadro, di non aver corrisposto né di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso altri soggetti, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione dell'atto stesso.

Resta in ogni caso inteso tra le Parti che, qualora la Committente apprenda attraverso qualsiasi canale che l'Appaltatore agisca in difformità rispetto ai principi stabiliti dal Codice Etico, e pertanto non risulti in regola con quanto disposto ai sensi della normativa antimafia, la Committente considererà tali circostanze quali gravi inadempimenti e, pertanto, avrà il diritto di risolvere l'Accordo Quadro ed i Contratti Applicativi da esso derivanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con effetto immediato e senza il riconoscimento di alcun risarcimento nei confronti dell'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 45 – CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

L'adempimento degli obblighi di ciascuna Parte sarà sospeso per tutto il tempo durante il quale detta Parte sia impedita a tale adempimento dal verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario, che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza, tra cui, in via esemplificativa ma non esaustiva: guerre, sommosse, tumulti, atti di terrorismo, pandemie, espropri o requisizioni di attrezzature o installazioni, sabotaggi, incendi, alluvioni, terremoti, scioperi, non dovuti al fatto della Parte che invoca la presente disposizione, ovvero norme di legge e decisioni di autorità che abbiano gli effetti di cui al presente comma, ovvero altre circostanze che comportino impossibilità sopravvenuta delle prestazioni ai sensi dell'art. 1463 cod. civ. o eccessiva onerosità delle stesse ex art. 1467 cod. civ.

Al verificarsi di una di dette circostanze, qualora l'Appalto non possa più trovare regolare esecuzione, le Parti potranno rinegoziare secondo buona

federe le condizioni del rapporto contrattuale o, in alternativa, procedere alla sua risoluzione.

È fatta, in ogni caso, salva la facoltà di recedere dall'Accordo Quadro per la Parte alla quale viene riconosciuto tale diritto.

#### **ARTICOLO 46 – RECESSO E RISOLUZIONE**

##### **46.1 RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO**

La Committente si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., di recedere dall'Accordo Quadro in qualunque momento, dandone preavviso di almeno venti giorni, per motivi rimessi alla sua discrezionale valutazione.

Tale decisione non produrrà a favore dell'Appaltatore alcun diritto al risarcimento dei danni, ma solo al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.

##### **46.2 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO PER FATTO DELL'APPALTATORE**

In tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/16 la Committente ha diritto di procedere, nei modi e tempi ivi previsti, alla risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Applicativi derivanti dallo stesso. La Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei suoi atti attuativi dispone, con preavviso di 20 giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore Lavori.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Accordo Quadro e/o i Contratti Applicativi derivanti dallo stesso si intenderanno risolti, previa sola comunicazione della Committente a mezzo di pec, nell'eventualità di:

- a) mancata adozione dei provvedimenti conseguenti a facoltà che la Committente si è riservata con le disposizioni di cui ai Capitolati Speciali d'Appalto;
- b) accertamento da parte del Direttore Lavori di un ritardo da parte dell'Appaltatore superiore a 15 giorni nell'esecuzione di una qualunque attività rispetto a come prevista dal cronoprogramma del singolo Contratto Applicativo;
- c) sospensione, per qualsiasi ragione non prevista, dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore;
- d) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- e) violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.Lgs. 231/2001;
- f) comportamenti incompatibili con gli impegni assunti con la sottoscrizione del "Patto di integrità";

- g) violazione delle prescrizioni del Sistema di Gestione Ambientale e dell'Energia;
- h) contestazioni da parte della Committente comportanti l'applicazione di penali in misura superiore al 10% dell'importo di ogni singolo Affidamento;
- i) violazioni ripetute e gravi, della normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori contenuta nel D.Lgs. 81/08;
- j) violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, comportanti rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori e/o del personale della Committente e/o terzi;
- k) violazione di disposizioni che comportino la revoca di autorizzazioni e/o licenze;
- l) violazione grave e/o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico;
- m) violazione grave e/o reiterata degli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro;
- n) sospensione dell'attività imprenditoriale disposta ai sensi dell'art. 14, c. 1, D. Lgs. 81/08;
- o) violazioni ripetute e gravi, contestate con richiamo scritto, delle prescrizioni del Regolamento UE n. 139/2014 di cui all'Art. 49;
- p) l'Accordo Quadro si intenderà risolto, previa sola comunicazione da parte della Committente a mezzo pec, nell'eventualità di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- q) inosservanza degli obblighi contrattuali per i quali è prevista la risoluzione espressa.

L'Accordo Quadro e/o i Contratti Applicativi derivanti dallo stesso si intenderanno risolti in caso della risoluzione della Convenzione tra la Committente ed E.N.A.C., di cui in premesse, senza che all'Appaltatore sia riconosciuto indennizzo o risarcimento alcuno.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti Applicativi derivanti dallo stesso o di esecuzione d'ufficio dei lavori potrà riguardare soltanto il risarcimento del danno e non l'annullamento del provvedimento adottato dalla Committente e non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed i cantieri nello stato in cui si trovano.

In ogni caso, l'Appaltatore dovrà risarcire alla Committente qualsiasi danno che possa derivare ad essa e/o a terzi dalla violazione degli impegni contrattualmente assunti, compresi i maggiori costi sostenuti per l'affidamento ad altra impresa dei lavori residui.

#### **ARTICOLO 47 – PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO**

Il Personale adibito all'esecuzione dell'Appalto (di seguito il "Personale") dovrà essere assunto alle dirette dipendenze dell'Appaltatore ovvero vantare un rapporto contrattuale con i medesimi in conformità alla vigente normativa

in materia di lavoro (tale limitazione non si applica al personale adibito all'attività di progettazione). Sono ammesse le figure contrattuali della somministrazione e del distacco.

L'Appaltatore garantisce che le prestazioni contrattuali verranno eseguite con la massima puntualità e diligenza professionale e secondo i più elevati standard tecnici, nonché avvalendosi esclusivamente di personale munito di livelli di qualificazione e di esperienza adeguata.

L'Appaltatore organizzerà le attività contrattuali gestendo in autonomia le proprie risorse. Il Personale si atterrà esclusivamente alle indicazioni da questo impartite, restando esclusa l'instaurazione di alcun rapporto giuridico diretto tra la Committente ed il Personale. L'Appaltatore resta responsabile verso la Committente e verso terzi per i danni arrecati direttamente o indirettamente dal proprio Personale. L'affidamento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro non comporta ed anzi esclude l'instaurazione sia di rapporti di somministrazione e/o di distacco di personale tra le parti, sia di rapporti giuridici diretti tra una parte e il Personale legato da rapporti di lavoro subordinato con l'altra parte. Di conseguenza, in relazione al proprio personale, ciascuna parte si impegna sin d'ora a manlevare, tenere l'altra parte indenne e/o a risarcirla degli oneri derivanti da ogni possibile azione, eccezione, contestazione o pretesa, giudiziale o extragiudiziale, che fosse da chiunque avanzata per motivi dipendenti o connessi al presente Accordo Quadro, comprese quelle eventualmente promosse ai sensi dell'art. 1676 del c.c. o dell'art. 29, D.Lgs. n. 276/03, ovvero ai sensi delle normative antinfortunistica e previdenziale.

L'Appaltatore si obbliga e garantisce espressamente che porrà in essere ogni ragionevole sforzo per assicurare le prestazioni definite nel presente Accordo Quadro anche in caso di sciopero da parte del proprio personale, mantenendo invariati i corrispettivi pattuiti e comunque comunicando preventivamente alla Committente il nominativo del personale che effettuerà le attività contrattuali.

*Eventuale, qualora L'Appaltatore le avesse offerte nell'ambito della propria Offerta Tecnica facente parte integrante degli allegati contrattuali:*

l'Appaltatore si impegna a garantire la disponibilità delle figure indicate al punto 3 (“*ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE DEL PERSONALE*”) del Doc. 7/Questionario Offerta Tecnica facente parte integrante del presente Accordo Quadro.

In caso di inottemperanza verranno applicate le penali di cui all'Articolo 15.9.1).

#### **ARTICOLO 48 – RISPETTO DELLA NORMATIVA IN AMBITO AEROPORTUALE**

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e si impegna a rispettare le leggi, regolamenti, convenzioni ed ordinanze che disciplinano le attività sugli Aeroporti, ivi compresa la circolazione di persone e/o mezzi, nonché gli oneri

e gli obblighi della Committente verso l'Amministrazione dello Stato per ciò che attiene la continuità del servizio e la gestione aeroportuale.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le disposizioni emanate con Ordinanza dalla Direzione Aeroportuale ENAC competente e connesse con l'attività oggetto del presente Accordo Quadro.

Le Ordinanze, pubblicate sul sito istituzionale della Committente alla pagina <http://www.seamilano.eu/it/b2b/ordinanze-enac> costituiscono parte integrante del presente Atto.

#### **ARTICOLO 49 - SAFETY AEROPORTUALE**

1. L'Appaltatore ed i propri Subappaltatori si impegnano:

(i) al rispetto delle previsioni di cui al Regolamento UE n. 139/2014 (Regolamento 139), come successivamente modificato e integrato, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli aeroporti ai sensi del Regolamento UE n. 216/2008 (c.d. basico);

(ii) a osservare le procedure di safety vigenti contenute nel Manuale di Aeroporto e nel Regolamento di Scalo;

(iii) a adottare ogni e qualsiasi altra misura necessaria al rispetto delle prescrizioni di safety, qualora indicate in dettaglio nel Capitolato/Specificazione Tecnica alla sezione "Obblighi dell'Appaltatore in materia di safety aeroportuale-Regolamento 139";

(iv) a fare in modo che il proprio Personale, a qualsiasi titolo impiegato nell'esecuzione dell'Appalto, frequenti l'apposito corso online di formazione tenuto dal Gestore aeroportuale (Airside Safety, Safetynet, etc...) e, in caso di ricorso al Subappalto, a garantire, anche ai sensi dell'art. 1381 c.c., il rispetto di detto obbligo da parte del Subappaltatore.

2. Resta inteso tra le Parti che la Committente effettuerà un monitoraggio, anche attraverso audit preventivo rispetto all'inizio delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, circa il rispetto da parte dell'Appaltatore degli impegni di cui al precedente punto 1. Inoltre, l'Appaltatore si impegna a garantire l'accesso alla propria organizzazione da parte delle Autorità competenti al fine di consentire la verifica del costante possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia, nonché del costante rispetto delle prescrizioni di safety. L'Appaltatore dovrà, in ogni caso, attuare tempestivamente tutte quelle azioni correttive che dovessero rendersi necessarie a seguito dei rilievi emersi e segnalati in sede di attività ispettive di audit espletate dalla Committente, o comunque richieste dalle Autorità competenti. Resta inteso che l'Appaltatore dovrà, altresì, tenere indenne e manlevare la Committente da qualsiasi sanzione, onere, costo, spesa (incluse le spese legali), conseguente alla violazione del Regolamento.

#### **ARTICOLO 50 – MODIFICAZIONI ASSETTI PROPRIETARI – TRASFERIMENTO – AFFITTO D'AZIENDA/RAMO D'AZIENDA CESSAZIONE**

Ferma restando l'incredibilità del presente Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi derivanti dallo stesso, si precisa che:

1. le modifiche negli assetti proprietari conseguenti a cessione/affitto di azienda/ramo d'azienda nonché ad atti di trasformazione, fusione e scissione dell'Appaltatore, non hanno effetto nei confronti della Committente finché non siano state alla stessa comunicate tramite pec all'indirizzo [appr.app@pec.seamilano.eu](mailto:appr.app@pec.seamilano.eu), al fine della verifica del possesso da parte del cessionario ovvero del soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, dei requisiti di qualificazione richiesti in sede di affidamento.

Nei sessanta giorni successivi la Committente potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'Accordo Quadro, con effetti risolutivi del medesimo e dei suoi atti attuativi, qualora non risultino sussistere i requisiti di cui sopra. Decorsi i sessanta giorni senza opposizioni da parte del Committente, il subentro all'Appaltatore produrrà i suoi effetti;

2. in caso di trasferimento, affitto d'azienda o di ramo di azienda da parte dell'Appaltatore, o degli organi della procedura concorsuale, il subentro dell'Appaltatore sarà comunque subordinato alle verifiche di cui al precedente punto 1;

3. ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa antimafia, l'Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare alla Committente, tramite pec all'indirizzo [appr.app@pec.seamilano.eu](mailto:appr.app@pec.seamilano.eu), le variazioni che dovessero intervenire nei propri organismi tecnico/amministrativi;

4. in caso di cessazione dell'attività costituente l'oggetto sociale dell'Appaltatore, l'Accordo Quadro ed i suoi Contratti Applicativi saranno risolti automaticamente.

In tutti i casi sopra elencati, è fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni che le dovessero derivare.

#### **ARTICOLO 51 – LIQUIDAZIONE – FALLIMENTO – PROCEDURE CONCURSUALI**

In caso di messa in liquidazione dell'Appaltatore, il presente Accordo Quadro ed i Contratti Applicativi derivanti dallo stesso potranno essere automaticamente risolti, salvo il diritto della Committente di ottenere dal liquidatore i danni che le potessero derivare.

In caso di sottoposizione dell'Appaltatore a fallimento o concordato con continuità aziendale si applicano le disposizioni di cui all'art. 110, c. 3 e 4 del D.Lgs. 50/16. e, in caso di RTI, troverà applicazione l'art. 48, c. 17 e 18, D.Lgs. 50/16.

#### **ARTICOLO 52 – RISERVATEZZA**

A. Tutte le informazioni riguardanti l'Accordo Quadro in oggetto sono da considerarsi confidenziali e riservate. L'Appaltatore si impegna a mantenere segrete e a non rivelare a terzi le informazioni riservate o confidenziali della Committente e ad utilizzarle esclusivamente per gli scopi previsti nel presente Accordo Quadro. L'Appaltatore si impegna a trattare le informazioni relative alla Committente, identificate dallo stesso come dati riservati e

confidenziali, con la stessa cura che applicherebbe alle proprie informazioni aventi la medesima natura. L'Appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali Subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo Quadro, fatto salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare.

B. Le presenti disposizioni non si applicano alle informazioni:

(i) di cui le Parti vengono a conoscenza, o erano già a conoscenza prima della sottoscrizione del presente atto, senza essersi impegnate ad un obbligo di riservatezza;

(ii) divenute di uso comune senza che le Parti abbiano violato il contenuto del presente articolo;

(iii) che le Parti sviluppino in maniera indipendente senza utilizzare informazioni riservate dell'altra Parte. Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano l'applicazione di eventuali altri accordi di riservatezza conclusi tra le Parti.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad assicurare la riservatezza e la protezione da diffusione indebita e non espressamente autorizzata dalla Committente di quanto sia venuto a conoscenza in virtù del presente Accordo Quadro. In particolare, si impegna a restituire/distruggere tutta la documentazione di cui è venuto in possesso durante l'esecuzione del presente Accordo Quadro.

Le previsioni del presente articolo avranno validità per i 5 (cinque) anni successivi alla conclusione di tutte le attività disciplinate dal presente atto.

#### **ARTICOLO 53 – NORMATIVA ANTIMAFIA**

La validità del presente Accordo Quadro è subordinata all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa (D.Lgs. n. 159/11 e s.m.i.).

La sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento accertata, sarà causa di immediata risoluzione del presente Accordo Quadro, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo.

#### **ARTICOLO 54 – DELIVERABLES BREVETTI COPYRIGHT E ALTRI DIRITTI DI UTILIZZO**

I. Con il termine "Deliverable" si intende, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi report, documento, template, studio, strategia, modello di servizio, architettura tecnica, design, prodotto informatico, software, specifica, documentazione, abstract e sommario e ogni altro prodotto e materiale sviluppato specificamente per il Committente e forniti dall'Appaltatore (individualmente dal Fornitore o congiuntamente dall'Appaltatore e dalla Committente o dall'Appaltatore e terze parti) nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, come individuate in dettaglio nel presente Atto e nei suoi allegati. Dal



momento dell'accettazione di un Deliverable, la Committente ne sarà proprietaria esclusiva ed esclusiva titolare dei diritti di utilizzazione economica, nonché della documentazione a supporto del progetto. Qualora il Deliverable presupponga opere di proprietà di terzi, resta inteso che alla Committente e alle società controllate e/o collegate dovrà essere trasferita e/o data idonea evidenza di tutta la documentazione relativa ai diritti e alle facoltà concesse al Fornitore da tale terzo proprietario e garantita in ogni caso a tempo indeterminato la licenza delle opere di proprietà di terzi. L'Appaltatore terrà indenne la Committente e le società controllate da ogni conseguenza pregiudizievole derivante da qualsiasi azione legale intentata o minacciata da terzi qualora tale azione fosse basata sulla rivendicazione che quanto realizzato o venduto (i) viola un valido diritto d'autore, (ii) viola un brevetto o (iii) costituisce appropriazione indebita di un segreto commerciale o industriale. In tal caso l'Appaltatore rimborserà alla Committente qualsiasi danno o spesa, compresi onorari e spese legali, che quest'ultima possa aver sopportato in conseguenza delle disposizioni impartite dal giudice o arbitro competente o in forza di transazioni relative alle predette rivendicazioni. L'Appaltatore sarà libero di usare nell'ambito della propria ordinaria e ulteriore attività di impresa, anche svolta in favore di terzi, la propria generale competenza, conoscenza ed esperienza, nonché ogni idea, concetto, know-how e tecnica che siano stati utilizzati o sviluppati nel corso dello svolgimento attività oggetto dell'Accordo Quadro, anche ove inclusi nei Deliverable.

II. Ogni brevetto, copyright, o altro diritto di proprietà dall'Appaltatore, o di cui l'Appaltatore sia licenziatario, concernente software, o altro strumento utilizzato in relazione al Servizio oggetto dell'Appalto, (tecnologia, skill, know-how e informazioni relative all'uso efficiente dello stesso), è e continuerà ad essere di proprietà dell'Appaltatore, o in uso esclusivo dello stesso. La Committente si impegna, pertanto, a rispettare detti diritti e a non divulgare informazioni inerenti il loro contenuto. Ogni brevetto, copyright, o altro diritto di proprietà della Committente, o di cui la stessa sia licenziataria (concernenti, o tecnologia, skill, know-how e informazioni riguardanti l'uso efficiente degli stessi), è e continuerà ad essere di proprietà della Committente, o in uso esclusivo della stessa; l'Appaltatore si impegna, pertanto, a rispettare detti diritti e a non divulgare informazioni inerenti il loro contenuto.

#### **ARTICOLO 55 – SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI-CYBER SECURITY**

L'Appaltatore si impegna a adottare ogni misura necessaria a garantire la massima sicurezza e protezione delle informazioni digitali che vengono acquisite dalla Committente per l'esecuzione della prestazione contrattuale. A tal fine, tali dati dovranno essere preservati da accidentali o illegittime distruzioni, accidentali perdite e danni, alterazioni, divulgazioni o accessi

non autorizzati e da ogni altra illegittima e non autorizzata forma di trattamento.

Elevati livelli di sicurezza delle informazioni digitali devono essere adottati e garantiti in tutti i contesti, al fine di prevenire e tutelare l'Appaltatore dal verificarsi di vulnerabilità connesse a rischi informatici, così da assicurare una costante ed elevata protezione dei dati propri e della Committente da possibili potenziali attacchi informatici.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad adeguare le proprie metodologie operative e procedure alle indicazioni raccomandate da standard internazionali (ISO 27001, NIST), garantendo la protezione di se stessi e della Committente da vulnerabilità e attacchi informatici di qualunque natura e genere.

In particolare, fermo restando quanto precede, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore si configuri specificamente come fornitore di servizi digitali, per tutta la durata del rapporto contrattuale con la Committente il medesimo si impegna ad agire nel rispetto della normativa sulla sicurezza cibernetica tempo per tempo vigente, osservando in particolare le disposizioni di cui all'art. 14 del D.lgs. 65/2018, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 del medesimo articolo.

#### **ARTICOLO 56 – DOCUMENTI CONTRATTUALI**

L'Appalto è soggetto all'osservanza delle prescrizioni stabilite nei seguenti documenti, di cui l'Appaltatore dichiara di essere in possesso e che costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro:

- Elenco elaborati
- Lista estimativa delle categorie di lavoro e forniture
- Listino dei costi della sicurezza aggiuntivi/interferenziali
- Relazione generale
- Schede affidamenti tipo
- Capitolato Speciale d'Appalto Parte 1^ - Descrizione dei lavori
- Capitolato Speciale d'Appalto Parte 2^ - Prescrizioni generali
- Capitolato Speciale d'Appalto Parte 2^ - Specifiche tecniche - Opere civili e infrastrutture di volo
- Capitolato Speciale d'Appalto Parte 2^ - Specifiche tecniche - Impianti elettrici
- Piano di sicurezza e di coordinamento generale (Prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza)
- Manuale gestione progetti – versione per progettisti esterni
- Procedura firma digitale esterni
- Elaborati grafici come da elenco elaborati
- Piano Operativo di Sicurezza Generale
- Patto d'Integrità
- Offerta Tecnica del.....
- Piano Subappalti (eventuale)
- Informativa Privacy

- Disposizioni Covid 19 – per Appaltatore
- Istruzioni per la fatturazione elettronica

In caso di contrasti interpretativi per discordanze tra gli atti sopra elencati, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, l'Accordo Quadro e gli altri documenti contrattuali secondo l'ordine di esposizione sopra indicato.

Nel caso che uno stesso atto contrattuale prescriva prestazioni alternative o discordanti, l'Appaltatore eseguirà le prestazioni secondo la scelta della Committente. Analogamente si dica nel caso in cui le discordanze riguardino le dimensioni o le caratteristiche delle opere quali risultanti da disegni redatti in scala diversa e/o nella stessa scala.

#### **ARTICOLO 57 – APPROVAZIONE DEL ACCORDO QUADRO ED ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE**

L'Appaltatore dovrà fornire accettazione dei contenuti del presente Accordo Quadro inviando alla Committente la lettera allegata, sottoscritta dal legale rappresentante, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento dell'Accordo Quadro stesso.

L'avvio dell'esecuzione delle prestazioni in oggetto costituirà, in ogni caso, incondizionata accettazione di tutte le clausole contrattuali.

#### **ARTICOLO 58 - COMUNICAZIONI**

Eventuali comunicazioni tra le Parti in merito all'adempimento del presente Accordo Quadro dovranno essere inviate in forma scritta o consegnate personalmente comunque con avviso di ricevimento, oppure con posta certificata.

La corrispondenza tra e-mail personali non sarà considerata comunicazione contrattuale ufficiale ai fini dell'Accordo Quadro.

Spettabile  
SEA Società Esercizi Aeroportuali  
Supply Chain  
Aeroporto Milano Linate  
20054 Segrate (MI)

**Accordo Quadro nr. 56000.....avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale, su infrastrutture di volo e viabilità, 2022-2025, presso gli Aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa**

In relazione all'avvenuto affidamento a ns. favore delle attività di cui all'ordine in oggetto, con la presente esprimiamo formale e incondizionata accettazione dei contenuti del medesimo, a cui daremo corso nei termini e modi nello stesso indicati.

Timbro e firma del Legale Rappresentante Appaltatore

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., dichiariamo di approvare specificatamente le clausole contenute nei seguenti articoli:

Art. 4) Ammontare dell'Accordo Quadro; Art. 7) Penali Progettazione Esecutiva; Art. 15) Penali per Lavori; Art. 20) Nuovi prezzi; Art. 32) Esecuzione dei lavori – Difetti di costruzione; Art. 33) Danni per cause di forza maggiore; Art. 35) Garanzie per buona esecuzione - assistenza post-vendita; Art. 36) Collaudo in corso d'opera e finale; Art. 44) Codice etico e normativa antimafia; Art. 45) Causa di forza maggiore; Art. 46) Recesso e risoluzione.

Data

Timbro e firma del Legale Rappresentante Appaltatore

## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentile Signora/Egregio Signore,  
ai sensi dell'art. 14 del Regolamento UE 2016/679 (“**Regolamento o GDPR**”) e in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, successivamente modificato dal D. Lgs. 51/2018 e D. Lgs. 101/2018 (“**Codice Privacy**”), Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., in qualità di Titolare del trattamento dei suoi dati personali (il “**Titolare**” o “**SEA**”), con sede legale in Segrate (MI), presso Aeroporto Milano Linate, iscritta presso il REA di Milano al n. 472807, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. 00826040156, p.e.c. [appr.app@pec.seamilano.eu](mailto:appr.app@pec.seamilano.eu) in seguito al trasferimento dei Suoi dati personali (“**Dati Personali**”), da parte dell’Appaltatore e in relazione all’esecuzione del contratto cui la presente informativa è allegata (il “**Contratto**”), Le fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali per le finalità qui di seguito specificate e strettamente connesse all’esecuzione del Contratto.

Il responsabile per la protezione dei dati (“**DPO**”), domiciliato per l’esecuzione dell’incarico presso la sede del Titolare è raggiungibile all’indirizzo e-mail [privacy@seamilano.eu](mailto:privacy@seamilano.eu).

### 1. Finalità del trattamento dei Dati Personali e basi di legittimità

#### Finalità

I Suoi Dati Personali sono/saranno trattati nell’ambito dell’attività del Titolare e relative al Contratto, senza il Suo consenso, per le finalità qui di seguito indicate:

- a) finalità strettamente connesse all’esecuzione del Contratto;
- b) in ottemperanza agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria in relazione al Contratto; e
- c) finalità difensive della Committente.

#### Basi giuridiche

- per la finalità di cui alla lettera a) le basi di legittimità del trattamento sono identificate *ex art. 6.1.b)*, del GDPR.
- per la finalità di cui alla lettera b) le basi di legittimità del trattamento sono identificate *ex artt. 6.1.c)* del GDPR; e
- mentre, per la finalità di cui alla lettera c) le base di legittimità del trattamento sono identificate *ex artt. 6.1.f)* del GDPR.

### 2. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale opposizione al trasferimento

Il conferimento e il trattamento dei Suoi Dati Personali, che saranno trasferiti alla Committente dall’Appaltatore, sono indispensabili per l’esecuzione del

Contratto e il rispetto dei relativi obblighi normativi, pertanto, il relativo mancato conferimento renderebbe impossibile l'esecuzione del Contratto.

### **3. Modalità del trattamento**

I Suoi Dati Personali saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica. La disponibilità, la gestione, l'accesso, la conservazione e la fruibilità dei Dati Personali è garantita dall'adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR, nonché dall'adozione delle specifiche misure di garanzia previste dall'art. 2-septies del Codice Privacy per il trattamento dei dati relativi alla salute.

### **4. Conservazione dei Dati Personali**

I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'art. 5.1.c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare ovvero contattando il DPO ai recapiti sopra indicati.

### **5. Categorie di soggetti destinatari dei dati**

Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 1, il Titolare potrebbe comunicare i Suoi Dati Personali, a:

- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali *ex* artt. 29 del GDPR e 2-*quaterdecies* in ragione dell'espletamento delle loro mansioni lavorative (es. proprio personale, amministratori di sistema ecc.); e
- autorità statali di controllo, organi della pubblica amministrazione, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria ed enti assicurativi e altri soggetti, enti o autorità che agiscono nella loro qualità di titolari autonomi di trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità competenti.

In ogni caso, l'elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati potrà essere richiesto al Titolare ovvero al DPO, ai recapiti sopra indicati.

### **6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE**

I Dati Personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in

conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o repressione di reati. Per quanto concerne l'eventuale futuro trasferimento dei Dati Personali verso Paesi Terzi (extra UE), il Titolare rende noto che l'eventuale trattamento avverrà nel rispetto della normativa ovvero secondo una delle modalità consentite dalla legge vigente, quali ad esempio il consenso dell'interessato, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA). Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare o presso il DPO scrivendo agli indirizzi sopraindicati.

#### **7. Diritti dell'interessato**

Lei ha il diritto di accedere in qualunque momento ai Suoi Dati Personali, ai sensi degli artt.15-22 del GDPR. In particolare, potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali nei casi previsti dall'art.18 del GDPR, la revoca del consenso prestato ai sensi dell'art.7 del GDPR, di ottenere la portabilità dei Dati Personali che La riguardano nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente *ex art.77 del GDPR* (Garante per la Protezione dei Dati Personali). Lei può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi Dati Personali *ex art.21 del GDPR* nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare ovvero al DPO ai recapiti sopraindicati.

## ALLEGATO ISTRUZIONI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Vi preghiamo di riportare nella fattura XML le informazioni seguenti:

- **Ordine di acquisto** □ sezione *FatturaElettronicaBody – DatiGeneralis—DatiOrdineAcquisto*, compilando *IdDocumento* con il numero dell'ordine.

*Segue esempio di compilazione:*

```
<DatiOrdineAcquisto>  
<IdDocumento>4100012345</IdDocumento>
```

- **Entrata Merci/Modulo acquisizione prestazione** □ sezione *FatturaElettronicaBody – DatiBeniServizi - DettaglioLinee – AltriDatiGestionali*, compilando il *TipoDato* con la stringa “EM” ed il *RiferimentoTesto* con il numero della Entrata Merci.

*Segue esempio di compilazione:*

```
<AltriDatiGestionali>  
<TipoDato>EM</TipoDato>  
<RiferimentoTesto>5000123456</RiferimentoTesto>  
</AltriDatiGestionali>
```

- **Dichiarazione di Intento** □ sezione *FatturaElettronicaBody – DatiBeniServizi - DettaglioLinee – AltriDatiGestionali*, compilando il *TipoDato* con la stringa “DI”, il *RiferimentoTesto* con il numero della dichiarazione di intento e il *RiferimentoData* con la data della dichiarazione di intento.

*Segue esempio di compilazione:*

```
<AltriDatiGestionali>  
<TipoDato>DI</TipoDato>  
<RiferimentoTesto>1234</RiferimentoTesto>  
<RiferimentoData>2018-01-01</RiferimentoData>  
</AltriDatiGestionali>
```